PROGETTO
DI
CODICE PENALE

Del Principe di Villafranca, del D. D. Ignazio Scimonelli, e del D. D. Salvadore Malvastra

PALERMO

NELLA REALE STAMPERIA.

1813.

AVVISO AL LETTORE

Il Parlamento del 1812 con intenzione veramente lodevole, avea prescelto due Comitati, e dato loro l' incarico di presentare i due progetti di Codice Civile, e Criminale, che con vivissimo desiderio si aspettavano dalla Nazione. Ma siccome tali Comitati non potevano durar più dello stesso Parlamento; così riusciva impossibile per questa via il condurre a perfezione opere così fatte, che richieggono e lunghissimo tempo, ed indefessa applicazione: Per lo che l'Augustissimo nostro Principe sollecito di compiere questa parte sì rilevante di legislazione, con real biglietto de' 7 Febbrajo del 1813 elesse due Giunte, alle quali commise la formazione de' due riferiti progetti da presentarsi al Parlamento. Furono destinati per il Codice Criminale il Principe di Villafranca, il D. D. Ignazio Scimonelli, ed il D. D. Salvadore Malvastra, cui si unì pure il Causidico D. Mariano Indelicato per

la parte riguardante il Rito. Or la Giunta composta dai prenominati soggetti, offre al pubblica la porzione più essenziale delle sue fatiche, qual si è appunto il presente progetto di Codice Penale preceduto da un ragionamento col quale rende conto, non che de' varj, ed importanti argomenti di esso Codice, ma pure del metodo tenuto in tutta la serie dell' opera. Siccome però si è molto giovato in tal lavoro delle cognizioni, e del zelo incessante del D. D. Vincenzo Nicoletti, si reputa in dover di manifestarlo, affinchè non sia fraudato della riconoscenza dovutagli questo cittadino benemerito della Nazione.

DISCORSO PRELIMINARE

Era assai tempo, che la Sicilia ansiosamente mirava ad una totale riforma nella legislazione, la quale sendosi a dismisura accresciuta, secondo la varietà, e l' urgenza dei casi, divenuta imperfetta per la sua stessa immensità, erasi omai resa incompatibile coll' attuale nostra civilizzazione, e coi nostri moderni costumi.

Nata in parte tra le tenebre della feudalità, fondata sovente sull' interesse dei Grandi, se talvolta offriva delle leggi provvide, e piene di filosofia, che onorano la memoria de' nostri Padri, e Legislatori, erano queste perdute, e per così dire disseminate, e confuse in una copia, pressochè, infinita di Codici, e di particolari disposizioni, talvolta incoerenti, e tra loro difformi. Ed in vero tutto ciò, che l' antichità in differenti epoche avea lasciato di saggio, e di puerile, quanto erasi fatto sotto le diverse dinastie, che avean tenuto il Governo

di quest' Isola in circostanze diverse, e per oggetto, e per ispirito similmente diverso, unito ai Codici del dritto Romano, ai libri dei Canoni, e dei Feudi, e delle Consuetudini, formavano anzichè una sola, ed unica legislazione, un complesso di legislazioni differenti riunite, o distinte, per i gradi più, o meno copiosi di lumi, e d' ignoranza, d' umanità, e di barbarie; talchè la giustizia, la ragione, ed il pubblico interesse trovavansi, come suffocati sotto di questa mole indigesta d' innumerevoli disposizioni.

Tale disordine però si accrebbe oltre modo, allorchè un' immensa moltitudine d' Interpetri, e Comentatori, spargendo dei dubbj su tutte le leggi, e involgendo di oscurità tutt' i Codici pervennero co' loro comenti, e colle laboriose loro opere ad impigliare la legislazione, ed a porre in forse i principj più evidenti della ragione; quindi nacque tra noi quell' anarchia di forensi opinioni, che autorizzava tutti gli abusi, e quindi quel sistema d' impunità, che assicurava i colpevoli ricchi, e che arrecava la disperazione ai poveri litiganti, che in vano inploravano la legge.

Tante, e sì moltiplici difficoltà ci avevano tolto per fin la speranza di una salutare riforma, comunque da tutti ardentemente desiderata. Quando l' Augusto Principe Ereditario della Corona, dichiarato dal Re suo genitore Vicario generale del regno, annunzia in di lui nome un' avventurata mutazione di cose: aduna colla più spledida solennità il general Parlamento: lo conforta dall' alto del Trono a por mano all' edifizio politico, a stabilirlo su delle basi più solide, riordinarlo con buone leggi, e corregerne gli abusi, che ne minacciavano la destruzione. Si attaccano allora gli errori i più cari: gli autorevoli pregiudizj consacrati dal tempo si abbattono, e sorge gloriosamente l' opera immortale della Costituzione, invitto Palladio della sicurezza, e libertà Nazionale.

Ma fra tante sublimi istituzioni stabilite, o proposte dal Parlamento, niuna ve ne ha, che abbia maggiormente fissato i voti della Nazione, quanto la riforma del Codice Criminale, il quale destinato a sanzionare tutte le leggi, imprime nei cittadini un terror salutevole, che re-

primendo l' impeto, e la protervia delle passioni, li ritrae incessantemente dal delitto, e fa loro contrarre la felice abitudine di osservare le leggi stesse; onde quella retta morale, e quei costumi, senza cui sarà sempre una Nazione agitata al di dentro, e disprezzata al di fuori.

A sollevare pertanto la Sicilia dallo stato di generale perturbazione, in cui si giaceva, ad estinguere, o minorare i disordini, che la travagliavano, non si vedea altro più efficace rimedio, che la formazione di un Codice Criminale, e sopra tutto di un Codice Penale formato in modo, che contenendo fecondi principj, e generali stabilimenti capaci a dirigere tutte le decisioni, troncasse non solo gli arbitrj dei Magistrati, ma che pure circonscrivesse uno spazio ristretto a sutterfugj, ed alle cavillazioni forensi: che facendo un' esatta analisi dei delitti, li classificasse giusta la loro specie e gravezza, e vi adattasse delle pene con una certa latitudine sì, che il Giudice investito di una necessaria confidenza compisse, per così dire la grand' opera della legislazio-

ne : (a) che contenesse in somma delle leggi imparziali applicabili a tutti gl' Individui, ossiano abitatori della Capitale, ove il lusso ha rilasciato il costume, o del rimanente del Regno, in cui le passioni mostransi e più ardenti, e più rigogliose.

Questo è certamente il voto generale della Sicilia; E tal è lo scopo d' ogni perfetto Codice Penale; Ma ov' è l' uomo, che si reputi abbastanza felice, e dotato di tanto genio, che possa profondamente conoscere, e la nostra posizione fisica, e la politica, e la Civile, e det-

(a) Non è possibile, che la funzione di Giudice nella Giustizia Criminale sia limitata ad un' applicazione meccanica della legge, che che ne dicano i redattori del Codice Civile Francese, d' altro canto gran Giureconsulti, ed eloquenti scrittori, nel discorso Preliminare al detto Codice essi scrivono,, ,, che siccome le materie criminali non vertono, che sopra certe azioni, per- ,, ciò sono circoscritte, le materie civili non lo sono

,, Per consequenza le materie criminali possono divenir l' oggetto d' una ,, providenza di cui le materie civili non sono suscettibili,, Ma è egli in effetto così facile semplificare il Codice Criminale, e prevedere frattanto tutti i delitti? Dal delitto di lesa maestà sino all' ingiurie verbali, dalla forca all' ammenda quale infinita gradazione di delitti, e pene a prevedere! havvi un solo oggetto di quelli, ch' entrano in questa terribile gradazione, che non presenti dettagli immensi, e molto superiori alla limitata attenzione dell' uomo?

Il Compiesso poi di questi oggetti sembra scoraggiare per sempre ogni legislatore filosofo. Pigliando per esempio il solo delitto di furto; quanti oggetti a considerare? il valore della cosa rubata, la sua qualità, il luogo del delitto, il tempo, l' età dei ladro, il sesso, e qualità fisiche, le

tare le leggi penali convenienti a' nostri rapporti che possano formare la sicurezza, e felicità dei cittadini, e la durevole prosperità dello stato? Sia che la legislazione abbia tratto origine dal Cielo, o che sia l'opera del genio, e della più alta umana saviezza, o che un popolo sovrano sia stato egli stesso il proprio legislatore, non è mai accaduto di contentare su questo punto i desiderj, ed i bisogni degli uomini, o di soddisfarli per lungo tempo. I Codici de' popoli (ha detto un savio Scrittore) si fanno col tempo, o piuttòsto non si fanno giammai.

qualità morali, le sue relazioni col rubato, il pericolo, in che ha posto quest'ultimo, le violenze usate, la causa del furto, il grado di riflessione, o perversità, i mezzi adoperati, il numero dei colpevoli, gli effetti, la recidiva, la tentativa, le restituzioni. Ognuno dei membri di questa divisione di quante suddivisioni non è capace? Le cose rubate possono essere sacre, consecrate, pubbliche, o private, litigiose, proprie del rubato, di deposito pubblico, o privato etc. la combinazione diversa, l'unione differente di più o meno di questi rapporti, quali, e quanto diversi risultati criminosi non presentano al legislatore? Potrà mai l' umano intendimento prevederli tutti, e fare per ciascun caso una particolare disposizione, senza formare un'immensa biblioteca di leggi? Conviene dunque lasciare alla prudenza de' Giudici, che hanno le informazioni sotto gli occhi, e che hanno inteso i testimonj, ed i rei, che possono apprezzare le circostanze, aggravanti più, o meno il delitto, una latitudine necessaria nella pena, per applicarla nella più giusta proporzione. Il *maximum*, e *minimum* in ogni pena, è un prezioso miglioramento de' Codici moderni sull' antica legislazione.

Prescelti noi per volontà Sovrana a presentare un progetto di Codice criminale, e convinti, che opere di questa sorta per meritare la pubblica approvazione, non devono essere, che il prodotto di uno studio profondo, e di una meditazione lunga, e continuata, non ostante la penuria de' letterarj soccorsi, non abbiamo ricusato di servir la patria, comunque il lavoro sia stato superiore di molto alle nostre forze; e non avendo in sì ristretto spazio di tempo potuto percorrere l' intiera carriera, ci siamo affrettati di offrire, sebbene non senza repuguanza, e timore, la parte più essenziale della nostra fatica, qual si è appunto il presente progetto del Codice Penale.

Non presumiamo d' aver colpito nel segno, e d' aver contentato tutte le opinioni, e soddisfatto a tutti i partiti; possiamo bensì assicurare di non aver risparmiato nè studio nè diligenza per render questa nostra opera, qualunque si fosse, men difettosa: abbiamo consultato i Codici romani da cui ci è venuto destro ritrarre quei principj fecondi di legislazione, e di giustizia,

sanzionati dall' uso, e dall' elogio di tanti secoli, e sopra tutto abbiamo tenuto in serio conto le patrie leggi, da cui ci è riuscito trasfondere in questo progetto tutte quelle disposizioni non repugnanti alla nostra Costituzione, e che poteansi bene adattare agli usi, ed al carattere nazionale. Nè abbiamo pretermesso la pratica dei nostri Tribunali, specie di legislazione tacita, fondata su i costumi, e le abitudini del nostro popolo.

I Codici finalmente delle moderne nazioni dovevano necessariamente attirarsi la nostra attenzione; la ricchezza, la prosperità, di cui godono alcune di esse, ed i loro progressi straordinarj nelle scienze, e nella legislazione, ci han fatto riguardare i loro Codici, come libri preziosi, necessarj al filosofo, ed al legislatore. Ma tra tutt' i Codici moderni, abbiamo particolarmente profittato di quello dell' Inghilterra; niuna Nazione presenta leggi più liberali, e benefiche, e che meglio provvedano alla sicurezza, e libertà del cittadino. La verità in somma, che può dirsi di proprietà universale del

genere umano, che appena conosciuta si attira l'omaggio di tutti, è stata da noi accolta senza riguardare donde, e come provenga. Tuttavia non presumiamo di presentare questo nostro progetto, come un Codice in ogni parte compiuto, poichè non può esserlo a molti riguardi; ma come un lavoro perfettibile mercè i lumi della nazione raccolta in Parlamento, e mercè l'alta intelligenza dell'augusto Principe, che saprà colla sua sanzione imprimerle quel carattere d'autorità e di rispetto, che concilia alle leggi, l'amore, e l'obbedienza de' popoli.

In riguardo poi al piano dell'opera, e all'ordine delle materie, ci è accaduto di osservare, che niuna legislazione, che è a nostra memoria, offre un sistema di leggi Penali perfetto e sì ben organizzato, che le sue parti corrispondano col tutto, e tendano a formare quell'unità ch'è il carattere proprio di un'opera veramente pregevole.

I Codici romani, la cui autorità prevalse tanto in Europa, oltre di presentare una diffe-

rente disposizione di materie, non per altro han fatta la distinzione dei delitti in pubblici, ed in privati, che per fissar nei cittadini il diritto di perseguitarli, e stabilire nel foro una diversa forma, e natura di giudizj. La divisione del Codice francese in crimini, e delitti contro la cosa pubblica; e crimini, e delitti contro i particolari, comechè a prima vista sia soddisfacente, e sembri in qualche modo vantaggiosa, pure il distinguere le contravvenzioni, i delitti, ed i misfatti unicamente dalla diversa pena à medesimi inflitta; il tramescolare, e confondere nello stesso Codice, e sotto gli stessi titoli queste diverse specie di delitti, non si può non convenire, che arrechi nella materia una tale incertezza, e confusione, che può delle volte giustificare la parzialità di un Giudice venale, e corrotto.

Il progetto, che noi presentiamo al pubblico contiene distintamente l' enumerazione dei delitti, frutto infelice delle nostre passioni, e dei nostri traviamenti, e comunque differente ne sia il danno, che la malefica esistenza de

medesimi versa nella società, possonsi pure naturalmente dividere in quattro classi.

Imperciocchè, come fu accennato dall' immortale Montesquieu, e dal Beccaria tendono tutt' i delitti a distruggere, o attaccare una di queste cose, o il sistema, e la credenza religiosa, che i popoli professano; o la Costituzione di uno Stato, e coloro, che lo rappresentano; o l' ordine, e tranquillità pubblica; o la privata sicurezza dei cittadini, ed i lor dritti. Quindi il Codice Penale viene comodamente ad esser ripartito in queste quattro gran classi, che tutta comprendono la legislazione dei delitti.

Coloro, che spacciano pertinacemente, e con pubblico scandolo, che non vi ha Iddio, o che egli non cura le cose di quaggiù, o che diffondono dottrine empie, e contrarie a quanto ha costantemente insegnato la Santa Chiesa Cattolica, o che si servono di false pratiche religiose per commettere delitti; tutti questi offendono la religione dello Stato, consecrata dalla Costituzione, e dichiarata unica sacra, ed inviolabile.

3

Alla testa dei delitti, appertenenti alla seconda classe, è stato posto giustamente il perfido attentato, o le cospirazioni di que' perversi, ed insensati, che ardiscono attaccare la Costituzione, o turbare quel felice equilibrio de' tre poteri, che forma la libertà, ed indipendenza della Nazione. Quindi il delitto di quei traditori, che portano le armi contro la patria, o che dirigono contro il suo seno il ferro dei suoi nemici, e che all' oggetto medesimo mantengono con essi delle perfide intelligenze; o ne ricettano le spie, o comunicano loro dei piani, o dei segreti di qualche negoziazione, e tutti quei minori delitti, che attaccano l' inviolabilità, o l' integrità della Costituzione, o compromettono la sicurezza interna, o esterna dello Stato.

Ma fra tutt' i delitti, che tendono a sconvolgere l' ordine sociale, e la sicurezza interna dello Stato, il più esacrabile senza dubbio è l' attentato, o la cospirazione diretta contro la Real prerogativa, o contro la vita del Principe padre del popolo, e rappresentante inviolabile della Nazione. Siegue d' appresso il delitto di colo-

ro, che attentano alla vita della sua augusta Consorte, e dell' immediato successore al Trono, e del suo Vicario Generale, come gli attentati contro le persone, che compongono la real famiglia, e quelli contro il Parlamento, e i di lui membri, oggetti tanto cari, ed interessanti al Principe, ed al popolo.

A questa spaventevole prospettiva di delitti succedono quelli, che compongono la terza classe, la cui funesta esistenza è diretta a turbare l' ordine, e la tranquillità pubblica. Tali sono i delitti di forza commessi da una riunione armata di masnadieri, le sedizioni, e le guerre civili; i delitti contro la giustizia pubblica, e quei di falsità, che ne sono quasi come un' appendice, tutt' i delitti, che violano le leggi di salute, o quelle istituite a formare l' organizzazione dei consigli Civici, e le adunanze politiche; i delitti, che attaccano il commercio, l' annona, i buoni costumi, e la pubblica continenza.

Finalmente tutt' i delitti diretti ad offendere, o annientare la vita, la libertà, la si-

curezza, l'onore, e la proprietà de' cittadini appartengono all'ultima classe.

Tale si è l'ordine, con cui in questo nostro progetto è stata disposta in tre libri, la vasta scienza dei delitti, che trovavasi per l'addietro, come abbandonata ad una totale confusione, e disordine.

Questi tre libri sono preceduti da un altro, in cui si contengono i principj, e le regole fondamentali, che riguardano il delitto in generale, e la misura, e composizione di esso; le persone, che possono delinquere, e che a cagion dell'età, dello stato, o per altre circostanze meritano, che in lor favore venga attenuata la pena; le persone, che possono accusare, o essere accusate per delitto; le pene, la gradazione di esse, la durata, la natura, e gli effetti di ciascheduna, ed i modi di applicarle; la recidiva, e la tentativa dei delitti, e le differenti maniere con le quali si estinguono.

Regole, e principj son questi, che per l'universalità della loro influenza, e della loro

applicazione a tutt' i casi particolari, possono essere considerati, come la chiave d' ogni Codice, e che intanto le nostre leggi lasciavano quasi tutte indeterminate, e nel parziale arbitrio del giudice, ch' era nell' istesso tempo legislatore, ed interpetre.

Ecco l' intero piano del nostro progetto, ed il metodo da noi tenuto nell' ordinare la materia, che ci pregiamo di sottomettere alla saggezza del Parlamento sulla certa fiducia, che portando esso nella discussione quella prudenza, e maturità, che dovrà presiedere agli stabilimenti durevoli, non lascerà di corrispondere alle nascenti speranze della Sicilia.

Allorchè giungeremo a possedere un perfetto Codice di procedura (oggetto delle attuali nostre applicazioni,) il quale presenti le forme, onde dispiegarsi con la massima celerità, e sicurezza le azioni delle leggi, procacciando nel tempo stesso e la punizione al delitto, ed il trionfo all' innocenza: quando per un perfetto Codice di polizia, saranno precise le vie conducenti al delitto, allorchè il Codice civile coi

suoi stabilimenti consacrerà i rapporti naturali, e convenzionali, che legano fra loro gl' individui; vedrassi allora predominare la giustizia nei tribunali la tranquillità e sicurezza in tutt' i cittadini, e l' ordine nella pubblica amministrazione, saldi fondamenti di nazionale prosperità, e grandezza.

CODICE PENALE

LIBRO PRIMO

TITOLO I.

DEL DELITTO.

§. 1. Il delitto consiste nella violazione della legge accompagnata dalla volontà di violarla.

§. 2. La semplice azione separata dalla volontà non è imputabile, come non è punibile la semplice volontà separata dall' azione.

§. 3. Per imputazione s' intende l' attribuire il delitto all' autore, che l' ha commesso, allorchè procede dalla libera sua volontà istruita di ciò, che fa.

§. 4. Sarà imputato all' autore non solo il suo delitto, ma pure le conseguenze previsibili dello stesso delitto.

§. 5. Il dolo consiste in quella malizia, e pravità di animo, che il reo impiega nel commettere il delitto.

§. 6. Questo dolo deesi considerare in tre gradi: in massimo, medio, ed infimo. Qualora il delitto è Commesso senza causa, ma per sola durezza d' animo, o con causa, ma con perfidia, e sevizia, il dolo è massimo: allorchè il delitto è commesso a sangue freddo, e con riflessione, ma senza

sevizia, il dolo è medio: quando è commesso per una forte causa impellente, e nel fervore della passione, il dolo è di grado infimo.

§. 7. Ciò che si commette per una forza irresistibile, o per ignoranza, o per errore invincibile non è delitto.

§. 8. Dicesi forza irresistibile quell' esterna violenza, che agendo sopra l' uomo lo fa muovere passivamente, come un istrumento di colui, che esercita la violenza.

§. 9. Appellasi ignoranza, ed errore invincibile quell' ignoranza, e quell' errore, che non si possono deporre ancorchè si adoprino tutte le dovute diligenze.

§. 10. Qualora l' ignoranza, e l' errore siano vincibili, ancorchè il delitto non sia imputabile nell' atto, è però imputabile nella causa, ed è punibile, onde l' ubbriaco è punito de' delitti commessi nell' ubbriachezza.

§. 11. Le azioni invite, o sia quelle, che si commettono contro il proprio volere sono sovente imputabili, comecchè talvolta possono essere scusabili, e meno punibili.

§. 12. Il semplice pensiere non è punibile: la tentativa però di un delitto, che sarà appalesata per mezzo di atti esterni, e seguita da un principio di esecuzione, se questa non è stata sospesa, o pure se l' effetto non è mancato, che per alcune circostanze fortuite, o indipendenti dalla volontà dell' autore; è considerata come un delitto, ed è punibile.

§. 13. Il solo consiglio privo d' istruzione è un delitto punibile con pena correzionale; qualora però fosse dato a persone inesperte infra la maggiore età, e che ne sia seguito l' effetto; o che i consigliatori fossero di quei, che sono tenuti per altri riguardi a dare esempio di probità, e di costume, come il Padre verso il figlio, allora il mentovato consiglio addiviene un delitto più grave, ed è maggiormente punibile.

§. 14. Il mandato a commettere un delitto è punibile, sì nella persona del mandante, che del mandatario: dicesi mandante, chi dà la commissione a commettere un delitto, e mandatario chi l' adempie, o per riceverne denaro, o per qualunque altro siasi oggetto.

§. 15. L' approvazione di un delitto da altri commesso non somministra, che un semplice indizio contro di chi l' approva a far presumere il di lui mandato dato all' esecutore, antecedentemente al commesso delitto.

§. 16. Niuna scusa comecchè provata può essere ammessa a discarico della qualità, o del grado del delitto, se non sia di quelle, che sono state ammesse dalle leggi contenute nel presente Codice.

§. 17. Tutti i delitti a seconda della Costituzione del 1812. dividonsi in qualificati, e non qualificati: sono delitti qualificati che a meglio dire si possono appellare pubblici

1. Il delitto di lesa Maestà Divina.

2. Quello di lesa Maestà umana, che si limita agli attentati contra la Corona del Re, e la di lui vita, o di S. M. la Regina, o de' Successori al Trono, o del suo Vicario Generale, o della Real Famiglia.

3. Il delitto di sedizione, che comprende l'effettive congiure contro del Goverao, e della pubblica tranquillità.

4. Quello di omicidio commesso in qualunque maniera.

5. Quello d'incendio.

6. Quello di furto con violenza.

7. Quello di falsificazione, o di moneta, o di scrittura sia pubblica, che privata.

Similmente saranno considerati come delitti qualificati

8. Il ratto con violenza.

9. La resistenza, ed esimenza di giustizia.

10. L'effrazione delle Carceri.

11. La fuga del luogo della pena.

12. Il peculato, o il furto di pecunia pubblica; come pure tutti gli altri delitti, che si comprendono sotto il titolo de' delitti contro la Costituzione, e lo Stato, sotto il titolo d'attentati contro il Regio potere, e la persona del Re, sotto il titolo dei delitti contro la Famiglia del Re, di delitti contro il Parlamento, e de' suoi membri, e sotto il capitolo dei libelli, e satire contro la Costituzione, ed il Principe, del secondo libro di questo Codice, e parimente gli altri delitti, che com-

prendonsi sotto il titolo primo dei delitti contro la tranquillità, e sicurezza pubblica, del libro terzo.

§. 18. Il rimanente dei delitti, dei quali non si è fatta menzione particolare nel precedente §. si dicono delitti non qualificati, o sia privati.

TITOLO II.

DELLE PERSONE, CHE POSSONO ACCUSARE.

§. 19. L' accusa del delitto è il portare la querela dell' offesa, o del danno d' innanzi al competente Magistrato, all' oggetto, che sia punito il reo a tenore delle leggi, e ristori il danno commesso, e le conseguenze di esso, allorchè saranno previsibili.

§. 20. Codesta accusa altrimente chiamata libelle accusatorio dee esssere proposta nella maniera più precisa, contenendo il nome dell' accusante il delitto, di cui tentasi l' accusa, il luogo, il tempo, in cui fu commesso il delitto, la persona del reo, allorchè sia a notizia dell' accusante, ed il giuramento di calunnia da deferirsi dall' accusatore, tutte le volte, che sarà persona privata.

§. 21. In virtù della Costituzione del 1812. per gli abusi di autorità è conceduta azione popolare, mediante la quale qualunque individuo può proporre accusa, o querela di Sindicatura presso il Parlamento sulla condotta pubblica del Giudice, o Magistrato per mezzo di un membro

della Camera dei Comuni con quel modo, e forma, che sarà stabilito nel Codice di procedura.

§. 22. Parimente in forza della cennata Costituzione come fu dichiarato nel primo titolo di questo Codice, possono essere i delitti qualificati, e non qualificati: i primi sono quelli, in cui si procede per inquisizione, ed in cui non solo propone l' accusa l' Avvocato della Corona per sua particolare incombenza, ma ancora essendovi interesse di parte, può similmente la stessa parte accusare, anche prevenendo l' anzidetto Avvocato della Corona, il quale in caso simigliante si unirà alla parte offesa. Li secondi sono quelli, ne' quali non può cadervi inquisizione, ed in cui unicamente può accusare la parte offesa, o i suoi eredi, ed in di loro difetto permettesi sussidiariamente il diritto di proporre accusa ai parenti consanguinei della parte offesa, fino al quarto grado da computarsi a seconda, che stabilirà il Codice Civile, dandosi prelazione nel concorso di più accusanti al grado più stretto di parentela.

§. 23. Sono però esclusi dal diritto di accusare quei parenti, i quali hanno ricevuto denaro all' oggetto di proporre accusa, o che sono stati dichiarati infami per sentenza. Questi ultimi però potranno accusare nel caso, che il delitto offende direttamente la loro persona, ed il loro proprio interesse.

§. 24. I figli di famiglia, vale a dire coloro, che sono soggetti alla patria potestà, possono ac-

cusare, allorchè trovansi di età maggiore: se però siano pupilli, o minori, non si permette ai medesimi di proporre l' accusa, ma potranno accusare in di loro vece il Padre, o i di loro parenti giusta l' antecedente vigesimosecondo paragrafo.

§. 25. L' età maggiore si stabilisce per l' uno, e l' altro sesso agli anni diciotto compiti.

§. 26. I Cherici, ed i Ministri dell' Altare possono accusare tutte le volte, che dal delitto abbiano ricevuto offesa, o danno, purchè il delitto non sia di quelli, a cui per le leggi è stata inflitta la pena di morte, e per cui è loro vietato l' accusare dal diritto Canonico.

§. 27. Quei, che per difetto di età, o per vizio di mente non potranno avere giusta, e retta cognizione delle cose, come sono gli impuberi, ed i minori, gli stupidi, ed i furiosi non possono accusare, ma in di loro vece potranno accusare i di loro tutori, e curatori, o i di loro parenti consanguinei fino al quarto grado, come fu detto al mentovato paragrafo vigesimosecondo.

§. 28. Ma se tutte le anzidette persone comprese nell' antecedente paragrafo fossero prive di Padre, o di tutore o curatore, siccome per la loro debolezza, ed imbecillità potrebbero esser vittima de' malvagi, così ricevendo offesa o danno, concedesi il diritto di accusare in di loro vece all' Avvocato della Corona, ancorchè si tratti di delitto non qualificato.

§. 29. Non potranno gli ascendenti produrre formale accusa contro i proprj discendenti come neppur questi contro di quelli, ma in caso di rispettivo delitto sarà loro permesso di ricorrere al Magistrato per essere punito il reo giusta la particolare maniera stabilita nel Codice di procedura.

§. 30. Il Marito non potrà accusare la Moglie salvochè ne' delitti di adulterio, di parto supposto, di veleno, di fuga anche tentata, o di altro delitto commesso contro la di lui persona; come del pari non potra la moglie accusare il marito, se non ne' casi di lenocinio, di passaggio a secondo matrimonio vivente la stessa, o di altro attentato fatto alla di lei persona.

§. 31. Non potranno accusare tutti coloro, che a proporre la di loro accusa incontreranno l' ostacolo della prescrizione, come sarà detto a suo luogo nel titolo del modo, con cui si estinguono i delitti, e le azioni criminali.

§. 32. Prodotta l' accusa da chi ha sofferto l' offesa, o il danno, o da' suoi eredi, o dai tutori, e curatori, o dal consanguineo di grado più prossimo, tutti gli altri, che vi potrebbero essere ammessi sussidiariamente non potranno accusare.

§. 33. Similmente non potranno essi accusare, qualora ne' delitti non qualificati, chi abbia ricevuto l' offesa, o il danno del commesso delitto abbia espessamente renunziato al diritto di accusare, o liticesso all' accusa proposta, salvochè l' offesa attccasse non solo direttamente l' offeso, ma pure

i suoi parenti, come accaderebbe in un delitto, che fa ingiuria a tutta la famiglia, ed alle persone dello stesso cognome; poichè in somigliante caso è permesso ai medesimi accusare infino al quarto grado giusta il paragrafo vigesimo secondo.

§. 34. L'espressa renunzia, o liticessione dell' erede dell' offeso, e de' tutori, e curatori non pregiudica al dritto de' parenti, i quali, malgrado suddetta renunzia, o liticessione espressa, potranno sempre accusare, salvochè l' espressa renunzia sia stata fatta dal Padre per il delitto commesso a danno del di lui figlio, o figlia, pupilli, o minori; nel qual caso non è permesso a' parenti de' pupilli, o minori di proporre l' accusa ove non sia di quei delitti che a seconda dell' antecedente paragrafo recano ingiuria ai medesimi, e nei quali possono accusare.

§. 35. Qualora la parte offesa non avrà fatto espressa renunzia, o liticessione a vantaggio del Reo, ma è rimasta unicamente in silenzio, potranno i parenti nel determinato grado, dopo due mesi del trascorso silenzio, da contarsi dalla scienza del commesso delitto non essendo ancor compito il termine della prescrizione, produrre la di loro accusa: lo stesso procede nella persona dell' Erede, che potrà accusare tutte le volte, che non siavi espressa renunzia, o liticessione del testatore, o che non siavi ostacolo di prescrizione.

§. 36. Nei delitti qualificati di cui ne fù fatta espressa menzione nel paragrafo 22. qualunque

renunzia di parte del dritto di accusare, o liticessione all' accusa proposta, non pregiudica al dritto dello Avvocato della Corona, il quale deve per sua speciale incumbenza sempre proporre la sua accusa, o continuare il giudizio dell' accusa proposta sino alla finale sentenza, o della condanna o dell' assoluzione del Reo.

§. 37. Ed in questa sorte di delitti sebbene l' interessato non voglia unirsi con l'Avvocato del Rè nell' accusa, o intenda renunziare al suo dritto; pure sarà sempre tenuto a fare la sua asserzione circa al delitto seguito, riferendone le circostanze per delucidazione della verità; al che negandosi potrà essere in ogni maniera costretto con la forza giudiziaria ad istanza dell' Avvocato della Corona, o per Officio del Giudice, anche con la carcerazione.

TITOLO III.

DELLE PERSONE, CHE POSSONO DELINQUERE, ED ESSERE ACCUSATE PER DELITTO.

§. 38. Tutti coloro, che possono avere cognizione di ciò che fanno, ed hanno volontà capace a potervisi determinare con libertà, tanto se siano uomini, quanto se siano donne, tutti possono delinquere.

§. 39. Quanto è maggiore la di loro cognizio-

ne, e più libera la di loro volontà, possono essi maggiormente delinquere.

§. 40. In conseguenza delle anzidette stabilite regole, più delinquono coloro, che violano le leggi a sangue freddo, e con matura riflessione, che quelli i quali, violandole, siano agitati da violenta passione.

§. 41. Commettono delitto anche coloro, i quali fanno un' azione criminosa malvolentieri, vale a dire contro la propria volontà, come sarebbe un Giudice, che per umani riguardi proferisse una sentenza ingiusta, o qualunque altro che per timore di qualche male uccidesse un innocente.

§. 42. Gli ubbriachi, comecchè non commetessero delitto nell' atto, lo commettono però nella causa; tuttavia è da destinguersi colui, che si ubbriaca per qualche volta, o non sapendo le forze del vino, o del suo stomaco, da colui, che si ubbriaca abitualmente: delinque assai più nella causa quest' ultimo, che il primo.

§. 43. Per ubbriaco s' intende quello, che mediante il vino, o qualunque altro spiritoso liquore, qualunque ne sia la quantità, che esso ne beve perde l' uso della ragione, onde colui che beve molto vino, o altri spiritosi liquori, ma che intanto conserva la tranquillità della sua mente, non dicesi ubbriaco nel senso della legge.

§. 44. Commettono delitto tutti coloro, che trasportati da passione fanno un azione illecita, come sono quelli, che trovansi eccitati dall' ira, dall'

amore, dalla gelosia, o da altro violento affetto, e che diconsi delinquere in primo moto, comecchè possano essere in qualche modo scusabili, e meno punibili.

§. 45. Li muti, li sordi, li storpj, gl' infermi, ed i vecchi essendo sani di mente, sono capaci di delinquere: potrebbero però essere talvolta scusabili, e meno punibili, qualora alla commissione del delitto vi abbia influito il proprio difetto.

§. 46. Dopo l' età di anni dieci, tanto l' uomo quanto la donna possono delinquere, salvochè non fossero sani di mente, come sarà detto in appresso.

§. 47. Nel considerarsi la capacità di delinquere dopo gli anni dieci sino agli anni diciotto, tempo in cui si è stabilita l' età maggiore, deesi sempre tener conto degli anni del delinquente, dovendosi considerare più malizia nell' età, che più avvicinasi all' età maggiore di anni diciotto, e meno malizia in quella, che più si appressa agli anni dieci.

§. 48. I furiosi, ed i mentecatti, o sia coloro, che per vizio di mente hanno perduto l' uso della ragione o freneticando, o rimanendo stupidi, comprendendosi entrambi sotto il nome di pazzi, non sono capaci di delinquere.

§. 49. I pazzi, che avranno dei lucidi intervalli, potendo in certi periodi della loro vita far uso della propria ragione, possono in tali perio-

di di lucidezza commettere delitti, con riportarne la debita imputazione.

§. 50. Tutte le volte, che sarà dubbio, se colui, che ha commesso il delitto era pazzo nell' atto di commetterlo, deesi sempre ricorrere all' esame dello stato antecedente, e più prossimo al delitto, e qualora si conoscerà d' essere stato pazzo, dovranno i Giudici decidere per la pazzia, e considerare il supposto reo incapace di delinquere; qualora però sia stato di sana mente debbono presumere, che lo sia stato pure al momento del delitto, ed in tal guisa dichiararlo reo del delitto commesso.

§. 51. Tutte le anzidette persone possono delinquere o come principali, o come complici, o come fautori, e cooperatori di un delitto.

§. 52. Saranno reputati complici di un delitto coloro, che resteranno convinti di avere dolosamente preparata, o agevolata l' illecita azione apprestando armi, e soccorso ai rei principali per farla seguire, o concorrendo con detti rei in qualunque maniera.

§. 53. Quelli, che con doni, promesse, minacce, abuso d' autorità, o di potere, con macchinazioni, o artifizj colpevoli avranno eccitato all' illecita azione, o date istruzioni di commetterla, delinquono come complici.

§. 54. Li complici, fautori, e cooperatori di un delitto premeditato, che con dolo avranno fatto eseguire la illecita azione, delinquono come

rei principali, tutte le volte, che sia provata in essi la premeditazione di cospirare allo stesso oggetto.

§. 55. Se negli anzidetti complici fautori, e cooperatori non vi fosse premeditazione alcuna, ma per una combinazione di circostanze accidentali si trovassero in istato di apprestare ajuto, e soccorso ai rei principali, ognuno di essi complici delinque per quel delitto, che nella circostanza avrà commesso, e che unicamente gli si potrà imputare senza, che sia tenuto a rispondere dell' altrui fatto, e di tutto il successo.

§. 56. Chi può impedire un delitto, ed omette di farlo non è propriamente complice del delitto; ma mancando ad un dovere di umanità, sarà reo unicamente di pena correzionale.

§. 57. Se colui però, che potrà inpedire il delitto sarà uno di quelli, che per particolare dovere sarà tenuto ad impedirlo, come il Padre verso il figlio, il marito verso la moglie, un superiore verso un inferiore, o che il delitto sia di quelli, per cui avrà obbligazione di rivelare; in tutti questi casi sarà come complice considerato, e verrà punito dalle leggi di questo Codice.

§. 57. I nottambuli, o sia quelli, che agiscono, e camminano di notte dormendo, in tale stato considerati non sono capaci di delinquere: possono però essere tenuti talvolta per colpa usata preventivamente, come sarà disposto al titolo de' quasi delitti.

§. 58. Quelli, che per le surriferite disposizioni sono stati dichiarati capaci di delinquere, o come principali, e come complici possono tutti essere accusati per delitto innanzi il competente Magistrato per essere puniti a norma delle leggi.

TITOLO IV.

DELLE PENE

Gradazione delle Pene

§. 60. 1. La Morte

2. La reclusione a perpetuità, o sia durante la vita naturale in una Camera serrata di un Castello di un' Isola adjacente, o del Regno.

3. Li lavori pubblici forzati a perpetuità.

4. La reclusione a perpetuità in un Castello d' un Isola adjacente alla Sicilia.

5. La reclusione a perpetuità in un Castello del Regno.

6. La perpetua relegazione.

7. Il perpetuo esilio da tutto il Regno o da parte di esso.

8. I lavori pubblici forzati a tempo.

9. La reclusione in un castello a tempo.

10. La relegazione a tempo.

11. L' esilio da tutto il regno, o da una parte di esso a tempo.

12. L'esilio dall'abitazione del Reo e suo territorio a tempo.

13. La reclusione nelle carceri a tempo.

14. La reclusione nella Casa di correzione a tempo.

15. La frusta.

16. La berlina.

17. L'ammenda.

§. 61. Nell'anzidetta gradazione non si comprende la confiscazione dei beni del reo, nè di quelli strumenti, che hanno servito di mezzi alla commissione del delitto, poichè la prima specie di confiscazione, sarà sempre unita con altre pene, e sarà unicamente inflitta per alcuni pochi delitti, di cui si farà espressa menzione nelle disposizioni di questo Codice, e la seconda specie sarà inflitta in ogni delitto restando, sempre confiscati gl' istrumenti, con i quali il delitto è stato commesso.

Spegazione delle pene surriferite secondo la detta gradazione.

§. 62. La pena di morte sarà eseguita generalmente col taglio della testa: allorchè però il delitto, per cui la pena di morte è stata inflitta, sarà di quelli infamanti verrà allora eseguita con la forca con varj, e più imponenti apparati a misura del delitto.

§. 61. La reclusione in una camera serrata di

un castello di un' Isola o del Regno a vita importa, che il Reo non potrà aver commercio, o compagnia con alcuna persona, anche parente, tolte quelle destinate al servigio del luógo, nè potrà, durante la sua vita naturale, uscirne giammai, dovendovi sempre restar chiuso.

§. 64. La condanna ai lavori pubblici forzati a perpetuità importa di essere il reo destinato, durante la sua vita, a sostenere i travagli più penosi nella costruzione, e rifazione delle pubbliche strade, e de' pubblici edifizj, ed altri servizj, ai quali sarà destinato dal competente superiore, portando la catena al piede sotto la vigilanza delle truppe designate per la custodia di tal sorte di rei.

§. 65. La reclusione a vita in un Castello di un' Isola adjacente, o del Regno importa la detenzione del reo nello stesso Castello, ma colla facoltà di poter camminare nell' intero circuito di esso.

§. 66. La relegazione a perpetuità importa la detenzione del reo in un' Isola adjacente del Regno, o in qualunque altro luogo determinato del Regno durante la vita naturale.

§. 67. Il perpetuo esilio da tutto il Regno, o da una parte di esso importa il non potere il reo esiliato, durante il tempo della sua vita, entrare nel Regno, o in qualunque altra parte di esso, da cui è stato escluso..

§. 68. I lavori pubblici forzati a tempo desti-

nano il reo, alla costruzione, e rifazione delle pubbliche strade, e tutt' altro, come al §. 64., ma durante il tempo determinato, il quale trascorso, dovrà tosto il reo esser messo in libertà.

§. 69. La relegazione a tempo importa la detenzione del reo, come al §. 65., il quale finito, dovrà il reo esser posto in libertà.

§. 70. La reclusione in un Castello a tempo importa la detenzione del Reo giusta il §. 65. per un tempo determinato.

§. 71. L'esilio per un certo tempo importa l' esclusione, e l' allontanamento dal luogo, che gli è stato interdetto fino al termine stabilito.

§. 72. La reclusione nelle Carceri importa l' esser chiuso nella casa di forza destinata a tal uopo dal Governo, ed indicata dal supremo Magistrato, la quale reclusione non potrà oltrapassare il giro di un anno.

§. 73. La reclusione a tempo nella casa di Correzione, o in altra casa, che ne farà le veci, ha luogo tutte le volte, che sono condannati coloro, che hanno commesso delitto dopo gli anni dieci, ed infra gli anni diciotto.

§. 74. La frusta consiste nel far girare il reo per la Città, ove è stato commesso il delitto, e per le strade, che saranno indicate dal Capo della Polizia, portando sospeso al collo un Cartello, in cui deesi notare il di lui nome, e cognome, l' età, ed il mestiere, che esercita, il commesso delitto, e la pena, che si ha meritata, potendo

anche soffrire delle percosse sulle spalle non più di quaranta, la quale pena può essere unita ad altra pena maggiore, che pure verrà notata nel Cartello.

§. 75. La Berlina consiste nell'essere il reo esposto per un certo tempo, che non sia più di tre ore, nè meno di un'ora, in una pubblica piazza, o in altro luogo pubblico agli sguardi del popolo, tenendo pendente al collo un Cartello esprimente in grandi caratteri il suo nome, e cognome, la sua professione, la sua età, il suo domicilio, la pena, e la cagione di essa. Questa pena può similmente essere unita ad altra pena maggiore, che sarà pure notata nel Cartello.

§. 76. L'ammenda non è altro, che una pena pecuniaria più, o meno a proporzione del delitto, da soddisfarsi dal reo, il quale, non soddisfacendola, sarà rinchiuso nelle Carceri da due mesi sino ad un anno, dopo il qual tempo, addimostrandosi la sua insolvibilità, sarà posto in libertà.

§. 77. La confiscazione de' beni importa l' incamerazione de' beni del reo a pro della Nazione in quei casi, che saranno determinati per le leggi del presente Codice, salvi i dritti de' creditori, ed i necessarj alimenti, che devonsi apprestare al reo, qualora non gli sarà inflitta pena di morte, e salva la legittima dovuta ai figli, anche in caso di morte del reo, in quella quantità, che sarà stabitita nel Codice Civile.

§. 78. La confiscazione degl' istrumenti del de-

litto importa l' occupazione delle armi, o di altri mezzi, di cui il reo si è servito per commettere il delitto, la quale confiscazione di suddetti istrumenti, secondo fu detto, procede in tutti i delitti, e si farà a pro del comune, ove è stato il delitto commesso.

§. 79. Tutte le anzidette pene saranno applicabili non che agli uomini, ma pure alle donne, esclusa la pena della frusta, a cui non saranno soggette, e quella de' lavori pubblici forzati, che sarà commutata in pena di reclusione per lo stesso tempo.

§. 80. Similmente non saranno soggetti alla berlina, alla frusta, ed ai lavori pubblici forzati gli Ecclesiastici, i Pari, i Membri della Camera de' comuni, i Magistrati, e tutte quelle persone, che saranno decorate di laurea dottorale, o che avranno privilegio di Causidico, o di Notajo; o una rendita di ·· 7 50. annuali; per le quali la berlina sarà commutata in sei mesi, e la frusta in un anno di castello, o relegazione in un' Isola: qualora però la berlina, e la frusta saranno unite ad altra pena, la pena che vi sarà unita verrà accresciuta per il detto tempo, ed i lavori pubblici forzati saranno commutati con la reclusione in un castello per lo stesso tempo.

Pene di propria natura infamanti.

§. 81.

1. La morte eseguita con la forca.
2. La condanna ai lavori pubblici forzati a vita, o per un certo tempo.

3. La frusta.
4. La berlina.

§. 82. Le suddette pene infameranno unicamente il reo, non mai i membri della di lui famiglia.

§. 83. Il reo reso infame perderà ogni fiducia nella sua persona, onde non potrà fare testimonianza, salvochè per somministrare degl' indizj, nè potrà dare alcuna perizia; perderà del pari i dritti di Cittadino; e qualora sia stato condannato ai lavori pubblici forzati, resterà ancor privo de' dritti di famiglia durante la pena.

§. 84. Per dritti di Cittadino s' intendono tutti quei dritti, che può avere un Siciliano, non solo come membro di un Comune, ma pure come Individuo della Nazione Siciliana; onde in essi si comprendono il dritto di voto, di elezione, e di eleggibilità tanto per le Camere del Parlamento, quanto per i Civici Consigli; il dritto di aspirare a cariche sì amministrative, che giudiziarie, ed a qualunque altro officio pubblico.

§. 85. I dritti di famiglia consistono nella facoltà di far testamento, di stipolare de' Contratti, e di esser Tutore, ed Amministratore de' proprj figli. Cotali dritti non si perdono mai, tolto in quei casi, in cui particolarmente sarà prescritto per le disposizioni di questo Codice.

Pene, che possono essere infamanti a misura della qualità del delitto.

§. 86. 1. La morte.

2. La reclusione a vita in una Camera serrata di un Castello del Regno, o di un' Isola adjacente.

3. La reclusione a vita in un Castello di un' Isola adjacente.

4. La reclusione a vita in un Castello del Regno.

5. La perpetua relegazione.

6. L' esilio a vita da tutto il Regno, o parte di esso.

Le suddette pene qualora porteranno infamia, infameranno come sopra unicamente il Reo, e non mai i membri di sua famiglia.

Pene non infamanti.

§. 87. 1. La morte eseguita col taglio della testa.

2. La reclusione in un Castello per un certo tempo.

3. La relegazione per un tempo determinato.

4. L' esilio da tutto il Regno, o da una parte di esso per un tempo determinato.

5. L' esilio dal luogo dell' abitazione del Reo, e suo territorio per un tempo determinato.

6. La reclusione nelle Carceri, per un certo tempo.

7. La reclusione nella Casa di correzione per un certo tempo.

8. L'ammenda, o sia pena pecuniaria.

Alcune delle anzidette pene sono proprie del Codice di Polizia.

Continuazione del titolo delle pene.

§. 88. Se molti commetteranno un delitto, che meriti pena di morte, e s' ignori per mano di chi sia stato il mentovato delitto commesso, non sarà alcuno di essi condannato alla pena di morte, ma saranno tutti puniti con la pena, che immediatamente succede a quella di morte, giusta l' esposta gradazione al §. 60.

Nel caso che la legge infligga ugualmente pena di morte contro molti complici di un delitto; se questi per lo meno eccedono il numero di quattro, debbonsi allora condannare alla pena di morte i soli capi, ed autori del delitto, e gli altri complici alla pena immediata a quella di morte.

§. 89. Se alcuno sia reo di più delitti, ma che ognuno di essi non meriti pena di morte, non si possono suddetti delitti ancorchè moltiplici cumulare, per quanto si possa infliggere la pena di morte, ma dovrà in tale caso infliggersi il maximum della pena, che compete al delitto più grave, che il colpevole abbia commesso.

§. 90. Tutti coloro, che saranno condannati a pena di morte, non potranno dopo la sentenza far

testamentaria disposizione, nè alcun atto pubblico, o privato, che possa aver valore; ma pubblicata la suddetta sentenza s' apre la successione a pro di coloro, che sono chiamati a succedervi per dritto civile, quante volte con la pena di morte non vi sia unita la confiscazione de' beni.

§. 91. Se una donna condannata a pena di morte si troverà gravida, sarà allora sospesa l' esecuzione della sentenza, e sarà eseguita dopo 40. giorni, che sarà disgravata.

§. 92. La pena di morte sarà eseguita in quel paese destinato dal Magistrato, ed in quella piazza indicata dal Capo della Polizia.

§. 93. Eseguita la pena di morte o col taglio della testa, o colla forca, i cadaveri de' rei giustiziati saranno rimessi alle di loro famiglie, qualora li reclameranno per farli sepellire senza alcuna pompa funerale, il che però sarà proibito, quando la sentenza di lor condanna, abbia prescritto altrimenti con ordinare o l' abbruciamento di detti cadaveri, o la divisione de' di loro membri.

§. 94. Tutte le sentenze, che porteranno la pena di morte, o de' lavori pubblici forzati a vita, della perpetua reclusione in un Castello, della perpetua relegazione, o del perpetuo esilio, saranno ridotte in stampa, e poi affissate nell' Aula del Magistrato, che avrà proferite le sentenze, e nel Capo luogo del distretto.

§. 95. Tutti quei, che saranno condannati a

pene perpetue, saranno privati de' dritti di Cittadino, e de' dritti di famiglia dal momento della proferita sentenza, in forza della quale sia accaduta la di loro condanna; ed in riguardo ai di loro beni, sarà dal Magistrato eletto un Curatore per amministrarli, preferendosi in detta elezione i figli maggiori de' condannati, ed in difetto di essi i di loro parenti sino al quarto grado; dovendosi in tal caso somministrare la metà dell'usufrutto al Reo, e cedere l' altra medietà a vantaggio dell'immediato successore; se però il riferito usufrutto è così tenue, che appena basta per i necessarj alimenti del condannato, allora deesi tutto contribuire al medesimo.

§. 96. Quelli però, che saranno condannati ai lavori pubblici forzati a vita, o in camera serrata di un Castello a vita, o coloro, che per effetto di commutazione di pena in vece de' lavori pubblici forzati saranno riuchiusi in un Castello a vita, perderanno i loro beni dal momento della proferita sentenza, e saranno suddetti beni trasmessi ai legittimi successori, i quali saranno tenuti a prestare i necessarj alimenti agli anzidetti condannati in quella somma, che verrà tassata dal Magistrato.

§. 97. Quelli che saranno condannati ad una pena temporanea, goderanno di tutti i frutti del loro patrimonio, commettendone la cura a chi loro piacerà, durante il tempo della pena, e potranno fare de' contratti, e disporre de' loro beni in [illegible]za di ultima volontà.

§. 98. I condannati a qualunque pena essendo poveri saranno mantenuti dalla Nazione, finchè dura la loro condanna.

§. 99. Chi commetterà un delitto, e si proverà di essere stato pazzo nel commetterlo, e tale sia stato dichiarato per sentenza, sarà allora rinchiuso colla catena al piede in una Camera dell' edifizio destinato per i pazzi a titolo di custodia, e non potrà uscire da quel luogo, se pria non renderà manifesto, che abbia racquistato l' uso della ragione, dandone prove evidenti al Magistrato.

§. 100. Quelli, che commettono delitto nello stato di ubbriachezza, devono subir la pena, che in virtù di queste leggi s' infligge a coloro, che in quella tale specie di delitto delinquono col minimo grado di dolo.

§. 101. Coloro, che sono infra l' età di anni sedici, e sopra gli anni dieci, facendo de' delitti, devono soffrire una pena, che sarà loro inflitta per modo di correzione, che non ecceda la reclusione di anni dieci per quei delitti punibili con pena di morte, o con pene perpetue, e per quei delitti punibili con pena temporanea, che non ecceda la reclusione di anni cinque; se sono oltre gli anni sedici, ed infra gli anni diciotto, sarà loro inflitta quella pena; che viene immediatamente dopo quella, che avvrebbero meritato, se fossero stati maggiori, salvo se si trattasse di delitto di Parricidio, o di lesa Maestà, o contro la costituzione, in cui saranno considerati come maggiori.

§. 102. Se un reo condannato a perpetuità in un dato luogo scapperà dal luogo della sua pena, o esiliato a perpetuità tornerà nel luogo interdetto, sarà la pena esacerbata di un grado per lo spazio di anni tre, dopo il qual tempo terminerà a subire la stessa pena: così se egli sia stato condannato in un castello, sarà messo a' lavori pubblici forzati per il tempo surriferito; e se trovandosi esiliato tornerà nel luogo proibito, sarà relegato in un' Isola per il detto tempo; e se sia stato condannato a' lavori pubblici forzati, sarà per il cennato spazio di anni tre detenuto in una camera serrata di un Castello.

§. 103. Se il reo condannato ad un certo tempo in un dato luogo scapperà dal luogo della sua pena, o esiliato per un certo tempo verrà al luogo proibito, sarà allora il tempo del resto della pena accresciuto di un terzo, come, se sarà stato condannato in un' Isola per quattro anni, e dopo un anno scapperà dall' Isola anzidetta, dovrà egli dimorarvi altri quattro anni.

§. 104. Coloro, che sono stati condannati ai lavori pubblici forzati, durante il tempo della loro vita, arrivati all' età di anni 70. compiti, sarà loro commutata la pena surriferita colla reclusione in un Castello.

§. 105. Similmente quei rei, che per la natura del di loro delitto a mente delle leggi, dovrebbero esser connandati a' lavori pubblici forzati, se essi avranno la suddetta età di anni 70. compi-

ti, sera allora la sudetta pena commutata con quella della reclusione in un Castello.

§. 106. Quelli, che saranno complici di un delitto subiranno la stessa pena, che gl' Autori dello stesso delitto, qualora vi abbiano concorso con premeditazione: se pero la loro complicita sarà fortuita, e senza premeditazione allora subiranno quella pena che è corrispondente al particolare loro delitto.

§. 107. Tutti coloro, che saranno condannati a pene afflittive di corpo, o ammenda, o qualunque siasi altra pena, saranno del pari condannati alla rifazione del danno commesso per il di loro delitto, ed al rifacimento delle spese a prò della parte offesa.

§. 108. I complici di un delitto saranno tenuti per l' anzidetto, danno, e spese solidalmente.

§. 109. La rifazione del danno, e spese dovrà dedursi dal Patrimonio del debitore, anche con prelazione all' ammenda, qualora il Patrimonio anzidetto non bastasse al soddisfacimento di tutte le anzidette cose.

§. 110. Non ristorando il reo i surriferiti danni, e spese, sarà rinchiuso nelle carceri da tre mesi sino a due anni; ed indi, addimostrando la sua insolvibilità, sarà escarcerato; ma se mai col tratto del tempo arriverà in istato di poter soddisfare i debiti anzidetti, sarà sempre tenuto alla soddisfazione de' medesimi.

§. 111. Molti complici condannati a pena pecu-

niaria, o sia ammenda, saranno tenuti solidalmente al pagamento di essa.

§. 112. Nessun cittadino Siciliano potrà essere punito, se non in virtù di una legge stabilita, e promulgata antecedentemente al delitto, ed applicata legalmente.

§. 113. Nessuna condanna, che presenti un pubblico spettacolo potrà mettersi in esecuzione ne' giorni di feste Religiose, o Nazionali, o di gala di Corte.

CAPITOLO UNICO.

Delle pene della recidiva, e della tentativa del delitto.

§. 114. La recidiva, par la quale s'intende la commissione dello stesso delitto accaduto dietro la condanna, o dopo la esecuzione della pena, o mentre il reo trovasi nelle forze della giustizia, sarà punita col *Maximum* della pena inflitta a quel tale delitto: ma essendo la detta recidiva commessa col massimo grado di dolo, sarà allora esacerbata con la frusta, e con la berlina, e con qualche ammenda da dieci sino a cento onze.

§. 115. La tentativa di un delitto manifestata con atti esterni, come fu detto al titolo del delitto §. 12. e che non abbia prodotto alcun effetto per circostanze fortuite indipendenti dalla volontà del colpevole, qualora il delitto fosse se

guito, e portasse la pena di morte, sarà allora la detta tentativa punita colla reclusione di 15. a 20. anni in un Castello, o colla pena de' lavori pubblici forzati per lo stesso tempo: Se però il delitto purseguito portasse pena perpetua, sarà la tentativa punita colla pena di 10. a 15. anni della stessa natura. Se la tentativa fosse di un delitto, che eseguito portasse la pena temporanea, sarà allora la stessa punita colla mettà del tempo dell' intera pena stabilita per il delitto consumato; e se finalmente la tentativa fosse di un delitto, che consumato porterebbe la pena della frusta, o della Berlina, sarà la tentativa punita colla sospensione de' dritti civici di tre anni sino a sette.

§. 116. Le accennate regole prescritte inriguardo alla tentativa di un delitto, avranno sempre luogo accettuati quei casi particolari, in cui per le disposizioni del presente Codice sarà fatta qualcheeccezione.

TITOLO V.

DEI MODI, CON CUI IL DELITTO SI ESTINGUE.

I modi, con cui il delitto si estingue sono.

1. La grazia accordata dal Re.
2. La litiecessione della parte offesa.
3. La prescrizione.
4. La morte del reo.

5. L'esecuzione della sentenza.

CAPO I.

Della grazia del Re.

§. 117. La grazia del Re consiste nell' esercizio della di lui clemenza, o con assolvere totalmente il reo dalla pena inflitta dalla sentenza, o col commutare, o minorare la stessa.

§. 118. Tutte le volte, che nell' esecuzione della sentenza vi sarà interesse di parte offesa, per concedersi la grazia del Re, ed essere operativa, fa di mestieri, che siavi per l' avanti la cessione dell' interessato.

§. 119. Trattandosi di delitto contro la Costituzione, o di eccessi de' Magistrati contro i membri del Parlamento, o delle due Camere a tenore del Cap. 16. §. 1. 2. del potere legislativo, non potrà il Re far grazie, ed impedire l' esecuzione delle sentenze, toltochè se la grazia sarà richiesta dalle due Camere del Parlamento.

§. 120. Se la pena, da cui il reo è stato assoluto, sia di sua natura infamante, malgrado, che lo stesso restasse dalla detta pena liberato in virtù della grazia ottenuta, pure non potrà esercitare i dritti di Cittadino, il di cui esercizio ricerca fiducia, ed onestà nella di lui persona; potrà egli però esercitare i soli dritti di famiglia. Ma se dopo il corso di anni dieci, da contarsi

dalla grazia ottenuta, con fede autentica del Magistrato della polizia addimostrasse la sua buona, e proba condotta, potrà allora essere ammesso dal Magistrato ordinario di prima istanza con cognizione di causa al godimento de' riferiti dritti di Cittadino.

§. 121. Se la pena non sia di sua natura infamante, ma di quelle, che lo possono essere; qualora le circostanze indicate dalle leggi lo ricercano, il reo assoluto per la grazia del Re è restituito non che ai dritti di famiglia, ma pure a quelli di Cittadino.

§. 122. In quei delitti, nei quali oltre la pena afflittiva è stata del pari prescritta la confisca[illegible]one de' beni, siccome la riferita confiscazione torn[illegible] vantaggio della Nazione, così può il Principe con [illegible]razia restituire al Reo i beni confiscati, qualora vi [illegible]ente il Parlamento, che rappresenta la Nazione.

§. 123. Nel caso della restituzione de' [illegible] confiscati non si debbono mai restituire i frutti maturati, e percepiti dalla Nazione dopo la sentenza di condanna del reo, e pria della grazia ottenuta.

§. 124 Se il reo avrà ottenuto i beni confiscati nella indicata maniera del §. 122. sarà sempre lo stesso tenuto al pagamento de' debiti, che su de' medesimi beni debbonsi soddisfare, toltine quei pesi che sonosi maturati in tempo della confiscazione; e che sono dovuti sopra i frutti percepiti dalla Na-

zione, che restano a carico della medesima per corrisponderli sopra li frutti surriferiti.

§. 125. Se la sentenza, che infligge la pena rende il reo incapace di acquisto, e tutto ciò, che gli è pervenuto dopo la sentenza, trovando in esso l' incapacità, si è devoluto a chi propriamente dopo di lui si appartiene, non potrà il mentovato reo per mezzo della grazia mai più acquistarlo, ma potrà fare acquisto di quello, che gli perverrà dopo la grazia ottenuta.

§. 126. La grazia del Principe sarà debitamente accordata tutte le volte, che vi concorreranno le circostanze accennate ne' precedenti paragrafi, e qualora dal reo sarà enunciata la verità; se però sarà enarrato il falso, la grazia dicesi orretiziamente ottenuta, ed il Magistrato esecutore della sentenza potrà consultare il decreto d' indulgenza del Re caduto su del falso esposto.

CAPO II.

Della liticessione.

§. 127. Allorchè il delitto sia di quelli non qualificati, ed in cui unicamente può accusare la parte offesa, come al Tit. 2. delle persone, che possono accusare, la liticessione della parte offesa estingue il delitto, impedendo e la compilazione del processo, e la pronunziazione della sentenza, qualora il reo si contenta di profittare di suddetta liticessione.

e

§. 128. Se il delitto sia di quelli, che portano la pena d' infamia, e privano il reo de' dritti di Cittadino, non potrà lo stesso, avvalendosi di suddetta liticessione, essere ammesso all' esercizio de' mentovati dritti, se non sarà riconosciuta la di lui innocenza per la sentenza del Magistrato.

§. 129. Potrà il reo malgrado la suddivisata liticessione proseguire il cominciato criminale giudizio innanti il competente Magistrato per insino alla finale sentenza o della sua condanna, o della sua assoluzione in quella maniera, che sarà divisata nel Codice di procedura; e qualora sarà dichiarato innocente, sarà ammesso all' esercizio di tutti i dritti di Cittadino; essendo però dichiarato reo, subirà la pena inflitta dalla sentenza, nè potrà in alcun modo profittare della detta liticessione.

CAPO III.

Della Prescrizione.

§. 130. La prescrizione è quel corso di tempo stabilito dalla legge da contarsi dal giorno del commesso delitto, con la quale viene abolito il delitto, tanto per la sua persecuzione, quanto per la pena qualunque siasi, basta che non sia stata proferita sentenza.

§. 131. Tutte le volte, che trattasi di un delitto qualificato non ancor dedotto in giudizio, la prescrizione si formerà compito il corso di anni venti.

§. 132. Se il delitto sia non qualificato la prescrizione sarà di anni dieci.

§. 133. Se il delitto è commesso da un Magistrato per ragion di Magistratura la prescrizione sarà di due anni.

§. 134. Se si tratta di un delitto, che per il Codice di polizia merita pena correzionale, o di un quasi delitto, la prescrizione sarà di un anno.

§. 135. Se il delitto è stato dedotto in giudizio, e non ancor proferita la sentenza, sarà allora il tempo della prescrizione anzidetta accresciuto di metà, come se si trattasse di un delitto qualificato, la prescrizione sarà compita dopo il giro di trent' anni, da contarsi dall' ultimo atto giudiziario qualunque siasi, e così successivamente degli altri delitti.

§. 136. Non corre prescrizione a favore del reo di furto, allorchè si troverà presso lo stesso la roba identifica derubata, potendosi in tal circostanza sempre procedere criminalmente per l' acquisto, e consecuzione della medesima.

§. 137. Parimenti non corre prescrizione contro della sentenza, qualunque sia la qualità del delitto, su di cui la stessa è caduta, potendosi sempre mandare ad esecuzione, malgrado qualunque tempo trascorso dopo la proferita sentenza.

CAPO IV.

Della morte del reo.

§. 138. La morte del reo può accadere o prima della sentenza, o dopo che la stessa è stata proferita, ma avanti d' esser mandata ad esecuzione, e può accadere o naturalmente, o procacciata da lui stesso, in tutti questi casi si estingue il delitto in riguardo alla pena.

§. 139. Qualora però la morte del reo succede naturalmente, o per suicidio avanti di esser proferita la sentenza, quantunque resti abolita ogni criminal processura per conto della pena anzidetta, pure gl' interessati per ciò, che riguarda l' effetto Civile, potranno continuare il giudizio sino alla finale sentenza per ottenere dal patrimonio del defunto la riparazione del danno; e qualora non siavi o erede, o persona, che lo rappresenti, si darà un Curatore alla di lui eredità per difenderla.

§. 140. Non sarà parimente proibito agli eredi del reo defunto avanti la sentenza di continuare il giudizio criminale, ad oggetto di ottenere la dichiarazione della di lui innocenza.

§. 141. Se il reo morirà naturalmente, o per suicidio, dopo che è stata pronunciata la sentenza, ma pria di essere eseguita, comecchè la morte estingue il delitto, e la pena personale, e per questo riguardo rimane ineseguita la sentenza; pure dovrà la sentenza surriferita mandarsi ad ese-

cuzione per tutto il resto, che la medesima prescrive, eseguendosi a questo riguardo quanto le leggi stabiliscono.

CAPO V.

Della esecuzione della sentenza.

§. 142. La totale esecuzione della sentenza estingue interamente il delitto.

§. 143. Se la pena, che infligge la sentenza sarà temporanea, una volta eseguita, non potrà il reo nè essere perseguitato, nè mai più accusato, o molestato per lo stesso delitto, per cui è stata eseguita la suddetta sentenza; e se la pena da esso subita non sia stata infamante, sarà perfettamente rimesso non che nei dritti di famiglia, ma pure in quelli di Cittadino, nell' esercizio de' quali non potrà venire da alcuno nè turbato, nè impedito, nè gli si potrà fare alcun rimprovero sul passato, nè essere in verun modo tenuto in disprezzo, finchè continuerà a vivere a norma delle leggi.

§. 144. Se però la pena, che ha il reo espiata sarà infamante, malgrado che lo stesso ritorni dopo la debita esecuzione di detta pena ai dritti di famiglia, tuttavia non è rimesso all' esercizio de' dritti competenti al Cittadino enunciati distintamente al titolo delle pene: se però dopo il giro di anni dieci addimostrasse con fede autentica del Magistrato della polizia di esser vissuto onestamen-

te, ed a norma delle leggi, potrà allora ottenere dal Magistrato con cognizione di causa, di essere rimesso ai dritti sopraccennati.

LIBRO SECONDO

TITOLO PRIMO

Dei delitti contro la Religione in generale.

§. 145. Sebene sia di competenza della Chiesa il punire i delitti contro la Religione, privando i rei di quei vantaggi, che la stessa Religione accorda ai fedeli, pure è della potestà temporale la punizione di somiglianti delitti, tutte le volte, che turbano la pubblica tranquillità, e la pace de' fedeli.

§. 146. Sotto di questo aspetto sono punibili dalla potestà temporale l' Eresia, l' Apostasia, il Sacrilegio, la Bestemmia, la Superstizione, ed altri simili, di cui si tratterà particolarmente in questo titolo.

CAPO I.

Dell' Eresia.

§. 147. L' Eresia, per cui s' intende l' ostinato attaccamento a qualche Dogma condannato per giudizio della Chiesa universale, deve considerarsi nella società come grave delitto, qualora colui, il quale adottando massime così contrarie alla Santa

Religione si dà premura di spargerle, e diffonderle con intenzione maligna pubblicamente, tanto a dire, o nei luoghi pubblici, ove vi ha concorso di più persone, o nelle pubbliche adunanze, procurando di farsi de' proseliti.

§. 148. Coloro, che per la prima volta saranno rei di tale delitto saranno puniti colla relegazione in un' Isola da un anno sino a tre a proporzione del disordine, che essi produrranno, e del grado della loro malizia.

§. 149. Se finita la pena suddetta saranno recidivi, e torneranno a produrre lo stesso disordine, professando pubblicamente, e spargendo nel modo di sopra la di loro eresia, e le di loro massime prave, saranno allora puniti colla reclusione in un Castello da un anno sino a cinque, e se ciò malgrado non saranno suscettibili di riforma, e saranno recidivi per la seconda volta, saranno allora puniti col perpetuo esilio dal Regno.

§. 150. Se colui, che professa l' Eresia, e turba la pubblica tranquillità, non sia nazionale, sarà per la prima volta punito con l' anzidetta pena da uno a tre anni di relegazione, ma se finito il tempo della sopraddetta pena sarà recidivo, e comincerà con sue cattive massime a turbar la tranquillità de' Cittadini sarà esiliato dal Regno come pubblico perturbatore.

CAPO II.

Dell' Apostasia.

§. 151. L'Apostasia, che consiste nel recesso dalla Fede Cattolica sarà punita nell' Apostata, qualora lo stesso turberà la tranquillità dei Cittadini, sovvertendo manifestamente, e con pubblico scandalo le conscienze dei fedeli.

§. 152. Le pene di tale delitto saranno quelle stesse disposte per l' Eresia nel precedente capitolo.

§. 153. I rinnegati, che sono quelli, che rinunciano solennemente alla religione di Gesù Cristo, per abbracciarne un' altra, quante volte abjurano la falsa religione, che hanno abbracciata, e con docilità ritornano alla Religione Cattolica, non saranno molestati; se però vorranno con ostinazione perdurare nella falsa religione, saranno allora esiliati dal Regno, e non potranno rientrarvi, se non quando ritorneranno nel grembo della Chiesa Cattolica.

§. 154. Apellasi similmente Apostasia quel recesso, che fanno i Religiosi, o Religiose, dal loro particolare instituto Monastico, o i Chierici ordinati in sacris, che recedono dalle loro professione per maritarsi. Tale apostasia, essendo di poca ispezione della temporale potestà, sarà punita dai rispettivi Vescovi, e Superiori Ecclesiastici a norma de' sacri Canoni.

CAPO III.

Del Sagrilegio.

§. 155. Il Sacrilegio consiste nella profanazione delle cose sacre in dispregio di Dio, e della Religione.

§. 156. Per cose sacre principalmente s'intendono i Santi Sacramenti, e tutte le altre cose, che con sacri riti sono state addette alla Divinità, come sono le Chiese, i vasi sacri, ed altro, onde sarà considerato come il massimo tra i sacrilegi la profanazione dei santi Sacramenti.

§. 157. Nel valutarsi il delitto del Sacrilegio deesi sopra tutto considerare il grado di malizia del sacrilego, ed il dispregio, che lo stesso intese arrecare alla Religione, il quale altrettanto è più grave, quanto è più pubblico.

§. 158. Il furto de' vasi sacri, e di altre cose sacre, o di cose non sacre, commesso però nel luogo sacro, come che si dica un sacrilegio, pure qualora il ladro non avrà per principale oggetto la profanazione, ed il dispregio della Religione, ma il trarre lucro dal valore di esse cose, sarà meglio trattato al titolo de' furti, ove sarà tenuta in considerazione la qualità aggravante della cosa sacra derubata, o la circostanza del sacro luogo.

§. 159. Se la profanazione delle cose sacre accade per un semplice caso fortuito non sarà riguardata nè come sacrilegio, nè come delitto.

§. 160. La pena del sacrilegio propriamente detto, che s' infligge al sacrilego per la presente disposizione, qualora la profanazione è caduta sopra de' Santi Sacramenti, sarà la frusta, e la reclusione in un Castello di un' Isola da dieci sino a venticinque anni.

§. 161. Se alla profanazione de' Santi Sacramenti vi sarà complicato il furto, la reclusione in un Castello sarà perpetua, precedendovi sempre la frusta.

§. 162. Quando la profanazione è delle Chiese, o de' vasi sacri, o di altra cosa sacra, la pena sarà la berlina da mezzora a due ore, e la relegazione in un' Isola da tre anni sino a dieci.

§. 163. Se alla detta profanazione delle Chiese, o de' vasi sacri, o di altra cosa sacra vi sarà unito il furto, la relegazione suddetta (salve le pene maggiori stabilite al titolo del furto) sarà da sette sino a quindici anni, precedendovi sempre la berlina come sopra.

§. 164. La violazione delle persone Ecclesiastiche, e Religiose è anche un sacrilegio, ma questo delitto sarà considerato, parlandosi degli attentati, o delitti contro le persone, ove si avrà riguardo alla qualità aggravante di esso delitto, per essere stato commesso contro le persone Ecclesiastiche, e Religiose

CAPO IV.

Della Blasfemia.

§. 165. La Blasfemia, o bestemmia consiste in tutto ciò, che empiamente si dice, o si fa contro Dio, o della Santa Vergine, o de' Santi, onde divide i la bestemmia in verbale, e reale; la verbale ha luogo tutte le volte, che con parole, o con iscritti si parla male di Dio, della Vergine, o de' Santi; la reale, qualora con prava intenzione si lacera, si contamina, o si lorda l'Imagine di Dio, della Vergine, o de' Santi. Or quando la bestemmia si commette con pubblico scandalo, sarà allora punibile dalla podestà temporale.

§. 166. Tanto l'una, che l'altra specie di blasfemia sarà punita per la prima, e la seconda volta nel bestemmiatore con pena correzionale, come sarà disposto nel Codice di Polizia: qualora però il bestemmiatore sarà recidivo per la seconda volta, o si conoscerà di essere un bestemmiatore abituale, sarà allora punito con la berlina, e con la relegazione in un' Isola da un anno a cinque anni.

§. 167. Se la Blasfemia sarà commessa nella Chiesa, sarà allora punita con la pena del sacrilegio come al §. 162. del Capitolo 3. del sacrilegio.

CAPO V.

Del Sortilegio, e del Maleficio

§. 168. Il Sortilegio, ed il Maleficio, con cui taluni pretendono di aver commercio cogli Spiriti, e danno a credere indovinare le cose future, o nascoste, o di cagionare delle malattie, o nuocere altrui in qualunque maniera, servendo spesso alle persone malintenzionate di pretesto a truffar danaro, e profittare dell'altrui debolezza, saranno puniti con pena correzionale, come si dirà nel Codice di Polizia.

§. 169. Tutte le volte però, che mediante il Sortilegio, ed il Maleficio siasi commesso qualunque altro delitto, sarà allora il colpevole punito con quella pena, che corrisponde al delitto commesso.

CAPO VI.

Della Superstizione.

§. 170. Chiamasi Superstizione ogni pratica, che si osserva sotto pretesto di religione, sebbene essa non sia autorizzata dall'uso pubblico della Chiesa, e che più presto sia contraria alla vera pietà.

§. 171. Cotale superstizione, allorchè proviene da ignoranza, o da imbecillità di mente, non

è punibile come un delitto, ma dovrà piuttosto correggersi colla sana, e giudiziosa istruzione: se però la stessa è sostenuta con ostinazione, e pravità d'animo, ed è cagione di perniciose conseguenze, turbando la pace, e la pubblica tranquillità, sarà allora considerata come un delitto, e sarà punita nella persona del superstizioso con pena correzionale, come si dirà nel Codice di Polizia.

§. 172. Se poi la superstizione sarà causa di un altro qualunque delitto, in tal caso verrà la stessa punita con quella pena, che è propria, e corrispondente al prodotto delitto.

CAPO VII.

Di quelli, che stampano libri contro la religione.

§. 173. Tutti coloro, che scriveranno, e stamperanno libri, che in forza della Costituzione del 1812. (1) stanno soggetti alla censura degli ordinarj Ecclesiastici, e del Magistrato destinato a tal uopo dal Potere Esecutivo, perchè interamente, e di proposito trattano de' dogmi, e culto della religione Cristiana, Cattolica, Apostolica, Romana, o perchè siano Catechismi Cristiani, o versione, ed interpetrazione del Nuovo, ed Antico Testamento, o libri di teologia dogmatica, o mo-

(1) *Decreto per la libertà della stampa*

rale, e che intanto abbiano omesso la revisione, ed approvazione degli anzidetti ordinarj, o delle persone da essi delegate, e del Magistrato detto di sopra, qualora in detti libri ridotti in istampa non siavi cosa contraria alla religione, saranno puniti con la pena di un'ammenda di onca cinquanta.

§. 174. La stessa pena subiranno gl' impressori, che senza la debita approvazione passeranno alla stampa de' surriferiti libri.

§. 175. Se però i mentovati libri stampati senza l'approvazione detta di sopra comprenderanno delle cose in realtà contrarie alla Santa Religione, saranno allora gli Autori di suddetti libri condannati alla relegazione in un' Isola da un anno sino a dieci, e ad nn' ammenda da dieci a cento onze a proporzione di quello, che in essi libri si contiene.

§. 176. Gl' Impressori qualora manifesteranno gli Autori, saranno condannati alla relegazione in un Isola da tre mesi a due anni, ed ad una ammenda di on·7 dieci sino a cinquanta; se però non vorranno, o non potranno manifestare gli Autori subiranno la pena, che sarebbe stata inflitta agli Autori medesimi.

§. 177. Parimenti trattandosi della stampa di tali libri contro la religione subiranno gli Autori, o coloro, che sono i Proprietarj de' corpi, e delle opere stampate la confiscazione di tutti i riferiti Corpi, ed esemplari.

§. 178. Quelli, che scientemente avranno contribuito alla distribuzione, e circolazione di suddetti libri, saranno puniti con un' ammenda di once cinquanta.

§. 179. Coloro che come Autori stamperanno ogni sorta di libri (eccettuati quelli, che sono stati riveduti, ed approvati dal Superiore ecclesiastico, e dal Magistrato) saranno tenuti ad apporvi il di loro nome, e cognome, e non volendo mettervi il di loro nome, e cognome, saranno obbligati a manifestarlo all' Impressore, quanto in ogni necessaria occorrenza lo possa appalesare.

§. 180. Il modo, con cui dovranno gli Autori manifestare agl' Impressori il di loro nome, e cognome sarà sottoscrivendo in ogni foglio l' Originale manoscritto, che dovrà ridursi in istampa, e ciò innanzi due probe, ed oneste persone, le quali assicurando la persona degli Autori dovranno pure sottoscrivere il detto manoscritto.

§. 181. Tutte le volte, che i libri, per li quali, è stata conceduta la libertà della stampa, comprenderanno delle cose contrarie alla Santa Religione, gli Autori di essi, il di cui nome, e cognome sta notato nelle opere ridotte in istampa, o che gl'Impressori appaleseranno, mediante i manoscritti originali da essi segnati, saranno puniti colla pena da un anno sino a cinque di relegazione in un' Isola a misura di quello, che in detti libri sarà contenuto; e se mai nel libri surriferiti non siavi il nome, e cognome degli Autori, e che gl' Impres-

sori, o non vogliano, o non possano manifestarlo, saranno allora i mentovati Impressori tenuti a subire la stessa pena, che soffrirebbero gli Autori, qualora si sapessero.

§. 182. Se il nome, e cognome segnato nell' Originale manoscritto non corrispondesse al vero Autore del libro ridotto in istampa, avendo gl' Impressori ricercate le anzidette due probe persone per la surriferita assicurazione, resteranno queste responsabili della pena suddetta, unitamente al vero Autore, conoscendosi, e gl' Impressori ne saranno liberati; ma se costoro avranno omesso l'assicurazione delle accennate due probe persone saranno gli stessi responsabili, come nel caso in cui non vogliano, o non possano addittare l' Autore.

§. 183. Tutti gl' Impressori di libri saranno tenuti a mettere in detti libri il di loro nome, e cognome, il luogo, e l' anno dell' impressione, e omettendo, o falsificando una delle sudette cose, pagheranno un' Ammenda di onze dugento, applicabile ad un' opera pia del Comune, in cui abita l' Impressore.

§. 184. Le stesse disposizioni, e pene ordinate per gli Autori de' libri, che contengono cose contro la religione, e per gl' Impressori di essi, s' intendano pure disposte per gli Autori, ed Impressori di affissi, di giornali, di gazzette, o di altri fogli ridotti in istampa.

§. 185. Intendesi sotto nome di Autore, anche

l'editore, o colui, che avrà consegnato allo Stampatore il manoscritto Originale in mancanza del vero Autore.

§. 186. Tutti coloro, che imprimeranno, o faranno imprimere delle figure, o stampe, che con emblemi, o cose simboliche discrediteranno, e metteranno in derisione la Religione, o gli Eroi di essa, o che spargeranno, o faranno circolare suddette figure, e stampe, saranno puniti con la pena di due anni sino a cinque di relegazione in un' Isola, oltre la confiscazione di suddette figure, e stampe.

§. 187. Le sopraddette pene debbono anche applicarsi a coloro, che dolosamente introdurranno, o metteranno in vendita, o faranno circolare libri Esteri, o stampe della condizione di sopra descritta.

TITOLO II.

DEI DELITTI CONTRO LA CONSTITUZIONE, E LO STATO.

§. 188. Coloro, che avranno tramato macchinazioni, o organizzato congiure all' oggetto di rovesciare la Constituzione, o turbare, e dissolvere l'equilibrio, ed il nesso de' tre poteri legislativo, esecutivo, e giudiziario dalla forma, e maniera, come sono stati stabiliti dalla Constituzione del 1812. essendo stato consumato il delitto o cominciata l'ese-

cuzione di esso saranno puniti con la pena di morte con infamia, e con la confiscazione dei beni.

§. 189. Se però le macchinazioni, e congiure suddette siano state sventate, e scoverte innanzi di scoppiare, e pria del cominciamento dell' esecuzione, la pena sarà la Camera serrata di un Castello in vita.

§. 190. Coloro, che faranno dei discorsi sediziosi in publico, con disegno d' eccitare il popolo a cambiare la forma del governo stabilita dalla Constituzione, qualora tali discorsi non produrranno effetto, saranno i Colpevoli di questo delitto, puniti con la reclusione in un Castello da cinque a quindici anni, se però i sopraddetti discorsi produrranno delle congiure, e macchinazioni, e solleveranno il popolo a sconvolgere la mentovata Constituzione, la pena sarà quella del §. 188.

§. 191. Qualunque persona di qualsisia condine, o grado, che attenterà alla inviolabilità della Constituzione publicando come legge un atto, che non è stato votato, e conchiuso dalle due Camere, e sanzionato dal Re, sarà punita con la pena della relegazione in un' Isola da cinque, sino a quindici anni, e con la perdita della Carica.

§. 192. Se l' atto, o legge surriferita riguarderà l' imposizione di dazj, ed esazione di sussidj, saranno i Colpevoli puniti con la pena del Castello, o relegazione a vita.

§. 193. Se per un atto, o ordine emanato da persona munita di potere si ristabilissero de' Corpi politici amministrativi, o giudiziarj, o Magistrati, che la Costituzione ha abolito, o si distruggessero de' Corpi, e Magistrati stabiliti dalla Costituzione, o si creassero altri Corpi, e nuovi Magistrati, quella tale persona, che avrà contrassegnato l' anzidetto atto, o ordine, sarà punita con la pena di tre a dieci anni di relegazione in un' Isola, e con la perdita dell' Officio.

§. 194. Tutti coloro, che avranno partecipato a questo delitto[3], o accettando i poteri, o esercitandone le funzioni conferite per l' ordine anzidetto, o per l' atto sopraccenato, saranno puniti con la perdita de' dritti di Cittadino per dieci anni.

§. 195. Se alcun Ministro, o altra persona munita di potere emanasse un ordine, o dispaccio, mediante il quale si conferisse un impiego, o carica, che secondo la Costituzione del 1812. non può essere conferita, che per l' elezione libera de' Cittadini, come sarebbe di Deputato, o rappresentante della Camera de' Comuni; il Ministro, o la sopra riferita persona, che avrà segnato il detto ordine, sarà punito con la relegazione da cinque anni a quindici; e con la perdita dell' Officio.

§. 196. Coloro, che avranno participato a questo delitto o accettando il detto impiego, o esercitandone le funzioni, saranno puniti con la perdita de' dritti di Cittadino per dieci anni.

§. 197. Se senz' alcuna intenzione ostile i Comandanti di un Corpo di truppa stationata nel luogo, ove dovrà eleggersi il rappresentante al Parlamento non eseguiranno quanto fu stabilito al §. 9. Cap. 10. del Potere legislativo circa alla distanza della truppa dal luogo dell' elezione, e tempo di partire, e ritornare della medesima; i Comandanti suddetti perderanno il grado Militare, e saranno relegati in un' Isola da tre mesi ad un anno.

§. 198. Se con intenzione ostile faranno marciare un Corpo di truppe nel luogo, ove si elegge o dovrà eleggersi immantinente il Rappresentante al Parlamento, i mentovati Comandanti, che avranno dato, o segnato l' ordine di marciare a quella volta, saranno puniti con la pena di cinque a dieci anni di reclusione in un Castello,

§. 199. Ogni Siciliano, che avrà portate le armi contro la Sicilia, che avrà macchinato, o mantenuto intelligenza con potenze estere, o con di loro agenti per impiegarli a commettere delle ostilità, o ad imprender guerra contro la Sicilia, sarà punito con la pena di morte con infamia, e con la confiscazione de' beni.

§. 200. Chiunque avrà compromesso lo Stato, esercitando degli atti ostili contro una nazione senza esservi autorizzato dal Governo, sarà punito con la relegazione in un' Isola da dieci a venti anni.

§. 201. Se in conseguenza di tali atti ostili ne accaderà la dichiarazione di guerra, sarà punito coi

lavori pubblici forzati a vita.

§. 202. Sarà punito con la pena di morte con infamia, e con la confiscazione de' beni, chiunque avrà messo in pratica de' maneggi, o mantenuto intelligenza coi nemici dello Stato Siciliano, ad effetto di agevolare la di loro entrata nel territorio, o nelle dipendenze del Governo Siciliano, o pure di consegnar loro delle Città, delle Fortezze, Piazze, Posti, Porti, Magazzini, Bastimenti da guerra appartenenti alla Sicilia, o pure di somministrare a' nemici armi, o munizioni da guerra, lo che avrà luogo nel caso, che per qualche accidente non avrà potuto riuscire ai nemici di ottenere le mentovate Città, Fortezze, o altro di sopra espressato.

§. 203. Se la mentovata intelligenza, o corrispondenza co' nemici non abbia per oggetto alcuno degli indicati delitti del precedente paragrafo, ma il resultato però sia stato l' apprestare ai nemici delle istruzioni nocevoli alla *situazione* militare, ed alla forma politica della Sicilia, coloro, che avranno mantenuto questa corrispondenza, ed intelligenza, saranno puniti con il perpetuo esilio dal Regno.

§. 204. Nella disposizione però dell' antecedente §. non si comprendono le intelligenze autorizzate dal Governo, o da suoi Ministri, e Generali.

§. 205. Sarà punito colla morte con infamia ogni impiegato pubblico, ch' essendo informato per

ragion del suo officio de' trattati segreti di una negoziazione, del piano di una nuova spedizione, o essendo Depositario de' piani di fortificazioni, o difesa dello Stato, li avrà confidati, o consegnati ai nemici, a agli Agenti di una potenza nemica. Se però avrà dato, o confidato i suddetti piani agli Agenti di una potenza amica, o neutrale la pena sarà da cinque a quindici anni di relegazione in un' Isola.

§. 206. Chiunque avrà occultato, o fatto occultare dolosamente delle spie, o de' soldati nemici mandati per esplorare, sarà punito di morte.

§. 207. Quegli, che senza ordine o autorizzazione del legittimo potere, o de' legittimi loro superiori avranno fatto, o intrapreso di fare delle leve di truppe, che avranno arrolato, o fatto arrolare de' soldati, o che avranno loro dato, o procurato delle armi, o munizioni, saranno puniti colla morte qualora saranno rei principali, ed essendo complici, colla relegazione a vita in un'Isola.

§. 208. Coloro, che illegittimamente avranno preso, ed usurpato il comando di un' armata, di una flotta, o squadra di soldati, o di un legno da guerra di una Piazza, di un Castello, di un Porto, o di qualunque siasi importante posto, e sito militare, saranno puniti con la morte.

§. 209. Tutti i delitti commessi da riunioni, o bande di uomini armati contro la sicurezza dello Stato, o contro la forza pubblica sarranno trattati nel libro terzo di questo Codice.

TITOLO III.

ATTENTATI CONTRO IL REGIO POTERE, E LA PERSONA DEL RE.

§. 210. Coloro, che attenteranno al Regio potere usurpando la Reale Corona, saranno puniti con la pena di morte con infamia, e con la confiscazione de' beni.

§. 211. La tentativa di suddetto delitto estrinsecata con atti esterni sarà punita con la stessa pena.

§. 212. L' attentato contro la vita del Re, o sia il Regicidio sarà punito colla pena di morte con infamia e con la confiscazione de' beni; così pure sarà punito l' attentato commesso contro la vita della Regina, e dell' immediato successore al Trono, e suo Vicario Generale.

§. 213. La tentativa di suddetto delitto qualora fosse estrinsecata con atti esterni, sarà punita con la medesima pena.

§. 214. Se somiglianti delitti siano stati commessi da una congiura macchinata, e diretta a tali oggetti, i Capi della congiura, qualunque ne sia il numero, saranno tutti puniti con la pena di morte con infamia, e con la confiscazione de' beni; e gli altri complici meno rei con la reclusione perpetua in una Camera serrata di un Castello a vita.

§. 215. La tentativa di suddetti delitti estrinsecata con atti esterni sarà punita nei Capi della sud-

detta congiura con la stessa pena, e negli altri complici meno rei con la perpetua reclusione in un Castello del Regno, o relegazione in un' Isola.

§. 216. Nel caso de' §§. 210. 212. 214. la pena di morte sarà eseguita con tutti quegli esteriori apparati, con cui puniscesi il parricida, che ha commesso il parricidio col massimo grado di dolo.

§. 217. L' attentato d' imprigionare il Re, sarà punito con la pena di morte con infamia ne' rei principali, e con la perpetua reclusione in un Castello, o relegazione in un Isola ne' complici meno colpevoli.

§. 218. Coloro, che attenteranno di arrecare una qualche ferita, o mutilazione alla persona del Re, o della Regina, o del di lui Successore al Trono, e suo Vicario Generale, ancorchè non avessero intenzione di ucciderli, e che non ne avvenisse la morte, saranno sempre puniti con la pena di morte con infamia; se però la ferita, o mutilazione fosse causa di morte delle anzidette Auguste persone, saranno i rei puniti giusta il paragrafo 212. di questo Titolo.

§. 219. Le semplici parole, non vanno comprese nel delitto, di cui trattasi in questo Titolo, ma se le stesse saranno proferite in pubblico, ed avranno per oggetto di eccitare il popolo a commettere qualche delitto, o contro del Regio potere, o della persona del Re, o della Regina, o del di lui Successore al Trono e suo Vicario Generale, se queste non saranno assecondate, e non produrranno

alcuno effetto, saranno punite nel colpevole con la relegazione in un Isola da cinque a quindici anni a tenore della gravità del delitto, che intendesi promuovere.

§. 220. Se le dette parole produrranno, o una congiura, o un eccitamento nel popolo contro le accennate Auguste persone, saranno allora punite con le stesse pene stabilite per li rispettivi delitti, di cui sono cagione.

§. 221. Gli scritti, meritando più considerazione delle parole, saranno considerati nel titolo particolare de' libelli, e satire contro la Costitituzione, ed il Principe.

§. 222. Tutti gli altri oltraggi di minore gravezza fatti alla persona del Re, alla Regina, e al di lui successore al Trono, e suo Vicario Generale, che non attentano in verun conto alla di loro vita, ma che unicamente, offendono le di loro dignità, o il rispetto ad essi dovuto, saranno puniti da tre a quindici anni di relegazione in un' Isola, o di reclusione in un Castello a proporzione della malizia del colpevole, e del dispregio, o offesa fatta alle mentovate Auguste persone.

§. 223. I delitti finalmente, che si commetteranno alla presenza di qualunque dell' accennate Auguste persone, per questa sola circostanza aggravante, saranno puniti con il *maximum* della pena stabilita per l' accaduto delitto.

TITOLO IV.

DEI DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA DEL RE.

§. 224. Nella famiglia del Re, nel senso, in cui si dispone in questo Capitolo, si comprendono i di lui figli cadetti, e figlie; nipoti, e discendenti, fratelli, e sorelle del Re, esclusa la di lui Augusta Consorte, ed il di lui successore al Trono, dei quali è stato disposto nel precedente Capitolo; or tutte le volte, che siasi commesso attentato contro la vita de' membri di suddetta famiglia, o uccisione di qualunque siasi di essi, i colpevoli di suddetto delitto saranno puniti con la pena di morte con infamia, e con un' ammenda uguale alla terza parte de' beni del reo.

§. 225. La tentativa di suddetto delitto estrinsecata con atti esterni sarà punita con la pena di morte.

§. 226. Se tale delitto sarà commesso da una congiura, i capi di essa saranno puniti con la pena di morte con infamia, e con una ammenda uguale alla terza parte de' beni del reo, ed i complici, che non sono rei principali, saranno puniti con la perpetua reclusione in un Castello.

§. 227. La tentativa ne' capi della congiura sarà punita con la pena di morte, e ne' complici con la relegazione in un' Isola da dieci sino a venti anni.

§. 228. Coloro, che arrecheranno qualche ferita o mutilazione ad alcuno de' membri della famiglia del Re, ancorchè non s'avi nei colpevoli intenzione di ucciderlo, non seguendone la morte del ferito, saranno puniti con la pena di morte; se però la ferita o mutilazione sarà causa di morte, subiranno allora la pena stabilita nel paragrafo 224. di questo Capitolo.

§. 229. Tutti gli altri oltraggi di meno gravezza fatti alle anzidette Auguste persone comprese come sopra nella Real famiglia, che non offendono in verun modo la di loro vita, e la di loro salvezza, ma che soltanto possono ledere la di loro dignità, ed il rispetto ad esse dovuto, saranno puniti con la pena di cinque a quindici anni di relegazione, o reclusione in un Castello a proporzione della malizia del colpevole, e dell' offesa fatta alle riferite persone.

TITOLO V.

DEI DELITTI CONTRO IL PARLAMENTO E DE' SUOI MEMBRI

§. 230. Ogni scopirazione, o attentato per proibire con la forza la riunione, o per operare la dissoluzione del Parlamento sarà punito colla pena di morte nei rei principali, e con la perpetua relegazione in un' Isola, o reclusione in un Castello ne' complici.

§. 231. Chiunque sarà convinto di aver per forza, o per violenza allontanato, o cacciato un membro dal Parlamento, o dalla Camera de' Pari, o da quella de' Comuni sarà punito con la relegazione in un' Isola da sette a quindici anni.

§. 232. Chiunque vorrà impedire per forza, o per violenza la libertà delle deliberazioni delle Camere del Parlamento, ancorchè sia uno de' membri di dette Camere, sarà punito con la pena di reclusione in un Castello da dieci a venti anni.

§. 233. Se però avrà solamente commesso l' attentato d' investire d' uomini armati il luogo delle sedute delle Camere Parlamentarie, sarà punito con la pena di dieci a venti anni di relegazione in un' Isola.

§. 234. La stessa pena subiranno coloro, i quali avranno partecipato al sopraddetto attentato per aver dato ordine, o mandato a tale oggetto, o per averlo eseguito.

§. 235. Se alcuno attentasse alla vita di uno, o più membri del Parlamento, nel mentre, che sono riuniti, sarà punito colla morte con infamia.

§. 236. Ogni altro delitto contro la sicurezza, e libertà delle Camere, o de' loro membri nell' atto, che sono riuniti nella casa del Parlamento, sarà punito col *maximum* della pena, che è stata stabilita a quel delitto, che sarà commesso.

§. 237. Nessun Giudice o Magistrato potrà mai inquirere, processare, arrestare, proferire, o eseguire sentenza contro i membri delle due Came-

re, o contro le Camere stesse, per qualunque cosa siasi da loro detta, fatta, discussa, e deliberata nel Parlamento istesso, e ciò sotto la pena di once mille applicabili alla nazione, della perdita di qualunque pubblico officio, e della relegazione per dieci anni in un Isola.

§. 238. Saranno pure soggetti alla stessa pena tutti gli esecutori di arresti de' membri del Parlamento per le sopraddette cause, o che in qualunque maniera abbiano partecipato al mentovato delitto.

§. 239. Tutti gli altri eccessi e delitti di minor conto, che propriamente turbano l'ordine delle Camere saran trattati ai titoli corrispondenti a questi delitti.

TITOLO VI.

DEI LIBELLI E SATIRE CONTRO LA COSTITUZIONE ED IL PRINCIPE.

§. 240. Dicesi libello o satira qualunque scritto o pittura, che si fa in altrui dispregio e contumelia. Or quando questi libelli o scritti satirici, o pitture sono dirette con dolo a screditare la Costituzione, o la persona del Principe all'oggetto di commuovere, e suscitare il popolo contro i poteri stabiliti, e la distribuzione de' medesimi; o contro la persona del Principe, imputandogli qualunque delitto o mancanza di dovere, affine di fargli perde-

re il rispetto, e la debita considerazione de' cittadini, gli autori di somiglianti libelli, o scritti satirici, o pitture, saranno puniti colla pena di cinque o quindici anni di relegazione in un' Isola, a misura del grado maggiore o minore di loro malizia.

§. 241. Se li sudetti libelli, o satire saranno ridotte in istampa, resteranno gl' impressori tenuti alla stessa pena dell' antecedente §. allorche non potranno giustificare gli autori a seconda della Costituzione del 1812., e com' è stato detto al titolo primo cap. VII. di quelli che stampano libri contro la religione.

§. 242. Qualora li mentovati libelli, e satire ecciteranno il popolo a segno di produrre una rivolta o contro la Costituzione, o contro il Principe, gli autori di essi saranno puniti con le diverse pene stabilite per questi delitti nei titoli rispettivi contro la Costituzione, e lo Stato, e degli attentati contro il Regio potere, e la persona del Re.

§. 243. Tutti quei, che non saranno autori di suddetti libelli, e satire, e pitture, ma che l' introdurranno, o le metteranno in vendita, o le faranno circolare, saranno puniti colla relegazione da due ad otto anni.

§. 244. Le stesse pene saranno inflitte per tutti quei libelli, e satire, o pitture, che sono dirette contro la persona della Regina, e dell' immediato successore al Trono, e suo Vicario Generale.

§. 245. Sotto nome di libelli, o di satire non si comprendono gli scritti liberi dei filosofi, o de' Politici, che tendono alla riforma, o delle leggi, o di altro, che interessi il buon governo de' popoli, bastachè in essi scritti si usi quella decenza, che è propria di colui, ch' è soltanto animato dallo spirito d' investigare la verità, e non mai da bile diretta ad offendere, e biasimare, e da spirito di sedizione.

TITOLO VII.

DELLE PERSONE, CHE SON TENUTE A RIVELARE GLI ATTENTATI, E CONGIURE CONTRO LA COSTITUZIONE ED IL RE

§. 246. Coloro che avranno avuto notizia di congiure formate contro la Costituzione affine di rovesciarla, e surrogarvi un altra forma di governo, o che sapranno di esservi alcuno, o molti, che coll' ajuto di forza straniera, o nemica vorrà, o vorranno cospirare contro la Costituzione per l' oggetto sopra notato, saranno tenuti rivelarlo al Governo, o a' suoi funzionarj nello spazio di ore 24. da che ne avranno avuto scienza, e trascurando di ciò praticare saranno puniti colla pena di relegazione in un Isola da cinque sino a quindici anni, e con un' ammenda di on 7 duecento applicabile alla nazione.

§. 247. Similmente tutti quelli, che avranno no-

tizia di congiure contro la vita del Re, o della Regina, o del di lui successore al Trono, o sapranno, che taluno o molti vorranno attentare contro la vita degli stessi, saranno tenuti a rivelarlo tra lo spazio di 24. ore dal momento, che ne avranno scienza lo che non facendo saranno puniti coll' anzidetta pena da cinque a quindici anni di rilegazione, e coll' ammenda di on. 200. applicabile alla Nazione.

§. 248. Non saranno scusabili coloro, che non reveleranno la suddetta ricevuta notizia sotto il pretesto, o che non abbiano approvato le suddette congiure, e quegli apparecchiati attentati, o che vi si abbiano opposto, anche dissuadendo i rei dalla loro intrapresa.

§. 249. Non saranno però tenuti a tale revelazione gli ascendenti, o descendenti, i parenti consagu nei per insino al quarto grado, i conjugi degli autori di somiglianti congiure, o delitti, i quali per il di loro stretto grado di parentela debbono riguardarsi come scusabili, e non saranno soggetti a pena veruna, qualora non vi abbiano avuto parte, ma potranno esser messi sotto la vigilante cura dei Magistrati di Polizia per un determinato tempo, che non ecceda i cinque anni.

§. 250. Se alcuno tra i rei o complici di cospirazione, e congiura contro la Costituzione ed il Principe, contro l' Augusta sua Consorte, e suo successore al Trono, o Vicario Generale, denunzierà, e farà conoscere gli altri rei della cospira-

zione o congiura pria di scoppiare, e cominciarsi l'esecuzione del delitto sarà liberato dalle pene stabilite in questo libro per i colpevoli di simiglianti delitti, ma in vece sarà messo sotto l' ispezione della Polizia per venti anni.

LIBRO TERZO

TITOLO PRIMO

DEI DELITTI CONTRO LA TRANQUILLITA', E SICUREZZA PUBBLICA.

CAPO PRIMO

Dei delitti commessi da una riunione, o banda armata.

§. 251. Ogni riunione, o banda armata ed organizzata ad oggetto di commettere a forza aperta alcun delitto, o contro la propietà, o contro la persona, o l'onore de' Cittadini, è un delitto opposto alla pubblica tranquillità.

§. 252. Sarà reputata riunione, o banda armata, quando tre, o più persone provvedute di armi micidiali, o proibite si uniranno a commettere delitti, come sopra.

§. 253. Il solo delitto di riunione armata per delinquere, come al §. 251. senz' aver prodotto alcun effetto criminoso, sarà punito con la reclusione da uno a cinque anni di Castello, o con la pena dei lavori pubblici forzati per lo stesso tempo.

§. 254. Se una Banda armata si porterà ad assalire una terra, o un Villaggio, un mercato,

o fiera, per saccheggiarli, o rubarli a forza aperta, o per commettere in simigliante guisa altri delitti contro la persona, o proprietà de' Cittadini, tali delitti, se saranno consumati, verranno puniti con la pena de' lavori pubblici forzati a vita. Il Capo, o Capi della Banda saranno chiusi in perpetuo in una Camera serrata di un Castello.

§. 255. La tentativa di suddetti delitti sarà punita con la pena di 15. a 20. anni di lavori pubblici forzati.

§. 256. Se una banda armata ruberà, o saccheggerà con violenza i banchi, i tesori, ed i magazzini pubblici, la pena de' Capi della riunione armata sarà la morte: per i rei meno principali, i lavori pubblici a vita.

§. 257. La tentativa del suddetto delitto, sarà punita nei Capi coi lavori pubblici forzati a vita: negli altri rei con la stessa pena da quindici a venticinque anni.

§. 258. Se una banda d' uomini armati, appostata in una via, passo, o strada pubblica, ruberà, o violerà, con forza, e violenza i passaggeri, o persone, che vi s' imbattono, la pena di simil delitto qualora non siavi omicidio, sarà per il Capo, o Capi quella de' lavori pubbliei forzati a vita, e per i rei meno principali la pena stessa da quindici a ventieinque anni.

§. 259. Qualunque saccheggio, o guasto di derrate, mercanzie, generi, o prodotti; qua-

lunque strage, ed uccisione di armenti, mandre, o di altri animali da soma, o da sella, fatta a forza aperta da una banda armata, sarà punita nei Capi colla pena dei lavori pubblici forzati da 15. a 25. anni, e negli altri rei con la stessa pena da 10. a 20. anni.

§. 260. Se una banda armata attaccherà sulle strade, e vie pubbliche i Corrieri della posta, o del Governo, i Ministri di Giustizia, o i di loro Uffiziali diretti al disimpegno di qualche incarico de' rispettivi Magistrati, o i militari in commissione, o rappresentanti della nazione, che si portano al Parlamento se i Colpevoli hanno manifestato il disegno di rubare, o distruggere le lettere della posta, o i dispacci del Governo, o rubare, e spogliare le sopraddette persone, ancorchè cotale disegno non fosse stato portato ad effetto, saranno puniti con la pena di 10. a 15. anni di lavori pubblici forzati.

§. 261. Se però siasi verificato il furto, o destruzione degli anzidetti dispacci, e lettere, o delle robe, e cose delle mentovate persone, i rei principali saranno puniti con la reclusione a vita in una camera serrata di un Castello, ed i complici saranno connadati ai lavori pubblici forzati da venti, a venticinque anni.

§. 262. Se una banda armata scorrerà le campagne, minacciando per via di lettere, e d'imbasciate d'incendiare, o destruggere la proprietà, di uccidere, assassinare, mutilare le persone tal

sorta di delitto sarà punita con la pena da 6. a 10. anni di lavori pubblici forzati.

§. 263. Questa pena crescerà di anni quattro, se alla minaccia, come sopra, vi si aggiungerà l' obbligo di pagare una somma di denaro, o adempiere una qualunqne altra siasi condizione.

§. 264. Colui, che con scienza, e senza esservi astretto da timore, o pericolo si sarà incaricato di portare la minaccia in iscritto, o l' ambasciata alle persone, a cui sono state dirette, sarà punito, come complice del delitto surriferito.

§. 265. Se una banda armata sequestrerà un uomo, per estorquere dal medesimo del denaro, o per conseguire qualunque altro oggetto illegittimo, la pena sarà da 15., a 20. anni di pubblici lalori.

§. 266. Se la persona sequestrata, o cattivata per il riferito oggetto sarà una donna, o fanciullo, la pena suddetta crescerà di altri due anni.

§. 267. Per qualunque altro delitto, che si accompagnerà a quello della cattivazione, come se la persona si fosse ricomprata, mediante il pagamento del denaro, o coll' adempimento della condizione pretesa; se sia stata violata, ferita, o minacciata di morte, se la cattivazione ha durato più di 20. giorni, la pena sarà de' lavori pubblici forzati a vita, e per il Capo la camera serrata di un Castello a vita,

§. 268. Se i rei del sopraddetto delitto di propria volontà, senza esigere alcun denaro, o fare

alcun torto, o danno alla persona cattivata, la rimetteranno in libertà infra il termine di 24. ore, la pena sarà da 5. a 10. anni di Castello, o di relegazione in un' Isola.

§. 269. Saranno reputati, come complici di una banda di malfattori in ognuno de' casi considerati in questo capo, coloro, che scientemente, e liberamente appresteranno ricovero a' detti malfattori, o che all'oggetto di concorrere nella riuscita del delitto, gli appresteranno luoghi, per ricettarvi le robe del furto, o rapina commessa, o che di ugual maniera somministreranno armi, ajuti, strumenti, ed istruzioni colpevoli, per agevolarli, e facilitarli il delitto.

§. 270. Li rei de' delitti enunciati ne' §. §. 254. 256. 258. 260. 261. 267. oltre le pene stabilite, saranno esposti alla berlina, e secondo la gravezza delle violenze usate, subiranno la pena della frusta, con un numero di battiture da 10. a 25.

§. 271. Se li rei de' delitti enunciati in questo Capo commetteranno omicidj, saranno puniti colle pene stabilite al titolo degli omicidj.

§. 272. Se commetteranno delitti punibili, secondo altre leggi di più grave pena di quelle stabilite in questo Capo, saranno puniti colla pena più grave, di cui si saranno resi meritevoli per i delitti commessi.

CAPO II.

Della sollevazione, ed ammutinamento.

§. 273. Il delitto di sollevazione consiste nell' attruppamento di più di 20. persone per resistere con violenza alla pubblica autorità, o per ottenere colla forza una determinata disposiziene dal Governo, come il ribasso de' viveri, e regolamento de' prezzi delle cose, o per opporsi colla violenza all' esecuzione di una legge, o per esimersi dall' adempimento di un dovere, o col turbare in qualunque modo la pubblica tranquillità, commettendo dei delitti.

§. 274. Si fa parimente reo di delitto di sollevazione chiunque si unisce all' attrupamento, o nel principio, o nel progressivo accrescimento di esso.

§. 275. Saranno rei del sopraccennato delitto, tutti coloro, che coi libelli, e coi discorsi hanno promossa, suscitata, o infiammata la sollevazione.

§. 276. Si reputeranno, come complici del delitto di sollevazione tutti coloro, che scientemente, e di libera volontà avranno apprestato a' sediziosi, armi, viveri, munizioni, istrumenti, o soccorsi all' oggetto di preparare, e facilitare il delitto, e tutte quelle persone, che hanno tenuta una dolosa intelligenza, e corrispondenza coi Capi di essa, influendo in qualunque maniera al suddetto delitto.

§. 277. Or tutti i rei de' mentovati delitti, se saranno principali saranno puniti con la pena de' lavori pubblici forzati a vita, se saranno rei meno principali con la pena di dieci a venti anni di reclusione in un Castello, o di relegazione.

§. 278. Se però coloro, che han preso parte nella sollevazione descritta negli antecedenti §. §. al sopravvenire delle persone, o guardie addette all' autorità pubblica, e destinate a calmare la turbolenza, persisteranno nella indocilità, e faranno resistenza; incorreranno allora nella pena di 15. a 25. anni di lavori pubblici forzati, ed i Capi, ed Autori della sedizione saranno condannati alla morte con infamia.

§. 279. La medesima pena dell' antecedente §. s' applicherà nel caso, che la sedizione tumultuaria avra per oggetto di distruggere, incendiare un qualche pubblico edifizio, o di depredare il tesoro pubblico, i pubblici magazzini, o altro, che sia di considerevole proprietà del pubblico qualora il delitto sarà consumato.

§. 280. Le pene prescritte ne' §. §. 277. 278. s' intendono stabilite senza pregiudizio di pene più gravi, a cui saranno soggetti coloro, che nella sedizione avran commesso, o tentato di commettere un particolare delitto punibile con pena maggiore.

§. 281 In qualunque caso, che per dissipare una sedizione, o attruppamento di popolo sarà necessario impiegare una estraordinaria forza con u-

sare la armi contro del popolo attruppato, è necessario, che per l'avanti s'intimi agli attruppati di ubbidire alla legge, e ritirarsi.

§. 282. Questa intima si farà per due volte, e sarà sempre accompagnata dal suono di tromba, o di tamburro.

§. 283. Si eseguirà alla presenza del Capo della polizia, quante volte vi sia, o di altro superiore politico, o militare, che abbia il comando della forza impiegata a tal uopo.

§. 284. Se dopo l'intima surriferita, le persone attruppate, non si ritireranno, ma che anzi ne resteranno più di 20. in istato di resistenza sarà allora la forza delle armi impiegata contro i sediziosi, senz'alcuna responsabilità degli effetti, che ne potranno accadere.

§. 285. Tutti coloro, che saranno rimasti in istato di resistenza sul luogo, saranno puniti, secondo le pene stabilite nel §. 278. di questo Capo. Quelli però, che ubbidienti all'ordine della legge si ritireranno all'istante, se non avranno commesso alcun particolar delitto nella sedizione, ma solamente quello dell'attruppamento; allora i soli Capi saranno puniti con la relegazione in un'Isola da cinque a quindici anni, e gli altri complici saranno messi per cinque anni sotto l'ispezione della polizia, come gente sospetta.

§. 286. Se il comandante la forza, farà tirare sull'attruppamento senza far precedere l'intima stabilita ne' §. §. 282. 283. sara responsabili di tutto il successo.

§. 287. Se però in una sedizione, o tumulto, la truppa sarà attaccata, allora senza precedervi l' intima surriferita, sarà lecita ogni resistenza, ed ogni difesa, finchè durerà l'attacco, e la resistenza suddetta.

CAPO III.

Della guerra civile.

§. 288. Ogni cospirazione, o *complotto* tendente a turbare la tranquillità pubblica coll' eccitare una guerra civile, armando i cittadini gli uni contro gli altri, e le città, o terre contro altre città, e terre, o ad effetto d' invadere, predare e distruggere la proprietà d' uno, o più comuni, o per qualunque altro oggetto sarà punito come segue.

§. 289. Gli autori, ed i Capi, o promotori di tale conspirazione, e *complotto* saranno puniti con la pena di morte con infamia.

§. 290. Alla stessa pena saranno soggetti coloro, che dolosamente avranno assoldati all' oggetto medesimo uomini, e truppe, forniti i viveri, o apprestate le armi, ed altre munizioni di guerra.

§. 291. Tanto i primi, come i secondi, oltre l' accennata pena di morte con infamia, saranno puniti con un ammenda corrispondente alla terza parte de' loro beni, se all' occasione della guerra

civile, ne sia avvenuto danno, distruzioni, o devastamento.

§. 292. Tutti gli altri complici, e rei meno colpevoli, saranno puniti da 5. a 20. anni di lavori pubblici forzati, o relegazione in un Isola.

§. 293. Se la guerra civile avrà per oggetto di destruggere la forma della costituzione, e del Governo, o di cambiare, e sconvolgere la divisione de' tre poteri, i colpevoli di simiglianti delitti, saranno puniti colle pene disposte al Libro secondo Titolo II. de' delitti contro la costituzione, e lo stato.

§. 294. Se avanti di organizzarsi la cospirazione, di determinarsi il piano della guerra di eleggersi il capo, o capi, e di riconoscersi i membri, o socj, sara sventata, e scoverta, e senza pericolo, e danno dei cittadini, sarà repressa, e dissipata; coloro, che l'avranno suscitata, e promossa, saranno condannati, ad essere in perpetuo detenuti in un Castello del Regno, o di un Isola, e gli altri rei relegati in un' Isola da tre a dieci anni.

§. 295. Tutti i delitti di minore intensità, che indirettamente turbano la tranquillità pubblica, saranno trattati nei rispettivi titoli di questo codice.

TITOLO II.

DEI DELITTI CONTRO LA GIUSTIZIA PUBBLICA.

CAPO PRIMO.

Della Prevaricazione dei magistrati, ed altri officiali, e funzionarj pubblici.

§. 296. Avvi prevaricazione dalla parte dei Giudici, Magistrati, ed altri officiali, ed impiegati pubblici allorchè ne' casi precisi, e determinati dalla legge, o costituzione del 1812. dolosamente essi mancano nell' esercizio d' alcuna loro funzione.

§. 297. Sono colpevoli di prevaricazione, i Capitani de' rispettivi paesi, o altri magistrati, allorchè non convocano nei tempi, e luoghi determinati i consigli Civici, o gli Elettori, per l' elezione de' rappresentanti al Parlamento, o se convocandoli non adempiono a quanto viene ordinato dalla costituzione, e dalla legge.

§. 298. Gli officiali di Giustizia per ordine de' quali un cittadino Siciliano si trova arrestato in una carcere privata, senza esser condotto dopo il termine prefisso dalla legge nella casa di arresto, e pubblica detenzione.

§. 299. E' colpevole di prevaricazione il Giudice, o magistrato, che infra le 24. ore della detenzione non comunicherà, o non farà comunicare

all' arrestato, il mandato d' arrestto, in quei delitti, ed in quei casi, nei quali la legge, ed il Codice di procedura autorizzano d' arrestare un cittadino, senza emanare avanti un ordine d' arresto scritto,

§. 300. Che infra il termine, e nei casi specificati dalla Costituzione, e Codice di procedura, non abiliterà il cittadino alla fidejussione, ed al beneficio del *habeas corpus*, per come è stato stabilito dalla Costituzione §. 30. 31. 32. 35. capitolo I. del potere giudiziario, e come meglio sarà detto nel Codice di procedura.

§. 301. Che scriverà uno, o più atti giudiziarj in una lingua diversa della Toscana; secondo il §. 7. dello stesso Capo.

§. 302. Che pronuncierà una sentenza in materia criminale, o civile senza premettere la legge, o l'argomento tratto direttamente da una, o più leggi, come fu stabilito al §. 5. 6. del surriferito Capo.

§. 303. Che applicherà stortamente, e falsamente una legge penale.

§. 304. Il magistrato, o Giudice, che sarà convinto di avere dolosamente, ed all' oggetto di nuocere ad alcuno mancato in uno de' sopraindicati casi, sarà castigato colla sospensione dell' impiego, di un mese a sei mesi, ed un ammenda di on·7 20. sino alle on·7 200.

§. 305. Se non costa del dolo, e dell' intenzione criminosa di portare nocumento ad alcuno, gli

atti fatti contro la forma prescritta dalla Costituzione, e descritti al §. 299. 301. 302. di questo titolo saranno reputati nulli, ed il magistrato pagherà l' ammenda di ☿ 20. sino ad ☿ 200.

§. 306. Qualunque altro delitto di prevaricazione di Giudice, Magistrato, o pubblico funzionario, di cui non s' è fatta espressa menzione in questo Codice, sarà punito con la rifazione delle spese, danni, ed interessi, e con pena correzionale, come sarà stabilito nel Codice di polizia.

§. 307. Havvi prevaricazione dalla parte dell' Avvocato della Corona, o di altro accusatore pubblico, allorchè dopo d' essere stato informato legalmente d' essere avvenuto un delitto qualificato di sua pubblica funzione per la Constituzione, o pel Codice Penale, dolosamente omette di proporne la competente querela; o nel caso, che avendone proposta querela cessa dolosamente d' istanzare presso i Magistrati competenti, per la compilazione del processo, e condanna dei rei secondo le leggi.

§. 308. L' Avvocato della Corona, o altro accusatore pubblico commette un delitto di prevaricazione, se dolosamente egli porta al Tribunale criminale qualunque causa, o querela per delitto, che secondo la Costituzione, ed il Codice penale non è di pubblica inquisizione.

§. 309. I delitti specificati negli antecedenti §. 307. 308 saranno puniti in ogni caso colla pena de'

§. §. di questo titolo 304 305

§. 310. Havvi prevaricazione da parte degli Avvocati, procuradori, o altri agenti, e difensori delle cause dei privati, allorchè per prezzo, ed emolumento, si prestano con danno de' lor Clienti a favore degli avversarj assistendoli nella formazione delle scritture legali, o in qualunque altro modo, favorendo la di loro causa, col consiglio, o col fatto; tal delitto nelle surriferite persone sarà punito colla interdizione dell' impiego da 5. a 10. anni, e con un' ammenda doppia del prezzo, o emolumento accettato, e ricevuto.

§. 311. Qualunque Officiale, o Ministro di giustizia di qualunque grado, che sarà convinto di reita, o complicità in quei delitti, ch' egli per dovere di proprio Officio era incaricato di reprimere, sarà punito colla perdita dell' Officio, e col *maximum* della pena stabilita per quel tal delitto di cui siè egli reso colpevole, o complice.

CAPO II.

Dell' abuso di Potere, e di Autorità.

§. 312. Gli Officiali, o Ministri pubblici qualunque siano, abusano della loro autorità contro i particolari, allorquando s' introducono nel lor domicilio fuori i casi, in cui lo permette la legge, ed oltre la maniera stabilità dalla legge.

§. 313. E del pari abusano del lor potere ri-

fiutando di far giustizia nei casi espressi dalla legge, o dopo un ordine dei Magistrati superiori.

§. 314. Nei casi de' due precedenti §. §. i rei di suddetto delitto saranno puniti con un ammenda di on·7. 20. sino ad on·7 100.

§. 315. Abusa della sua autorità ogni Giudice, o Magistrato, che segnerà un ordine d' arresto senza esprimere il nome della persona, che si deve arrestare, e il delitto di cui egli è imputato, conforme è stato stabilito al §. 25. del potere giudiziario.

§. 316. Simigliante delitto sarà punito coll' ammenda di on·7 10. fino ad on·7 100. sepperò sarà provato, che un magistrato maliziosamente, e coll' oggetto di nuocere all' arrestato abbia dato l' ordine di arresto contrario alla forma, che la Costituzione stabilisce, sarà allora sospeso della carica da due a sei mesi.

§. 317. Quante volte però il Ministro colpevodi questo delitto proverà, che maliziosamente la firma dell' illegale arresto gli è stata carpita inavvedutamente, sarà egli allora liberato d' ogni pena, e sarà punito colui, che si è reso colpevole di una tale sorpresa, con la relegazione in un' Isola da sei mesi a tre anni.

§. 318. Qualunque Giudice, Magistrato, o altro qualsivoglia Officiale di giustizia di qualunque grado, che, o per se medesimo, o per mezzo altrui tormenterà, o farà tormentare, userà, o farà adoperare qualunque atto di sevizia, e cru-

delta proibito dalla legge, come dammusi, tortura, manette, ceppi, ferri ai piedi, o qualsivoglia atto di violenza proibito dalla Costituzione del 1812. al §. 34. Cap. I. del potere giudiziario sarà obbligato alla rifazione dei danni, ed interessi secondo il §. 36. dell' accennato Capitolo, perderà la carica senza poterne mai abbracciare alcun altra, e sarà castigato con pena di relegazione in un' Isola da quattro mesi a quattro anni.

§. 319. Se per le violenze descritte nel precedente §. il detenuto resterà mutilato, ferito, o ammalato, il Magistrato, o Uffiziale sarà punito col *maximum* della pena stabilita per ognuno dei delitti, di cui si sarà reso colpevole, e pagherà i danni, ed interessi, come al §. antecedente.

§. 320. I birri, algozirj, ed altri agenti della Giustizia, lorchè senza ragionevol motivo insultano, maltrattano, o percuotono, i cittadini, che devono arrestare, o intimare, saran puniti colla pena da un mese sino a sei di carcere.

§. 321. Ogni Officiale, e Magistrato, che avrà impiegato la forza pubblica, di cui può egli disporre, o avrà richiesta, ed impiegata la forza pubblica di un altro Offiziale, o Magistrato, all' oggetto d' impedire l' esecuzione di una legge, o la percezione di un dazio imposto dal Parlamento, perderà l' Officio, e Magistratura, subirà la pena della reclusione in un Castello non meno di tre anni, nè più di nove.

§. 322. Se nel modo descritto al §. 321. egli im-

pedirà dolosamente l' esecuzione di una sentenza, e qualunque ordine di giustizia emanato dalla legittima autorità, sarà privato della carica, e relegato in un' Isola da uno, fino a quattro anni.

§. 323. Se per effetto, o all' occasione della resistenza menzionata ne' §. §. 320 321 322 ne accaderà una sedizione, o morte, o ferite di cittadini, sarà reputato reo di questi, ed altri misfatti quel Magistrato, o Officiale, che per la sua ingiusta, e dolosa opposizione, e resistenza, ne sarà stata causa, o l' avrà occasionati.

CAPO III.

Della Usurpazione del potere.

§. 324. Qualunque Magistrato, Giudice, ed Officiale di giustizia, o di amministrazione, che dolosamente usurperà il potere legislativo facendo dei regolamenti generali, che sono di competenza del Parlamento, o che usurperà qualunque dritto, prerogativa, funzione, ed attributo del Parlamento, sarà punito colla pena del Castello da cinque, sino a 10. anni.

§. 325. Ogni Magistrato, che sarà stato sospeso, destituito, interdetto leggittimamente dall' esercizio della Magistratura, ed ogni Magistrato temporaneo che spirato il tempo della sua carica, o Ufficio proseguirà ad esercitarne le funzioni; subirà la pena del Castello da uno, sino a cinque anni.

§. 326. Qualunque Individuo, che senza dritto, e potere legittimo eserciterà atti di giurisdizione appartenenti a Magistrati, e pubblici funzionarj sarà punito da tre mesi a due anni di Castello, e con un ammenda di on·7 20. sino ad on·7 100.

§. 327. E se con mentita giurisdizione, arresterà, o farà arrestare alcun cittadino, o invaderà l' altrui proprietà, sarà punito col *maximum* della pena stabilita al Tit. degli arresti illegali, ed arbitrarj, ed al Tit. dell' invasione dell' altrui proprietà.

§. 328. I Magistrati, e giudici, che trascendendo i limiti del loro rispettivo potere si mischieranno nell' esercizio di funzioni, che letteralmente la legge esime dalla di loro competenza; e tutti coloro, che in caso somigliante prorogheranno la loro giurisdizione, accettando istanze, ammettendo petizioni, o querele, che non sono di loro competenza, saranno soggetti ad un' ammenda da on·7 10. sino ad on·7 200.

§. 329. Nel caso del §. precedente se non ostante l' inibizione, o imbasciata del Magistrato superiore intimata legalmente, il Magistrato inferiore proseguirà nell' esercizio della giurisdizione, che manifestamente non gli compete, emanando ordini, decreti, sentenze, o facendo ogni qualunque atto di usurpata giurisdizione, tutti gli atti fatti saranno nulli, e si riguarderano come attentati: il Magistrato pagherà l' ammenda, co-

me al §. precedente : e sarà sospeso dalla carica da uno a quattro mesi.

CAPO IV.

Della venalità, corruzione de' Magistrati, ed altri Officiali di Giustizia.

§. 330. Ogni Giudice Civile, o Criminale, i Capitani, ed ogni altro Magistrato, ed Officiale pubblico, che per mezzo di denaro, doni, o altro lucro, ed emolumento ha venduto il suo voto, o sentenza, o l' esercizio del potere, o facoltà, che gli è stata accordata dalla legge, commette un delitto di venalità, e corruzione.

§. 331. Ogni Magistrato, Officiale, ed impiegato pubblico, che nell' amministrazione della Giustizia, nel conferire gl' impieghi, o nelle deliberazioni sugli oggetti pubblici non si scosta già dal suo dovere, ma per esercitarlo, accetta qualche dono, o prezzo, o si procura qualche vantaggio, ed emolumento direttamente, o indirettamente, sarà sospeso dalla carica, o Magistratura da due mesi, fino ad un anno, e pagherà un' ammenda doppia del prezzo ricevuto, o emolumento accettato.

§. 332. Nel caso dell' antecedente §. se ha commesso un' ingiustizia, o un torto ad alcuno, sia nell' amministrazione della giustizia, o nel conferire impieghi, ed onori, o nelle deliberazioni

sù gli oggetti pubblici; perderà la carica, e pagherà un'ammenda non minore del doppio, nè più del quadruplo del prezzo, dono, o altro emolumento accettato, e ricevuto.

§. 333. I Giudici, che per venalità, pronuncieranno una sentenza ingiusta in materia civile, o correzionale, saranno puniti colla perdita della carica, ed un'ammenda doppia del prezzo, del dono, o dell'emolumento ricevuto, o anche solamente accettato, e la sentenza proferita per venalità, sarà nulla, e di nessun vigore.

§. 334. Se l'importo della causa in materia civile eccede il valore di on·7 400. o la pena pronunciata in materia correzionale eccede la carcerazione di giorni quindici, in tal caso alla surriferita pena dell'antecedente §. sarà unita quella della relegazione in un'Isola da tre mesi a due anni.

§. 335. In ogni giudizio criminale, il Giudice, o Magistrato, che per prezzo, dono, o promesse, pronuncierà una sentenza ingiusta, contro l'innocente la pena del Magistrato venale sarà sempre quella del taglione se l'ingiusta sentenza è stata eseguita. Se però la riferita sentenza è stata sospesa, o cancellata, o non eseguita per qualunque siasi causa, in tal caso, se la stessa portava pena di morte, o de' lavori pubblici in vita, o altra pena di reclusione perpetua, contro l'innocente. Il Magistrato venale, in tutti questi casi sarà castigato colla perdita della Magistratu-

ra, e con la relegazione in un' Isola non meno di 10. anni, ne più di 20.

§. 336. Quante volte però il Giudice o Magistrato venale assolverà il reo della pena, che avrà meritata pel delitto che ha commesso in tal caso, se egli l' avrà assoluto della pena di morte o de' lavori pubblici e castello a vita, la pena del Magistrato venale sarà la reclusione in un Castello da 10 a 20 anni e la perdita della carica. Se però l' assolverà d' ogni altra pena il Magistrato sarà punito con la suddetta reclusione da 5 a 15 anni e la perdita della carica.

§. 337. Alla medesima pena de' due §. §. precedenti, saranno soggetti quei Giuri, che per prezzo, doni, o altro emolumento ricevuto, o promesso pronuncieranno il lor giudizio dichiarando, come reo l' innocente, o come innocente il reo.

§. 338. Coloro, che avranno corrotti, i Magistrati, o comprati nel modo espresso ne' §. §. precedenti di questo Capo i di loro voti, gli ordini, le sentenze, gli onori, gl' impieghi, pagando somme, o facendo doni, e promesse di doni a' Magistrati, Giudici, o altri funzionarj pubblici, ed impiegati, saranno puniti, come complici de' Magistrati, ed altri Officiali, che sono stati corrotti: e nel caso, che la pena del Magistrato, o Uffiziale venale sarà la perdita della carica, ed impiego; il seduttore, o corruttore; sarà punito da un anno, sino a cinque di relegazione in un' Isola.

§. 339. Se però la tentativa della corruzione non avrà avuto il suo effetto, gli autori, e rei di simile tentativa, saranno relegati in un' Isola per non più di un anno, nè men di un mese nelle materie civili, e correzionali; non più di tre anni, nè men di quattro mesi nelle materie criminali.

§. 340. In ogni delitto di venalità, e corruzione, non mai si farà restituzione al corruttore, o compratore, del prezzo, del dono, o altro emolumento criminoso, li quali s' intendono sempre acquistati all' Erario nazionale.

CAPO V.

Della Concussione, ed estorsione de' Magistrati, ed Officiali di giustizia, o di amministrazione.

§. 341. I Giudici, i Magistrati, e tutti gli Officiali pubblici, i percettori delle rendite pubbliche; i Maestri Notari, e tutti gli agenti subalterni della giustizia amministrativa o giudiziaria, che dolosamente abbusando del lor potere estorquono, o si fan pagare delle somme, che sanno non esser loro dovute nè per tassa, nè per legge, commettono un delitto di concussione.

§. 342. Il delitto di concussione sarà punito del seguente modo.

§. 343. Se la somma estorta, e ricevuta per concussione non eccederà il doppio del dritto real-

mente dovuto, o per tassa, o per legge, il reo sarà punito colla pena del quadruplo della somma indebitamente ricevuta, e sarà fortemente ripreso dal Magistrato superiore per rientrare nel suo dovere.

§. 344. La recidiva in questo delitto sarà punita colla perdita assoluta della carica, e coll' ammenda, come sopra.

§. 345. Se però la concussione, e di una somma, ch' eccede del doppio il dritto stabilito ovvero, se sarà una somma affatto non dovuta, nè per tassa, nè per legge, la pena sarà la perdita della carica, ed officio, ed una ammenda eguale al quadruplo della somma ricevuta.

§. 346. Se la somma estorta, come nel §.antecedente eccede le on.7 100. il Magistrato, o Officiale, o altre persone enunciate al §.431 saranno puniti, come ladri, colle pene inflitte al Tit. dei delitti contro la proprietà, e colla perdita della carica, ed impiego.

CAPO VI.

Dei negozj vietati ai Magistrati.

§. 347. Ogni Officiale, o pubblico impiegato, che avrà l' amministrazione, o sorveglianza di fondi, rendite, o beni, non potrà, nè per se medesimo, nè per interposte persone aver parte, o interesse nella vendita aggiudicazione, o af-

fitto de' suddetti fondi, rendite, e beni; ed in caso, che vi avrà parte, ed interesse, sarà punito con la perdita della carica, o officio, e con un ammenda da venti a trecento once.

CAPO VII.

Dei delitti contro l' ubbidienza dovuta ai Magistrati.

§. 348. Se un Capitan d'arme, o un altro Officiale della forza pubblica (eccettuati i militari) avrà rifiutato d' ubbidire, e di far agire la forza, allorchè gli sarà stato richiesta legalmente da coloro, che hanno il dritto di farla agire, sarà punito con la perdita dell' impiego, e con la reclusione in un Castello da tre mesi sino ad un anno.

§. 349. Ogni membro del Giuri, che al tempo stabilito non si renderà, al luogo, che gli sarà designato dal Presidente, o Direttore del Giuri, subirà la pena da quattro sino a 15. giorni di Castello, e pagherà un' ammenda da on7 6. sino ad on7 20.

§. 350. Sono liberati di questa pena, coloro, che sono stati impediti a conferirvisi per grave malattia, o per altra qualunque ragionevole causa.

§. 351. I Testimonj, che non compariscono davanti il Direttore del Giuri, o avanti la legit-

tima potestà al giorno, ora, e luogo determinato, nella citazione, che sarà stata loro notificata, senza aver giustificato con legali certificati le cause legittime, che l' hanno impedito di comparire, vi saranno costretti con un mandato d' arresto, che potrà spedire il Presidente, o Direttore del Giuri, o qualunque altra legittima potestà, innanzi a cui i testimonj debbono comparire, e pagheranno un' ammenda da onz 5. sino ad onz trenta.

CAPO VIII.

Della Contumacia, e suoi effetti.

§. 352. Qualunque Cittadino, che sarà citato a comparire avanti la potestà legittima deve ubbidire, se egli resiste, o tenta di evadere, può esservi costretto colla forza

§. 353. Allorche passati i legittimi termini, e le formalità stabilite nel Codice di procedura, il Cittadino se ne fugge, o non si presenta al giorno determinato, e che dietro il giudizio contumaciale è dichiarato contumace, e ribelle alla legge, ed alla giustizia, i di lui beni, per tutto il tempo della Contumacia resteranno in sequestro, i frutti si acquisteranno all' erario nazionale, salvi gli alimenti alla famiglia del Contumace: similmente sarà il Contumace durante il

tempo della sua Contumacia privato de' dritti di Cittadino, e non potrà fare esperimento in giudizio d'alcuna sua azione.

§. 354. Tutto il resto de' dettagli, che riguardano i Contumaci, il giudizio contumaciale, ed il modo, come dovrà farsi, sarà trattato nel Codice di procedura.

CAPO IX.

Ingiurie, ed altre violenze contro i Magistrati

§. 355. Qualunque ingiuria, ed offesa diretta ad infamare la delicatezza ed onore del Magistrato con gesti, segni ingiuriosi, e minaccianti nell' esercizio, o all' occasione dell' esercizio di sua funzione, sarà punita colla reclusione in un Castello da un mese, sino a due anni.

§. 356. Se l' oltraggio, sarà fatto con parole insultanti, ed offensive, la pena sarà la suddetta reclusione in un Castello da tre mesi, a tre anni.

§. 357. Qualunque individuo, che percuoterà o farà un' altra ingiuria, o violenza di simile gravezza ad un Magistrato, o Giudice nell' esercizio, o all' occasione dell' esercizio di sua funzione, sarà punito colla pena di reclusione in un Castello di un' Isola da tre a otto anni.

§. 358. Se l' ingiurie, gli oltraggi, e le violenze saranno fatte nell' aula, o luogo di giusti-

zia, la pena in ognuno de' casi espressi in questo Capo crescerà di un quarto.

§. 359. Le ferite, mutilazioni, o uccisioni dei Magistrati nell' esercizio, o all' occasione dell' esercizio di loro funzione saranno puniti col *maximum* della pena stabilita per ognuno de' mentovati delitti nei rispettivi titoli di questo Codice.

CAPO X.

Resistenza alla Giustizia.

§. 360. Qualunque resistenza, o violenza fatta agli Agenti, e subalterni della giustizia a Percettori, e riscuotitori delle rendite publiche, ed a tutti coloro, che sono incaricati di far eseguire, o una legge, o una sentenza, o un qualunque ordine del Magistrato, sarà punita colla pena di relegazione in un' Isola da sei mesi sino a due anni.

§. 361. Se la resistenza è stata praticata con armi di lor natura micidiali, o proibite, o coll' ajuto di due, o più complici, la pena sarà la reclusione in un Castello di un' Isola, o del Regno da uno, a cinque anni.

§. 362. Nel caso, che la suddetta resistenza, e violenza si praticherà da otto, o più persone, ma meno di 20., la pena sarà la reclusione in un Castello da cinque, a dieci anni tutte le volte, che saranno sprovvedute di armi micidiali, e proibite.

§. 363. Se però saranno armate, la pena sarà la reclusione in un Castello di un' Isola da 7. a 15. anni.

§. 364. Se le persone saranno più di 20. saranno punite, come si è detto al titolo della sollevazione, ed ammutinamento.

§. 365. Se nell' atto della resistenza accaderanno ferite, mutilazioni, o uccisioni di subalterni, ed esecutori della Giustizia, gli Autori, e Colpevoli dei suddetti delitti, saranno puniti col *maximnm* della pena stabilita a questi delitti.

CAPO XI.

Fuga de' carcerati, e discassazione delle carceri.

§. 366. Colui, che fuggirà dalle carceri, o dal potere de' subalterni per qualunque causa sia trattenuto, o arrestato, se per fuggire non commetterà verun atto di violenza, o altro delitto sarà immune di pena.

§. 367. Quando però, o per sè medesimo, o con l' ajuto altrui romperà, o tenterà di rompere le carceri, ed userà violenze, e frodi, per fuggire; in tale caso, dopo aver subito la pena del delitto, per cui sarà stato arrestato, o carcerato, gli sarà prolungata la pena da un anno, a tre, per il solo delitto di fuga, o di tentata evasione.

§. 368. Se i detenuti, o carcerati in caso di sollevazione, e tumulto scapperanno dalle carceri col disegno di unirsi a' tumultuanti, i capi della fuga, ed evasione, saranno puniti di morte con infamia, ed i complici colla reclusione in una camera serrata di un castello, salve le pene maggiori, che avran meritate per altri delitti commessi.

§. 369. La tentativa del suddetto delitto, sarà punita, come segue.

§. 370. Se saranno rei di tale delitto coloro, che sono stati puniti, o punibili con pena temporanea, in tal caso la surriferita pena sarà accresciuta di cinque anni.

§. 371. Se però faranno rei di tale delitto coloro, che sono stati sentenziati, o punibili con pena perpetua, questa pena sarà accresciuta d' un grado bastachè la pena accresciuta non sia quella di morte,

§. 372. Le guardie, i custodi, carcerieri, castellani, e tutte le altre persone preposte immediatamente alla condotta, o custodia degl' Individui arrestati, detenuti, o condannati, sono responsabili dell'evasione, e fuga di detti Individui, onde saranno puniti nella seguente maniera, tanto nel caso di colpa, quanto in quello di dolo, e connivenza.

§. 373. Se accaderà la fuga di un inquisito, o condannato di delitto punito, o punibile con pena temporanea, o d' infamia, nel caso di col-

pa , o negligenza, saranno le anzidette guardie, carcerieri, e tutte le mentovate persone castigate con la reclusione in un Castello da tre mesi, a due anni e nel caso di dolo, e connivenza da 3. anni sino a 7.

§. 374. Se l' inquisito, scappato dalle carceri fosse reo di delitto punibile con pena di morte, o lavori pubblici, o altra pena perpetua, o sentenziato alle sopraddette pene, in caso di negligenza, o colpa, le mentovate persone addette alla custodia, saranno punite da 4. sino a 8. anni di Castello.

§. 375. Nel caso di dolo, o connivenza da 8. sino a 20. anni di lavori pubblici forzati.

§. 376. Se i carcerati, o detenuti fuggiti per negligenza, o colpa de' castellani, carcerieri, custodi, ed altre persone deputate per sorvegliarvi, saranno ripresi tra lo spazio di tre mesi, la pena dei custodi, carcerieri etc. sarà diminuita sul fatto, di metà.

§. 377. Tutte le altre persone non incaricate della guardia, e detenzione dei carcerati, e detenuti, se saranno convinti d' avere procurato, o facilitato la fuga de' carcerati, e condennati apprestando dei mezzi, o strumenti, o la loro opera, per farli fuggire, e scappare dalle carceri, se li carcerati, e condennati, fuggiti per questo mezzo sono della qualità di coloro, che sono stati descritti al §. 373. di questo capo, la pena sarà la reclusione in un castello da uno, a cinque anni.

§. 378. Se saranno scappati, e fuggiti, de' rei, o condannati della qualità di quelli descritti al §. 374. la pena sarà da tre sino a 10. anni di Castello.

§. 379. Tutte le persone, che si sono cooperate, o che hanno apprestato de' mezzi, ed ajuti per far fuggire i detenuti, e condannati saranno *in solidum* obbligati alle pene pecuniarie, ed a tutti i danni, spese, ed interessi, ch' eran tenuti risarcire le persone, che avran fatto scappare, e fuggire.

TITOLO III.

DEI DELITTI DI FALSITÀ

CAPO PRIMO

Della falsità in generale.

§. 380. Ogni fraudolenta imitazione, supposizione, alterazione, o suppressione della verità fatta in danno, e pregiudizio del pubblico, ó de' particolari, è un delitto di falsità.

§. 381. In ogni delitto di falsità, il reo, che ne avrà tirato profitto, o guadagno, oltre la pena disposta per ogni caso, subirà pure quella di un ammenda di cui il *maximum* non debba eccedere la metà, nè esser minore dell' ottava parte di esso lucro, e guadagno, e ciò oltre i dan-

ni, e spese generalmente stabiliti per ogni delitto al §. 107.

§. 382. Ogni falsario condannato a più di 10. anni di Castello, o di lavori pubblici forzati sarà avanti l' esecuzione delle dette pene, esposto alla berlina, per due ore.

CAPO II.

Falsità delle leggi, o degli atti del Parlamento; falsità degli editti del Principe, e della sua firma, e suggello, o de' Segretarj di stato.

§. 383. Colui, che dolosamente all' oggetto di cambiare, o togliere la disposizione di una legge, o introdurvene un' altra, falsifica il registro, ed i fogli autografi, ed originali di una legge conservati negli archivj del regno, ed indicati al §. 3. Cap. I. del potere legislativo, ed al §. 5. Cap. XVII. dello stesso Titolo, sarà condannato con la reclusione in un Castello a vita.

§. 384. Se il reo di simigliante delitto sarà lo stesso cancelliere, archivario, o pubblico conservadore, e depositario di suddetti registri, sarà condannato alla reclusione in una camera serrata di un Castello a vita.

§. 385. Colui, che sarà convinto di avere falsificati gli atti, o decreti originali di tutte le due camere avanti di esser muniti della real sanzione, all' oggetto di mutarne, o toglierne la vera

disposizione, o introdurvene una supposta, la pena sarà la relegazione in un' Isola a vita.

§. 386. Se il reo di simigliante delitto, sarà lo stesso cancelliere archivario, o pubblico conservadore, o depositario di suddetti atti, la pena sarà la reclusione in un Castello a vita.

§. 387. Se all' oggetto medesimo saranno falsificati gli atti originali, ed autografi di una sola camera, la pena sarà da 10., a 25. anni di relegazione in un' Isola.

§. 388. Se il reo di simigliante delitto sarà il cancelliere, archivario, o depositario pubblico degli atti della camera la pena sarà la reclusione in un Castello da 10. a 25. anni, oltre la perdita dell' impiego.

§. 389. Colui, che sarà convinto d' avere dolosamente falsificato un decreto, o un editto del Re, in tutto, o in parte, sarà punito colla pena della relegazione in un' Isola, o della reclusione in un Castello a vita.

§. 390. Se falsificherà dolosamente la firma del Re, o il di lui suggello, sarà condannato da 20. a 25. anni in un Castello di un Isola, o destinato a' lavori pubblici per lo stesso tempo.

§. 391. Se però alla falsificazione del suggello, o firma del Re, s' aggiungerà la falsificazione della firma del segretario di stato, la pena sarà la reclusione in un Castello, o i lavori pubblici in perpetuo.

§. 392. Chiunque falsificherà dolosamente la-

firma, del Segretario di stato, sarà condannato alla pena di Castello, o de' lavori pubblici da 10. a 20. anni.

CAPO III.

Delitti di falsificazione dei diversi bolli, e Marchj della pubblica autorità, o di qualche particolare stabilimento.

§. 393. Coloro, che dolosamente avranno contraffatto, falsificato, o imitato i bolli, e marchj dalla pubblica autorità destinati a legalizzare, e verificare i pesi, e misure, o che avranno contraffatto, falsificato, o imitato i punzoni, e marchj, che servono a verificare, e marcare le materie d'oro, e d'argento; saranno puniti da tre a sette anni di Castello, o lavori pubblici, o relegazione in un' Isola.

§. 394. Questa pena s'accrescerà di anni cinque nel caso, che il falsificatore de' bolli, marchj, o punzoni ne avrà tirato profitto facendone uso.

§. 395. Coloro, che senz'essere autori della falsificazione avranno fatto uso scientemente di tali marchj, suggelli, e punzoni contraffatti, ed imitati, saranno puniti da tre, a sette anni di Castello, relegazione, o lavori pubblici.

§. 396. Quelli, che dolosamente si hanno procacciato i veri bolli, marchj, o punzoni destina-

ti, come sopra dalla pubblica autorità a legalizzare li pesi, e misure, o marcare le cose d'oro, o d'argento, e ne hanno fatto un'applicazione, ed un uso dalla legge a loro proibito, saranno puniti con la pena di relegazione, o di Castello da due a sei anni.

§. 397. Quei, che avranno contraffatto, o falsificato i marchj, o bolli destinati dalla pubblica autorità ad essere apposti sopra le diverse specie di derrate, o mercanzie: coloro, che avranno contraffatto il sigillo, il bollo, o il marchio di una qualunque siasi autorità, o di un particolare stabilimento di banco, o di commercio, o che avranno fatto uso dolosamente di tali bolli, marchj, e sigilli contraffatti; saranno puniti colla pena di Castello, o relegazione in un' Isola, o lavori pubblici da 3. ad 8. anni.

§. 398. Saranno puniti con la pena di uno a cinque anni di relegazione in un' Isola o di Castello, quelli, che procacciandosi i veri sigilli, bolli, o marchj destinati agli usi descritti nel precedente §. ne avranno fatto un uso pregiudizievole agl' interessi dello stato di un' autorità, o di uno stabilimento particolare di commercio, o di banco.

CAPO IV.

Delle falsità di scritture private, e di commercio, o scritture autentiche, e pubbliche, e delle falsità commesse da' pubblici funzionarj,

§. 399. Chiunque sarà convinto d'avere fraudolentemente, e col disegno di nuocere altrui commesso una falsità di scrittura in tutto, o in parte, sarà punito, come siegue.

§. 400. Se il delitto di falso sarà di scrittura privata, e sarà commesso imitando la firma, o il carattere di alcuno, o d'una qualunque altra maniera, la pena sarà da 3. ad 8. anni di Castello, relegazione, o lavori pubblici.

§. 401. Tuttavia se la scrittura privata sarà una schedola testamentaria, o altra privata scrittura contenente una disposizione testamentaria, la pena sarà da quattro a dodici anni di Castello, relegazione, o lavori pubblici.

§. 402. Se la falsità sarà di lettere di cambio, ed altre scritture di commercio, di polize di tavola, o di banco, la pena sarà da otto a diciotto anni di relegazione in un Isola, di Castello, o di lavori pubblici.

§. 403. La suddetta pena s'accrescerà di anni quattro tutte le volte, che sarà falsificato un mandato giudiziario, o un atto mandatorio diretto al pubblico banco.

§. 404. Se saranno falsificate in tutto, o in

parte le minute originali, ed autografi di scritture pubbliche, o falsificate quelle copie, che ne' casi stabiliti dalla legge stanno in luogo d' originali, la pena sarà da 10. a 20. anni di relegazione, di Castello, o di lavori pubblici forzati.

§. 405. Se alcuno dolosamente falsificherà la copia d' una scrittura estratta da un pubblico archivio non collazionata, mostrandosi determinato di volerne fare uso, sarà punito con la pena di 6. mesi a due anni di reclusione in un Castello.

§. 406. Nel caso dell' articolo precedente, se la copia, come sopra falsificata sarà collazionata, la pena sarà da uno a cinque anni di reclusione in un Castello, o di relegazione in un' Isola.

§. 407. Se sarà stata dolosamente falsificata in tutto, o in parte una poliza del lotto volgarmente detta pagherò, la pena sarà quella stessa stabilita al §.404.

§. 408. Nei casi degli antecedenti §. §. se il furto, che s' è commesso, o tentato di commettere mediante la falsità non eccede le on·7 dieci, la pena sarà la mettà.

§. 409. Se un Notajo, Maestro Notajo, Attuario, o altro pubblico Funzionario nella stipulazione, o relazione degli atti appartenenti al suo officio, ne avrà dolosamente alterato la sostanza, o le circostanze, o si sarà reso colpevole d' altra qualsiasi falsità negli atti di sua funzione, perderà in perpetuo l' impiego, e sarà puni-

to colla pena di relegazione in un' Isola, o reclusione in un Castello da quindici; a venticinque anni.

§. 410. Le pene disposte nel presente Capo, che riguardano unicamente la falsità di private scritture, saranno allora applicabili contro gli autori della falsita tutte le volte, che sarà fatto uso della falsa scrittura, o si tenterà farne uso.

§. 411. Chiunque fraudolentemente senza essere autore della falsità, avrà fatto uso di una carta privata, di una poliza bancale, o di un così detto (pagherò), di una scrittura di commercio, falsificata, conoscendo, e sapendo esser falsa, o falso; sarà punito colla medesima pena stabilita ne' §. §. precedenti per l' autore della falsità per ciascheduno di questi delitti.

§. 412. Colui, che senza essere autore della falsità farà uso fraudolentemente di uno strumento pubblico, che sa esser falso, sarà punito colla pena stabilita per simil genere di falsità.

CAPO V.

Della destruzione di scritture.

§. 413. Coloro, che saranno convinti d' avere dolosamente, ed all' oggetto di nuocere altrui lacerato, rapito, strappato, o in qualunque maniera destrutto gli originali, ed autografi di scritture autentiche contenenti disposizioni, obbligazio-

ni, o altre tali autentiche, e pubbliche scritture; strappato lacerato, e in qualunque maniera destrutto i fogli, e registri originali, ed autografi, che a pubblico comodo, ed interesse si serbano negli archivj, cancellarie, o altri luoghi di pubblico deposito; saranno puniti colla medesima pena de' falsarj di simiglianti atti.

§. 414. Del medesimo modo saranno castigati coloro, che dolosamente, ed all' oggetto di nuocere altrui avranno sottratto, lacerato, o in qualunque modo destrutto gli originali, ed autografi di un processo criminale, o civile, o altri fogli, registri, atti contenuti, e conservati in archivj, cancellarie, o pubbliche conservatorie, o pure rimasti ad un pubblico depositario, o conservati da lui con questa qualità.

§. 415. Gli archivarj, cancellieri, maestri notari, o altri depositarj pubblici, che saranno convinti rei dei delitti descritti ne' due precedenti §. §. soffriranno in ogni caso, oltre la pena stabilita ne' due precedenti §. §. la perdita perpetua dell' officio.

§. 416. Se i delitti espressi ne' §. §. precedenti sono stati commessi con violenza fatta alle persone, a cui è stata affidata la conservazione di suddetti atti, e scritture, o con minacce di violenze; la pena in ogni caso crescerà di quattro anni, senza pregiudizio delle pene maggiori, che potranno esser inflitte per altri commessi delitti.

§. 417. Coloro, che fraudolentemente avranno

sottratto, rubato, lacerato, o in qualunque maniera consumato, e destrutto gli autografi, ed originali di scritture private, saranno puniti con le stesse pene prescritte per la falsità delle private scritture.

§. 418. Chiunque avrà dolosamente sottratto, lacerato, o destrutto le lettere della posta sarà punito da uno a tre anni di Castello, o relegazione.

§. 419. Se somigliante delitto sarà commesso da' corrieri, o dagli officiali della posta, la pena sarà da due, a sei anni dell' anzidetta pena, e saranno privati in perpetuo dell' impiego.

CAPO VI.

Della falsità de' passaporti, certificati, ed altre fedi, ed assicurazioni.

§. 420. Chiunque farà un passaporto falso, o falsificherà un passaporto vero in origine, sarà punito da uno a cinque anni di Castello, o relegazione.

§. 421. Chiunque farà uso di passaporto falso, o interverrà, come testimonio per fare accordare il passaporto ad una persona sotto nome mentito, sarà punito da sei mesi a tre anni di Castello, o relegazione.

§. 422. Se un pubblico Officiale dolosamente accorderà il passaporto a qualunque reo, condan-

nato, o inquisito per delitto, sotto nome mentito, sarà punito colla perdita della carica, e colla relegazione in un' Isola, o reclusione in un Castello, da tre a dieci anni.

§. 423. Chiunque, per liberarsi dalle prigioni, o esimersi da un pubblico servizio, avrà formato una falsa fede, o un falso certificato di malattia, o di un supposto vizio di corpo, sarà punito con la reclusione in un Castello da tre mesi ad un anno senza pregiudizio di altra pena, che potrà meritare per altro delitto commesso.

§. 424. Se somigliante certificato, o fede falsa, sarà fatta da altra persona, la pena sarà da uno, a tre anni di Castello, o relegazione.

§. 425. Se la sopraddetta fede falsa, o falso certificato si farà da un medico fisico, o chirurgo, la pena sarà da uno, a cinque anni di relegazione.

§. 426. Saranno soggetti alle stesse pene tutti coloro, che con doni, promesse, o con danaro avranno indotto le anzidette persone a commettere tale falsità.

CAPO VII.

Dei falsi Testimonj, e false testimonianze.

§. 427. Se alcuno sarà convinto di falsa testimonianza in materia criminale a favore, o contro

o

l' accusato, tanto nel caso, ch' egli si avrà proposto di liberare il reo, che di far condannare l' innocente sarà punito, come siegue.

§. 428. Se la falsa testimonianza sarà in causa criminale, e per delitto punibile di pena di morte, camera serrata, lavori pubblici, Castello, o relegazione in perpetuo, la pena in questo caso sarà da dodici a venticinque anni di Castello, o lavori pubblici.

§. 429. Se per causa della falsa testimonianza l' innocente sarà stato condannato, ed avrà sofferto la morte, il falso testimonio sarà allora condannato alla pena del taglione, subendo egli stesso la medesima pena pronunciata, ed eseguita contro l' innocente, e similmente in ogni caso, che l' innocente avrà sofferta la frusta, o la berlina il falso testimonio oltra le pene stabilite soffrirà pure la berlina, o la frusta.

§. 430. Ogni altra falsa testimonianza in materia criminale in ogni caso sarà punita da cinque a quindici anni di Castello, o lavori pubblici.

§. 431. La falsa testimonianza in materia correzionale, o civile sarà punita colla pena di tre anni almeno, e dieci anni al più di Castello, o relegazione in un' Isola.

§. 432. Il Corruttore, o Colpevole di subornazione di testimonj sarà in ognuno de' sopraddetti casi condannato alla medesima pena de' falsi testimonj.

§. 433. Tanto i falsi testimonj, come i loro corruttori colpevoli di subornazione in ognuno de' sopraddetti casi saranno *in solidum* obbligati alla rifazione de' danni, interessi, e spese della parte offesa, come è stato stabilito generalmente in ogni delitto al §. 107. tit. 4. libro primo di questo Codice.

CAPO VIII.

Della calunnia, e de' calunniatori.

§. 434. Colui, che dolosamente accusa taluno dinanzi al magistrato di un delitto non esistente, o che con mala fede, all' oggetto di eccitargli una processura, gl' imputa un delitto di cui lo crede, o ha argomenti fortissimi di crederlo innocente, commette un delitto di calunnia.

§. 435. Il Calunniatore subirà la pena del taglione, vale a dire quella medesima pena, che per legge avrebbe dovuto soffrire l' imputato, qualora l' imputazione fosse stata vera.

§. 436. L' accusatore pubblico per le accuse fatte ne' delitti qualificati, sarà sottoposto alla medesima pena solamente in caso di evidente calunnia.

§. 437. La calunnia dicesi evidente nel senso dell' antecedente §., qualora contro l' accusato al tempo dell' accusa non esistevano nè anco

tenuissimi indizj di sua reità, ed all'incontro eranvi argomenti fortissimi di sua innocenza, e malgrado la cognizione di questi argomenti l'accusatore pubblico ha voluto accusare l'innocente.

§. 438. In quei delitti contro la costituzione ed il Principe, ne' quali secondo le disposizioni di questo Codice al titolo settimo del secondo libro ciaschedun cittadino è obbligato a rivelare, chiunque farà un calunnioso rivelo, o una calunniosa denuncia contro alcuno, sarà punito per questo solo delitto da uno a cinque anni di Castello, o relegazione.

§. 439. Colui, che s'è mosso ad accusare avendo probabili cause della reità d'alcuno o avendo degli indizj, e conjetture contro al medesimo, malgrado che non potesse provare la sua accusa, non sarà punito nè condannato come calunniatore; ma potrà soltanto esser tenuto alle spese del giudizio tutte le volte, che per sua colpa l'abbia eccitato.

§. 440. Nel caso dell'antecedente §. il pubblico accusatore non sarà obbligato al pagamento delle spese; ma il Presidente del Tribunale conoscendo, che per poca accuratezza, e riflessione del pubblico accusatore, è stato vessato un cittadino povero, con una penosa e dispendiosa processura, potrà consultare Sua Maestà per ripararsi simigliante danno co' proventi delle multe e della giustizia.

TITOLO IV.

DEI DELITTI CONTRO IL COMMERCIO

CAPO PRIMO

Del delitto di falsa monetazione.

§. 441. Colui, che avrà contraffatto, o falsificato le monete d' oro, o d' argento, che hanno corso legale in Sicilia, sia che avrà impiegato nella falsificaziene un metallo più basso, e più vile, o che impiegando il medesimo metallo avrà dato alle monete falsificate un valore, minore, che le genuine monete, sarà condannato a lavori pubblici in vita, e pagherà un' ammenda uguale alla terza parte de' suoi beni.

§. 442. Tuttavia nel caso dell' antecedente §. se sarà provato, che la somma della falsa moneta diffusa, e sparsa nel commercio eccederà le on 7 20. mila la pena sarà la morte, e l' ammenda come sopra.

§. 443. Se questo delitto sarà commesso nelle monete di rame, o di altro simigliante, o più vile metallo, la pena sarà da quindici a venticinque anni di pubblici lavori, e l' ammenda come sopra.

§. 444. Colui, che senza legittima autorità batte moneta circolante in Sicilia d' oro, e d' argento, quand' anche la lega, ed intrinseco va-

lore delle monete coniate, fosse eguale, ed anche superiore a quello delle genuine monete, sarà punito colla pena da dieci a venti anni di pubblici lavori.

§. 445. Se lo stesso delitto accaderà su le monete di rame, la pena sarà da cinque a dieci anni di lavori pubblici.

§. 446. Colui, che rade le genuine monete d' oro, e d'argento circolanti in Sicilia, o in qualunque maniera ne diminuirà il lor valore, sarà punito colla pena di 12. fino a 20. anni di pubblici lavori, e pagherà una ammenda eguale al quarto di tutti i suoi beni.

§. 447. Il medesimo delitto commesso su le monete di rame sarà punito da uno a cinque anni di Castello.

§. 448. Colui, che d' intelligenza coll' artefice esita, e mette in circolazione o che dolosamente distribuisce, introduce, ed immette nel regno le monete alterate, o falsificate, o in qualunque maniera viziate; sarà punito in ognuno dei casi degli antecedenti §. §. colla medesima pena in essi §§. stabilita.

§. 449. Non saranno compresi nella pena del precedente §. coloro, che ricevendosi inavvertentemente per buone le monete false, ed alterate senza alcuna complicità, ed intelligenza coi falsi monetarj, le rimetteranno in circolazione.

CAPO II.

Del fallimento.

§. 450. Ogni negoziante, commerciante, banchiere, o mercadante, che manca di pagare nei tempi debiti, è in istato di fallimento.

§. 451. Sarà reputato commerciante, o mercadante nel senso delle leggi di questo capo colui, che esercita gli atti di commercio, e ne fa sua professione abituale.

§. 452. In qualunque caso di fallimento il fallito perderà l' amministrazione de' beni sul momento stesso, che sarà manifestato il di lui fallimento, parimente dopo l' accusa proposta, per assicurarsi la punizione in caso di delitto, o quasi delitto, sarà messa in sicuro la di lui persona.

CAPO III.

Del fallimento doloso, o fraudolento.

§. 453. Quel mercadante, banchiere, o commerciante fallito, che sarà convinto d' aver occultato, o sottratto somme di denaro, mercanzie, effetti mobili, o crediti, ed azioni; che essendo stato incaricato con particolar mandato, ad eseguire una qualque commissione di commercio, o di mercatura, o costituito depositario di denaro, effetti di commercio, derrate, mercanzie, s'

avrà appropriati, ed applicati in suo profitto, ed in pregiudizio del mandato, o deposito, il denaro, le merci, o fondi, o il valore di esse; Sarà considerato, come fallito con frode, e verrà punito colla pena di Castello da quindici, a venticinque anni dopo d'aver subito la berlina.

§. 454. Quel Negoziante, banchiere, o commerciante fallito, che avrà finto delle spese, o delle perdite, che non si verificano, che ha finto debiti con creditori fittizj, o simulati, che ha fatto delle vendite, negoziati, o donazioni supposte, che dolosamente ha comprato degli effetti mobili, o immobili sotto nome di persone sommesse; sarà considerato del pari, come fallito fraudolento, e sarà punito da dieci a venti anni di Castello in Sicilia.

§. 455. Quel mercadante, banchiere, o commerciante fallito, che non giustificherà l'impiego de' crediti, che ha riscossi; che con atti pubblici, o privati stipolati, o fatti un mese avanti il suo fallimento, si è costituito debitore senza causa; che ha occultato i suoi libri, o non tenuto affatto dei libri, o i suoi libri non presentano il vero stato attivo, e passivo del negozio; o che sarà convinto di una qualunque altra frode, e malizia in danno, e pregiudizio de' suoi creditori sarà reputato fallito fraudolento, e punito colla reclusione da otto a quindici anni di Castello.

§. 456. Tutti coloro, che saranno convinti di

avere sottratto, o dolosamente occultato i beni del fallito, o che scientemente in frode de' Creditori gli avran prestato il lor nome per contestare debiti falsi, che nel liquido e verificazione de' crediti han sostenuto come veri, saranno reputati complici de' falliti fraudolenti, e saranno puniti da tre a dieci anni di Castello.

§. 457. Coloro, che saran dichiarati complici dei falliti dolosi in ognuno dei casi sopraddescritti saranno condannati alle stesse pene, ed obbligati di più a reintegrare i beni, diritti, azioni fraudolentemente sottratti, ed occultati.

§. 458. In ogni caso di dolosa decozione il fallito in perpetuo non potrà più esercitare il medesimo commercio, o negozio in cui sarà fallito, e venendo a miglior fortuna in qualunque tempo non ostante gli accordi, o transazioni fatte coi creditori, dovrà pagare le intere somme di credito senza alcun rilascio, o minorazione.

§. 459. I fallimenti provenienti da semplice colpa, senza, che siavi dolo, o frode, saranno puniti con sola pena correzionale, come sarà detto nel Codice di Polizia, ed i fallimenti accaduti per caso fortuito non contenendo nè dolo, nè colpa del fallito, non saranno in verun conto puniti potendo unicamente i creditori agire con azione civile per la somma del lor credito.

TITOLO V.

DEL DELITTO DI PECULATO

§. 460. Intendesi per Peculato il furto del denaro pubblico, o di altre cose mobili, che abbiano prezzo, e valore, e che al pubblico s' appartengono.

§. 461. Il peculato si renderà più grave qualora si commetterà da quelli, a cui il denaro, e le cose pubbliche sono state affidate; onde i Tesorieri, e tutti i funzionarj pubblici obbligati alla riscossione, trasporto, custodia, conservazione, o deposito del denajo, o delle cose della nazione, commettendo tale delitto, saranno considerati più rei di quelli, che non sono obbligati al medesimo dovere.

§. 462. Tutte le volte, che l' interesse del delitto di peculato eccederà le on·7 cento sarà punito negli anzidetti Tesorieri, e Depositarj, Segreti ed altre persone descritte al §. antecedente con la pena della reclusione in un Castello da dodici a ventiquattro anni, sepperò l' interesse sarà meno delle on·7 cento sarà punito colla relegazione in un' Isola da dieci a venti anni.

§. 463. In ogni altra persona se l' interesse del peculato eccede le on·7 cento sarà punito colla reclusione in un Castello da dieci a venti anni, e se l' interesse sarà meno delle on·7 cento

verrà punito colla relegazione da sette a quindici anni.

§. 464. Sarà pure considerato, come delitto di peculato, il furto, o appropriazione del danaro dei pubblici Banchi, dei monti di pietà, e dei frumenti dei pubblici caricadori del Regno, e verrà punito colle stesse pene indicate ne' precedenti §.§. fatta la surriferita distinzione dell' interesse, e delle persone, in cui si ha avuta confidenza, e fiducia, come sono gli ufficiali de' suddetti Banchi, Monti, e dei surriferiti caricadori.

§. 465. Le pene specificate negli anzidetti §. §. cresceranno di anni quattro per ognuna delle sequenti circostanze I. se il peculato sia stato commesso con violenze II. se sia stato commesso con falsità di scrittura. Quante volte però il peculato sarà commesso con l' ajuto di false chiavi, o per mezzo di discassazione, o scalata, o con l' ajuto di due, o più complici la pena, per ognuna di queste circostanze, crescerà di due anni.

§. 466. Se concorreranno insieme tre, o più delle surriferite circostanze aggravanti espressate nel §. antecedente la pena sarà perpetua.

§. 467. I contrabbandieri, che sono quei, che all' oggetto di non pagare le dogane, o le imposizioni immettono, o esportano delle mercanzie, o generi furtivamente, potendosi in un certo senso considerare come rei di peculato, perderanno gli effetti, e beni, che intendono immet-

tere, o esportare gli animali, e gl' instrumenti che loro hanno servito al contrabbando, rimanendo tutti confiscati a pro della nazione, ed oltre a ciò pagheranno a vantaggio della stessa nazione il dieci per cento, calcolato sopra il valore del contrabbando.

§. 468. Se il contrabbando sarà fatto con violenza, o da gente attruppata con armi, oltre le anzidette pene saranno i contrabbandieri puniti con la relegazione in un' Isola da cinque a dieci anni salve le pene maggiori per altri delitti, che avranno commesso.

§. 469. In ogni specie di contrabbando niuno potrà esser punito, o sottoposto ad inquisizione, se non sarà trovato inflagranti con il contrabbando.

TITOLO VI.

DEI DELITTI CONTRO I DIRITTI CIVICI, E POLITICI

CAPO PRIMO

Delitti contro la libertà del cittadino.

§. 470. Ogni attentato contro la libertà del cittadino, base essenziale della costituzione Siciliana sarà punito, come siegue.

§. 471. Tutti quelli, qualunque sia la di

loro condizione, e grado, che non avendo ricevuto dalla legge il potere di fare arrestare un cittadino, daranno, segneranno, o eseguiranno l' arresto di una persona qualunque, come pure tutti coloro, che anche nel caso dell' arresto autorizzato dalla legge riterranno la persona arrestata in un luogo di detenzione, che non sia legalmente designato come tale, saranno colpevoli di arresto, e detenzione illegale, e saranno puniti colle pene pronunciate al capo degli arresti, e detenzioni illegali.

§. 472. Tutti gli altri attentati contro la libertà del cittadino, che saranno commessi da' magistrati, ed officiali di giustizia, saranno puniti colle pene stabilite al titolo dei delitti contro la giustizia pubblica.

CAPO II.

Delitti contro i consigli civili, e contro il dritto d' elezione, e di eligibilità.

§. 473. Ogni cospirazione, o attentato diretto ad impedire per forza, e violenza la libera riunione del consiglio Civico, o la libertà delle sue deliberazioni sarà punito da sei a dodici anni di relegazione in un' Isola ne' capi, negli altri complici da tre a sei anni.

§. 474. Chiunque sarà convinto d' aver cacciato, ed allontanato colla forza, e vie di fatto,

un cittadino dal consiglio Civico, o proibito alcuno dalla votazione destinata ad eleggere il rappresentante al Parlamento, o che illegalmente per le medesime vie, gli avrà impedito l' esercizio di qualunque altro dritto civico, o politico, perderà da quattro ad otto anni i dritti di cittadino; e sarà esiliato fuori del distretto, da sei mesi sino a due anni.

§. 475. Se il medesimo delitto verrà commesso dal Capitano, o da colui, ch' è destinato a presedere al consiglio Civico, ed alla elezione dei rappresentanti al Parlamento, la pena sarà la perdita della carica, e dei dritti di cittadino da cinque a dieci anni, e la relegazione in un' Isola da un anno a quattro.

§. 476. Qualunque altro attentato, ed impedimento, che dolosamente, e con artificiose macchinazioni, i capitani, che presederanno al consiglio, ed alla elezione dei rappresentanti, arrecheranno, o faranno soffrire al cittadino nell' esercizio dei diritti civici, e politici, sarà punito colla perdita della carica, e dei diritti di cittadino da tre, a sette anni, e coll' esilio dal distretto da sei mesi, a due anni.

§. 477. Se il delitto espresso nel precedente §. sarà commesso da qualunque siasi altra persona, sarà punito con la perdita dei dritti di cittadino da due a cinque anni, e con l' esilio dal comune da sei mesi a due anni.

§. 478. Se alcun cittadino dolosamente, e

con frode, senz' avere i requisiti stabiliti dalla constituzione si farà ascrivere nel numero de' candidati, ed elettori del civico consiglio sarà sospeso dei dritti di cittadino da due a sei anni; se essendo non idoneo, come sopra si farà eleggere per uno de' componenti il civico consiglio, perderà non solo, come sopra, i dritti di cittadino, ma pure sarà esiliato da quel comune da due sino a sei mesi.

§. 479. Chiunque fraudolentemente, e con dolo senza avere i requisiti prescritti dalla constituzione, si farà ascrivere nel numero degli elettori per l' elezione de' rappresentanti al Parlamento, perderà i dritti di cittadino da quattro a dodici anni; e se essendo inabile, e non idoneo, come sopra, dolosamente si farà eleggere rappresentante al Parlamento perderà sul fatto quella rappresentanza, come pure i dritti di cittadino per lo spazio di otto anni, e sarà esiliato dal distretto da due sino a sei mesi.

CAPO III.

Della compra, e vendita de suffragj, o voti.

§. 480. Tutte le persone, che per prezzo presente, o altro emolumento compreranno, o venderanno i suffragj de' consigli civici, o quelli destinati alla formazione di detto consiglio, perderanno i dritti civici da tre a dieci anni, paghe-

ranno un ammenda quadrupla del prezzo presente, o altro emolumento dato, o ricevuto.

§. 481. Ogni risoluzione del consiglio civico passata a maggioranza di voti, mediante il voto, o voti comprati, sarà nulla, ed i compradori, o venditori de' voti, oltre le pene dell' antecedente §. saranno solidalmente responsabili de' danni, de interessi occasionati col loro delitto.

§. 482. Tutte le persone, che per prezzo presente, o altro emolumento venderanno, o compreranno i suffragj per l' elezione de' rappresentanti al Parlamento, perderanno i dritti di cittadino, e pagheranno un ammenda, come al §. 480 e saranno dippiù relegati in un' Isola da due mesi, a due anni.

§. 483. Ogni membro del Parlamento, che sarà convinto di aver venduto il proprio voto per prezzo presente, o altro emolumento, sarà punito con un ammenda uguale al quadruplo di quello, che avrà accettato, o ricevuto, e colla reclusione in un Castello da uno, a cinque anni.

§. 484. Alla medesima pena dell' antecedente §. sarà soggetto colui, che avra comprato, come sopra il suffragio del parlamentario.

CAPO IV.

Della falsificazione, alterazione dei voti, e suffragj, o usurpazione de' dritti civici, e politici.

§. 485. Chiunque è stato sorpreso nell' atto di alterare, falsificare, cancellare, o mutare dolosamente i biglietti di suffragio, o i voti, tanto del Consiglio Civico, come del Parlamento, sarà punito, come siegue.

§. 486. Se i voti, e suffragj saranno di quelli destinati all' organizzazione del Civico Consiglio, o voti, e suffragj dello stesso Consiglio civico, la pena del reo sarà la sospensione de' dritti civici da cinque a dieci anni, e l' esilio da quel Comune, da tre mesi ad un anno.

§. 487. Se si renderanno rei dell' anzidetto delitto, il Capitano, o colui, che fa le veci di Preside, gli Sguittinatori, o coloro, che son destinati a raccogliere, contare, e registrare i voti, la pena sarà quella dell' antecedente paragrafo colla perdita dell' officio.

§. 488. Se saranno falsificati i suffragj dati, e destinati per l' elezione del Rappresentante al Parlamento, la pena sarà la sospensione dei dritti civici da sei a dodici anni, e la reclusione in un Castello da uno, a tre anni.

§. 489. Qualora tale delitto sarà commesso dalle persone enunciate al §.487. sarà punito con pena di Castello da uno, a cinque anni, e colla so-

spensione dei dritti civici da sei a dodici anni.

§. 490. La pena sarà da tre, fino a nove anni di Castello nel caso, che dolosamente saranno cambiati, alterati, cancellati, o falsificati i voti dei Parlamentarj.

§. 491. Se saranno sorpresi, e convinti rei di questo delitto, i Cancellieri delle camere, o i Segretarj, o coloro, che sono destinati a raccogliere, notare, contare, e registrare i voti dei Parlamentarj, la pena sarà, la perdita dell' officio, e la reclusione in un Castello da quattro a dieci anni.

§. 492. Qualunque straniero, che s'intrude nel Consiglio Civico, facendosi ascrivere nel numero dei componenti il suddetto Consiglio, sarà punito con l' esilio da quel comune da due sino a sei anni.

§. 493. Qualunque straniero, che s' intruderà, o darà il suo suffragio per la scelta dei rappresentanti al Parlamento sarà esiliato dal Regno per due anni.

§. 494. Qualunque straniero, che otterrà la rappresentanza in Parlamento sarà sul fatto esiliato dal Regno per dieci anni, e qualora sarà intervenuto in Parlamento dandovi il suo voto, sarà allora, oltre della detta pena tenuto al pagamento di un ammenda di once cento.

TITOLO VII.

DEI DELITTI CONTRO LA SALUTE PUBBLICA

CAPO PRIMO

Della Violazione della Contumacia.

§. 495. Coloro, che violeranno le leggi della Contumacia entrando nel Regno, e immettendovi delle merci pria di spirare il termine stabilito dalla pubblica autorità, o che senza esservi autorizzati dalla legge terranno pratica, e commercio colle persone in contumacia, o che commetteranno una qualunque altra violazione delle leggi contumaciali, saranno puniti da sei mesi, a cinque anni di relegazione.

§. 496. Se però le anzidette persone disbarcheranno nel Regno, o v' immetteranno delle merci mediante falsi passaporti o per mezzo di carte false e simulate la pena crescerà di due anni.

CAPO II.

Dell' Infrazione del cordone di mare stabilito per causa di contagio.

§. 497. Tutte le volte, che per causa di contagio è stato organizzato sulle spiagge del Regno il cordone di mare, coloro, che s' introdur-

ranno furtivamente nell' Isola, violando il cordone anzidetto, o che dolosamente v' entreranno senza osservare quanto è stato disposto dalla pubblica autorità, saranno puniti di morte, se saranno provenienti da luoghi appestati, o dichiarati sospetti di peste; in ogni altro caso saranno puniti colla reclusione in un Castello da dieci a venti anni.

§. 498. Se alcuno rompendo il cordone di mare getterà dolosamente nel lido, o se a causa di Commercio immetterà furtivamente nel Regno merci, generi, produzioni, cose, violando le istruzioni di pubblica salute, sarà punito di morte tutte le volte, che li generi, o merci immesse, o il bastimento, provengono da luoghi appestati, o sospetti di peste; in ogni altro caso la pena sarà la reclusione in un Castello da dieci a venti anni.

§. 499. Nell' uno, e nell' altro caso, li generi, merci, o prodotti immessi furtivamente nel Regno, saranno confiscati, ed impiegati per le spese del cordone, e guardia del Regno, eccetto, che il pericolo della pubblica salute non ricercasse, altrimenti.

§. 500. Coloro, che essendo organizzato il cordone di mare scientemente terranno commercio colle persone in contumacia, o che compreranno, o si riceveranno delle merci, generi, prodotti, e cose dalle persone in contumacia, senza esservi autorizzati dalla pubblica autorità, se sa-

ranno colti sul fatto, e prima di mettere piede a terra, ed aver commercio con persone sane, saranno obbligati a fare la stessa contumacia, alla quale è soggetto il bastimento, con cui han tenuto commercio; e finita la contumacia, saranno relegati in un' Isola da uno a cinque anni.

§. 501. Se però tenendo commercio, o pratica colle persone in contumacia si saranno introdotti nel regno, o avranno gia introdotte, ed immesse le robe, e generi comprati furtivamente dalle suddette persone in contumacia in tal caso la pena sarà quella de' §. §. 497. 498.

§. 502. Tutti coloro, che usciranno da un luogo infetto, o che dopo la pratica con persone, o legni infetti, per mezzo di carte false, o simulate, con falsi, e mentiti rapporti, o malizie simiglianti disbarcheranno nel Regno, o immetteranno i loro generi, produzioni, mercanzie, o cose, saranno puniti di morte.

§. 503. Se simiglianti delitti descritti nell' antecedente §. si verranno a discoprire passati sei mesi, e non sarà accaduto dopo tal tempo alcun infausto avvenimento, e nessun male alla salute pubblica, la pena sarà da dieci a venti anni di lavori pubblici, o Castello.

§. 504. Le Guardie del cordone, qualora delle persone faranno resistenza per sbarcare, o uomini, o mercanzie, o qualunque cosa contro le leggi di sanità, dopo di aver per tre volte av-

vertito le suddette persone di ritirarsi, o di presentare le bollette di sanità, potranno respingerle colla forza senza nessuna responsabilità del successo.

§. 505. Se però le suddette guardie, tralasciando di praticare quanto è stato prescritto nell' antecedente §. useranno della forza allora saranno responsabili d' ogni successo, e puniti con le pene convenienti a delitti commessi

CAPO III.

Dell' infrazione del cordone di terra.

§. 506. Coloro, ch' essendo stabilito a causa di contagio il cordone di terra, dolosamente s' introdurranno in un Territorio, Città, o Villaggio, fuori i passi, o posti destinati dalla pubblica autorità per venire in essi riconosciuti da legittimi Officiali i così detti bollettini, o passavanti, saranno puniti come siegue.

§. 507. Se le persone, che si sono così introdotte provengono da un luogo appestato, saranno punite di morte.

§. 508. Se provengono da un luogo sano, ma in alcuna parte del Regno siavi (che Iddio liberi) la peste, la pena sarà dei lavori pubblici, o Castello da quindici a venticinque anni.

§. 509. Se provengono da luogo sano, e se tutto il Regno è sano, i colpevoli di questo de-

litto saranno puniti da sei mesi a due anni di Castello, o relegazione.

§. 510. Coloro, che, stabilito il cordone di terra, introdurranno in una terra mercanzie, generi, prodotti, robe, o cose fuori i passi, o posti destinati dalla pubblica autorità, per il commercio, ed introduzione de' generi da un territorio ad un altro, saranno puniti colle distinzioni, e pene stabilite nelli precedenti §. §.

§. 511. In ognuno de' casi espressi nei §. §. 507. 508. 509. se per delinquere s' impiegherà da' colpevoli la violenza, o la forza, la pena stabilita, se è temporanea, crescerà di quattro anni; se sarà la morte si eseguirà coll' infamia.

§. 512. Chiunque per forza, o violenza, rompendo il cordone di terra pretenderà entrare in un Territorio, se avvertito tre volte non desiste, e si ritira, potrà esser respinto colla forza dalle guardie, e capiposti di sanità senza responsabilità del successo.

§. 513. Colui, che in tempo di sospetto di peste s' introdurrà in un Territorio con carte simulate, o bollette false, ingannando i custodi, sarà punito di morte, se viene da un luogo appestato; sepperò viene da un luogo sano, sarà condannato ai lavori publici, o al Castello da quindici, a venticinque anni.

§. 514. Essendosi attaccato il contagio della peste in una Città, o terra, che in conseguenza di ciò è stata bandita, chiunque nè sortirà;

o uscirà le sue robe, merci, produzioni, o qualunque cosa senza esservi autorizzato dalla pubblica autorità, sarà punito di morte.

§. 515. Coloro, che senza esservi autorizzati dalla pubblica autorità, commerceranno, o praticheranno con gente, o terra appestata, e bandita, saranno puniti di morte, se avranno messo piede in una terra sana, o commerciato con gente sana; ma se non avranno commerciato con gente sana, nè messo piede in Territorj sani, resteranno nella terra appestata, ove han voluto commerciare.

§. 516. Essendosi la peste attaccata in qualche Città, o terra marittima del Regno non possono dal porto di quella, uscire barche, feluche, o legni di qualunque sorta, senza, che fossero autorizzati dalla pubblica autorità, ed in caso di contravvenzione, il Capitano del legno, sarà punito con pena di morte.

§. 517. Essendosi stabilito il cordone di terra, se alcuna persona abitante in una casina, molino, fondaco, taverna, o altra casa del territorio, darà ricetto a qualunquesiasi passaggiero che non sarà munito delle bollette di sanità, secondo le istruzioni, sarà punito di morte, qualora quel tale sarà infetto, o proveniente da luogo infetto; e se sarà sano e proveniente da luogo sano la pena sarà di due a cinque anni di Castello, o lavori pubblici.

§. 518. Alla pena dell' antecedente §. saran-

no soggetti i monaci, gli eremiti, o persone ecclesiastiche, o secolari abitanti, e dimoranti nei monasterj, conventi, o eremitagi di campagna, qualora, come sopra avranno dato ricetto a' passeggieri.

§. 519. I Borgesi, Massari, Pescatori, e gente senza lettere qualora ammettessero nelle loro case, massarie, mandre, o tonnare, o altro luogo, qualunque passeggiero, anche con vera bolletta di sanità, senza prima farla osservare da persona, che sappia leggere, saranno puniti da uno a cinque anni di Castello. Avendo però adibita la perizia di persona, che saprà leggere, saranno esenti di pena i mentovati borgesi, massari, e pescatori, rimanendo responsabile del danno prodotto alla salute pubblica la persona, che avrà osservata la bolletta.

§. 520. Ma se i suddetti Borgesi, Massari, Pescatori, e gente sensa lettere ammetteranno un qualunquesiasi passeggiero senza bolletta saranno sottoposti alla medesima pena del §. 517.

§. 521. I complici, fautori, ed ausiliatori, dell' introduzione, o smercio delle cose infette, e provenienti da luoghi infetti; coloro, che favoriranno lo sbarco, o l' occultazione delle persone infette, o provenienti da luoghi infetti, saranno puniti colle medesime pene stabilite in questi Capitoli per i principali rei di questi delitti, secondo i principj generali di questo Codice paragrafo 106.

r

C A P O IV.

Del furto, e degli altri delitti commessi in tempo di peste.

§. 522. Come per mezzo dei furti commessi in luoghi appestati, questo terribile flagello si può non solo accrescere, ma pure diffondere in luoghi sani, così precedendo il pubblico manifesto, con cui si dichiara di essersi scoperta la peste, tutti coloro, che in quel tal luogo commetteranno de' furti saranno puniti, come siegue.

§. 523. Se il furto è stato fatto con violenza, o con minaccia di far violenza alle persone, la pena sarà la morte eseguita colla forca.

§. 524. Se il furto è stato fatto senza violenza, la pena sarà del Castello, o dei lavori pubblici a vita.

§. 525. Qualunque altro delitto, che si commetterà in tempo, di peste, ed in luoghi appestati sarà punito col *maximum* della pena ordinaria stabilita a quel tale delitto.

§. 526. Saranno puniti di morte tutti coloro che in un paese infetto attualmente di peste venderanno robe così nuove, che usate di lana, lino, seta, bambagia, senza osservare gli stabilimenti di pubblica salute, e senza esservi autorizzati dalle autorità costituite.

§. 527. Se nel tempo della generale quarantina destinata allo spurgo, e purificazione de'

mobili, supellettili; merci, siti, luoghi, case, alcuno oserà occultare merci, mobili, generi, o cosa qualunque senza esporli, e purificarli, secondo gli stabilimenti di salute; se volontariamente violerà alcuno degli stabilimenti di sanità intorno lo spurgo delle case, e siti, compromettendo la pubblica salute, sarà punito di morte.

CAPO V.

Dei delitti degli Officiali, Guardie, ed altre persone obbligate a servire in tempo di peste.

§. 528. Gli Officiali di pubblica salute, che per connivenza, o venalità faranno entrare, ed immettere nel regno persone, o cose provenienti da luoghi appestati fuori del regno, violando le leggi di sanità, saranno puniti di morte colla forca, ed i di loro beni confiscati a profitto del comune per le spese della salute.

§. 529. Alla medesima pena saranno tenuti, i capiposti, e guardie del cordone di terra, che per connivenza, o venalità faranno entrare in un territorio sano, persone, o cose provenienti da un territorio infetto di peste.

§. 530. Nel caso, che alcuna terra, o luogo del regno è infetto di peste, i capiposti, o guardie, che per colpa, o negligenza trasgrediranno alcuno degli stabilimenti del cordone di terra, tanto quelli, che riguardano il commercio

dei generi, come il libero passo delle persone, saranno puniti colla pena del Castello, o lavori pubblici da quindici a venticinque anni, e se per loro negligenza, o colpa avranno compromesso la pubblica salute, lasciando introdurre persone, o cose infette, saranno puniti di morte.

§. 531. Alle stesse pene, del precedente §. saranno soggette le guardie, o persone impiegate nel cordone di mare, o guardia de' posti, nel caso che per colpa, o negligenza trasgrediranno le leggi di salute circa al disbarco, ed immissione libera nel regno delle merci, o persone.

§. 532. Le guardie, o persone destinate alla custodia dei posti, e siti del cordone di mare, o di terra, se lasceranno il loro posto, o si ritroveranno soprappressi dal sonno, saranno puniti da sei mesi, a cinque anni di lavori pubblici.

§. 533. Se però durante il sonno, o assenza delle guardie si sono introdotte delle persone, o immessi dei generi, e merci, o mobili nel regno o nei territorj, città, o terre, senza osservarsi gli stabilimenti di sanità, la pena delle guardie, o custodi, sarà allora quella stessa, che sarà inflitta a colpevoli di simiglianti delitti accaduti.

§. 534. Tutt' i medici, fisici, cerusici, aromatarj, barbieri, tutte le persone inservienti l' annona, come fornai, bottegai, macellai, come anche i Notai, ed altre persone necessarie all' uso della vita, saranno obbligati ad esercitare

respettivamente i loro mestieri, o ufficj nella terra, o città infetta, se saranno Cittadini di quella, o vi avranno abitato da un anno avanti l' infezione.

§. 535. Tutti coloro, che contravverranno saranno privati d' officio, puniti colla berlina, e chiusi in un Castello da quattro a sedici anni.

§. 536. Qualora i deputati, i Giurati, gli Ufficiali incaricati della pubblica salute, mancheranno per negligenza a provvedere del bisognevole le guardie, e capiposti, o lasceranno di far le visite d' ispezione, ed altro, che si compete al loro dovere, saranno puniti con un ammenda da on'7 cento fino ad on'7 quattrocento da impiegarsi per le spese della guardia del comune.

CAPO VI.

Di coloro, che sono tenuti di rivelare le persone, o robe in tempo di peste.

§. 537. Tutti coloro, che sono tenuti di rivelare nei delitti di lesa Maestà, saranno parimenti tenuti di rivelare qualora avranno scienza di persone, o cose provenienti da luoghi banditi, o sospetti, che si sono introdotti furtivamente nel regno.

§. 338. Tutti coloro, che infra 24. ore della scienza non riveleranno le persone, o cose, che si saranno furtivamente introdotte nel regno,

saranno puniti colla reclusione in un Castello, o co' lavori pubblici da dieci a venti anni: e se accaderà, per mancanza di aver rivelato, alcun sinistro effetto alla salute pubblica, saranno puniti di morte.

§. 539. Oltre le riferite persone nel §. 537, saranno tenute a rivelare il Padre la Madre gli ascendenti, e discendenti all' infinito, il Conjuge, i Parenti, fino al secondo grado, e saranno puniti da cinque a dieci anni di relegazione nel primo caso.

§. 540. E nel caso, che accaderà un sinistro effetto alla salute pubblica, saranno, come cattivi Cittadini, in perpetuo banditi dal regno dopo la pubblicazione di una metà de' beni, che si acquisteranno al comune.

§. 541. Tutti coloro, che essendo intimato l' espurgo ommetteranno di rivelare alcun genere supellettile, o cosa, secondo sarà stabilito da' Magistrati di salute, o che mancheranno di fare un inventario esatto de' mobili di casa alla Deputazione di salute, nel tempo stabilito, per farsi l' espurgo, saranno puniti con venti anni di Castello, se ciò sarà per dolo; e saranno per dieci anni banditi dal regno, se l' omissione sarà accaduta per negligenza.

TITOLO VIII.

Delitti contro i buoni costumi, e la continenza pubblica

§. 542. L'adulterio, che consiste nella violazione della fede conjugale, se sarà commesso dalla moglie, sarà punito colla detenzione in un reclusorio, da due, e cinque anni; e se a causa del commesso delitto può nascer dubbio sulla legittimità della prole, la suddetta pena si accrescerà di due anni.

§. 543. Il Complice della moglie adultera, sarà punito con la reclusione in un Castello da uno a quattro anni, e con un' ammenda da once dieci ad on. 7 duecento.

§. 544. Il solo marito ha il diritto di portar la querela di adulterio contro la moglie presso il magistrato; non potrà però proporla se espressamente vi abbia rinunciato, o tacitamente, tralasciando di proporre la sua accusa infra il termine di tre mesi, da contarsi dal giorno della scienza; come neppure potrà accusare se resterà convinto di lenocinio verso la propria moglie, o nel caso che abbia tenuto la concubina nella casa conjugale.

§. 545. Se il marito dichiara di voler convivere colla propria moglie, o prima di subire la pena, o nel corso della medesima, la pena pronunciata in riguardo alla stessa si estinguerà, non

così però in riguardo a correi del delitto, sù dei quali sarà eseguita irremissibilmente.

§. 546. Il marito, che sarà stato convinto dalla moglie d'aver tenuto una concubina nella casa conjugale pagherà un ammenda da on'7 venti sino ad on'7 trecento.

§. 547. Sarà in tal caso la concubina esculsa da quella casa, e la moglie avrà il diritto di allontanarsi dalla casa del marito.

§. 548. Se alcuno scientemente, e con frode avrà contratto un matrimonio prima della dissoluzione del precedente, o se si farà sposare, occultando un legale impedimento dirimente il matrimonio, sarà punito da cinque a dieci anni di Castello, e sarà parimente tenuto a pagare alla contraente, che avrà ingannato una somma uguale all'ottava parte dei suoi beni.

§. 549. La pena del precedente §. meno che l'ammenda, avrà luogo per la donna, che avrà commesso lo stesso delitto.

§. 550. Il pubblico Officiale, che scientemente avrà prestato il suo ministero a questi nodi proibiti, sarà condannato alla medesima pena di due, a dieci anni di Castello, esclusa la pena pecuniaria.

§. 551. La pena inflitta nei precedenti §. §. 548. 549. 550. sarà ridotta da un mese ad un anno, nel solo caso, che il conjuge maritato per la seconda volta per il corso più di sette anni non avrà ricevuto alcuna nuova della vita del conjuge assente.

§. 552. Si rende colpevole del delitto di Lenocinio, colui, che dà un alloggio abituale a meretrici per l' esercizio del turpe di loro mestiere; ovvero colui, che per soddisfare l' altrui dissolutezzà s' impiega a proccurare simili persone, o che tira un abituale profitto dal mestiere, che queste esercitano; or il reo di tale delitto in tutti questi casi sarà punito da sei mesi a due anni di Castello, o relegazione in un' Isola, e pagherà un' ammenda da on·7 cinque ad on·7 trenta.

§. 553. Se i Lenoni, dopo d' essere stati condannati la prima volta, saranno colti per la seconda volta nello stesso delitto, allora la pena sarà da uno a tre anni di Castello, o relegazione in un' Isola, e la detta ammenda del §. antecedente; per la terza volta la pena sarà la stessa, ma prima dell' esecuzione della medesima saranno esposti per due ore alla berlina.

§. 554. Colui, che agevola, facilita, protegge il libertinaggio della Gioventù dell' uno, e dell' altro sesso, apprestando loro denari, casa, o altri comodi, e mezzi di soddisfare alla dissolutezza sarà punito colla stessa pena, pronunciata al §. 552.

§. 555. I Lenoni, e le persone condannate per il delitto dell' antecedente §. non potranno essere Tutori, o Curatori dei proprj figli, e perderanno i dritti di Cittadino da tre, a sei anni.

§. 556. La Pederastia, o libidine contro na-

tura, sarà punita colla pena di uno, a tre anni di Castello, o relegazione.

§. 557. Colui, che colla promessa di matrimonio non adempita, seduce, e disonora una ragazza minore di anni diciotto, sarà punito da sei mesi a tre anni di Castello, oltre il diritto di un ragionevole risarcimento riserbato alla donzella disonorata.

§. 558. Colui, che seduce in qualunque maniera una ragazza minore, e che la disonora, sarà punito da due mesi ad un anno di casa di correzione, o Castello, e pagherà un ammenda da on·7 sei ad on·7 cento.

§. 559. Se il reo de' delitti espressi nei precedenti §. §. 557., 558. sarà un abitante o commensale della stessa famiglia; se sarà un servo che disonora la figlia o una parente del padrone, o della padrona la pena si dupplicherà.

§; 560. Colui, che per sedurre una donzella avrà simulato di sposarla legalmente fingendo di celebrare un matrimonio con un falso ministro, o adoperando delle frodi simiglianti per riuscire nel delitto, sarà punito da sei a dodici anni di Castello.

§. 561. Quelle, che fanno commercio libidinoso del proprio corpo, se esercitano il loro mestiere con pubblico scandolo, o seducono dei giovani di minore età, saranno punite da un mese ad un anno di prigione.

§. 562. Se saranno stati attaccati i buoni co-

stumi, o fatto oltraggio alla costumatezza pubblica per l' esposizione, o distribuzione di canzoni, libelli, figure, o immagini oscene, e libidinose, simil delitto, sarà punito da un mese, ad un anno di carcerazione, l' esemplari impressi, o figure, e rami, saranno confiscati, e pagheranno i rei oltracciò un' ammenda di on·7 cinque fino ad on·7 cinquanta.

§. 563. Tutti gli altri delitti contro i buoni costumi non preveduti, o descritti in questo capo, o che la decenza ha vietato farne espressa menzione, saranno puniti da 15. giorni ad un un anno di carcerazione, ed un' ammenda, come sopra da cinque a cinquanta once.

LIBRO QUARTO

TITOLO I.

DEI DELITTI CONTRO LE PERSONE.

CAPO PRIMO

Dell' Omicidio.

§. 564. L' ingiusta uccisione di una persona, fatta volontariamente, è un Omicidio punibile.

§. 565. Se l' Omicidio sarà commesso proditoriamente, o con atti di sevizia, e crudeltà, o senza causa, ma per sola durezza d' animo, sarà considerato, come Omicidio commesso col massimo grado di dolo, come fu definito al §. 6. tit. 1. del delitto.

§. 566. Dicesi l' Omicidio fatto proditoriamente, quando l' Omicida ha simulato amicizia, o ha messo in opera insidie, inganni, e frodi per riuscire nel delitto.

§. 567. Se sarà l' Omicidio commesso con premeditazione, e riflessione, o con appostamento sarà reputato Omicidio col medio grado di dolo.

§. 568. Consiste la premeditazione in un qualunque disegno, che il colpevole ha concepito, e formato di uccidere una determinata persona.

§. 569. L' Omicidio con appostamento si verifica tutte le volte, che l' uccisore si sta in qualche luogo aspettando una determinata persona, o che va ad incontrarla con intenzione di ucciderla.

§. 570. Quell' Omicidio, che senza proditorio, e premeditazione sarà commesso per una forte causa impellente, e nel fervore della passione, sarà qualificato come Omicidio commesso col menomo grado di dolo.

§. 571. L' Omicidio commesso col massimo grado di dolo sarà punito di morte eseguita colla forca.

§. 572. Se però il colpevole nel commettere l' Omicidio abbia usato atti di crudelta, e sevizie, pria di essere afforcato, sarà trascinato al patibolo a coda di cavallo sopra una ignobile sedia, o carretta.

§. 573. Se l' Omicida abbia inferocito contro il cadavere dell' interfetto, facendolo in pezzi, bruciandolo, o distruggendolo, o in qualunque maniera, in tal caso dopo di essere stato il reo giustiziato, il di lui cadavere sarà parimenti fatto in pezzi, o bruciato.

§. 574. Se l' Omicidio è stato commesso col medio grado di dolo l' Omicida avrà la testa tagliata.

§. 575. Se col menomo grado di dolo, sarà l' Omicida destinato in perpetuo a servire ai lavori pubblici; o chiuso in perpetuo in un Ca-

stello, o relegato in vita in un' Isola, secondo la gravezza, e moltiplicità delle circostanze aggravanti.

§. 576. Tuttavia se l' Omicidio è stato commesso nel calore di una rissa, eccitatasi repentinamente, l' autore, o suscitatore della rissa, sarà punito colla pena dell' antecedente §. gli altri complici meno principali, saranno puniti da dodici a ventiquattro anni di Castello, o pubblici lavori.

§. 577. L' uccisione del proprio padre, o madre, o ascendente in linea diretta all' infinito; l' uccisione del figlio, o figlia, o di altro discendente diretto all' infinito, appellasi un parricidio.

§. 578. La pena del parricidio sarà la seguente.

§. 579. Se sarà commesso col massimo grado di dolo, il parricida sarà condotto al luogo dell' esecuzione nudato dal cinto in sopra, con le mani legate addietro, sopra una carretta, portando appeso al collo un cartello in cui sarà scritto il nome, e cognome suo, ed il delitto commesso indi sarà afforcato. Il di lui cadavere sarà trascinato a coda di cavallo due miglia lontano dal comune, per esservi abbruciato, ed il di lui nome sarà cancellato da' registri dei cittadini.

§. 580. Se il parricidio sarà commesso col medio grado di dolo, la pena sarà quella stabilita per l' Omicidio commesso col massimo grado di dolo.

§. 581. Se però l' anzidetto parricidio sarà commesso col menomo grado di dolo, la pena del parricida sarà quella stabilita per ogni Omicidio commesso col medio grado di dolo.

§. 582. Il cadavere del parricida sarà sempre, ed in qualunque caso bruciato.

§. 583. L' uccisione di un fanciullo infra gli anni dieci non potendo accadere senza un medio grado di dolo, sarà sempre punita con la forca; se però l' uccisione anzidetta sarà commessa con il massimo grado di dolo, in tal caso dopochè l' uccisore sarà giustiziato con la forca, il di lui cadavere sarà bruciato.

§. 584. L' uccisione del padre, e della madre adottivi del conjuge, o di un parente sino al secondo grado, sarà punita con l' ordinaria pena stabilita contro gli Omicidj; però nel caso, che il reo meriterà la pena di morte, il medesimo sarà condotto al luogo dell' esecuzione sopra una carretta nudato dal cinto in sopra, e con le mani legate addietro, e qualora non avrà luogo la pena di morte, ma altra pena, soffrirà avanzi la berlina per due ore.

§. 585. E siccome l' uccisione dei magistrati nell' esercizio o all' occasione dell' esercizio delle di loro funzioni, l' uccisione dei ministri esecutori della giustizia accaduta nell' atto dell' adempimento del loro uffizio a tenore dei §. §. 359. e 365. debbono essere puniti con il *maximum* della pena ordinaria, perciò la pena particolar-

mente stabilita nell' antecedente §. sarà pure applicata a coloro, che saranno convinti rei delle anzidette uccisioni.

§. 586. L' uccisione di un ministro dell' altare nell' atto dell' esercizio delle sue auguste funzioni, sarà punita colla pena stabilita al §. 584.

§. 587. Ogni Omicidio, che si commette per prezzo presente, promesse, o per far piacere ad alcuno, è un assassinio.

§. 588. Nel caso di assassinio il mandante, ovvero colui, che ha ordinato, e voluto l' Omicidio, avrà la testa tagliata; il mandatario ovvero colui, che avrà eseguito il misfatto sarà afforcato con quei diversi esteriori apparati, che convverranno alla differente maniera con cui l' assassinio è stato eseguito.

§. 589. Se il mandato ovvero ordine sarà stato dato a ferire, o mutilare una persona, ed il mandatario eccedendo i limiti del mandato l' ucciderà, il mandante sarà punito colla pena dell' Omicidio commesso col menomo grado di dolo, ed il mandatario, o esecutore con la pena stabilita al §. 571.

§. 590. Il figlio, che uccide una persona, per ubbidire al comando del padre, sara condannato colla pena del §. 575 ed il padre sarà punito colla pena del §. 574.

§. 591 Chiunque ucciderà una persona dell' uno, e l' altro sesso dopo averla violata, o rubata, sarà punito colla pena stabilita al §. 571.

§. 592. Sarà reputato reo d'Omicidio, e punito, come tale colui, che proponendosi di uccidere una persona, per cause naturali, e fortuite indipendenti dalla sua volontà l'avrà mutilato, o gravamente ferito, restando però in vita il ferito, o mutilato la pena, che subirà il reo sarà quella del §. 575.

§. 593. Se alcuno verrà ucciso da più persone unite insieme si riputeranno rei di Omicidio tutti coloro, che gli avranno fatta una letale ferita; gli altri complici saranno puniti da dieci a venti anni di pubblici lavori; se però la morte fosse occasionata dal complesso delle ricevute ferite e non fosse possibile determinare l'autore della letale ferita, nessuno potrà reputarsi reo di Omicidio, ma tutti quelli, che avranno portato la mano sull'ucciso, saranno condannati con le stesse pene, che s'infligono nel cap. VII. di questo titolo contro a rei di ferite che causano la morte dopo quaranta giorni.

§. 594. In ogni Omicidio, il reo è tenuto ad alimentare la famiglia medesima, che alimentava, ed era tenuto ad alimentare l'interfetto; e se al tempo della sentenza non si troverà in istato di alimentarla vi sarà tenuto sempre giungendo a miglior fortuna.

§. 595. Lo stesso dovere è del medesimo modo di sopra descritto incombe agli eredi, che sopra i beni del reo, saranno tenuti ad alimentare la moglie dell'ucciso, finchè vivrà, ed i di lui figli, finchè dura la loro minorità.

CAPO II.

Del Veneficio.

§. 596. Si chiama Veneficio ogni attentato alla vita di una persona col mezzo di qualsivogliano sostanze, che possono dare la morte più, o meno prestamente, qualunque sia il modo, con cui queste sostanze siano state impiegate, e somministrate.

§. 597. Se per effetto dell' avvelenamento l' uomo perde la vita, la pena dell' avvelenatore, sara la medesima, ch' è stata stabilita per l' Omicidio commesso col massimo grado di dolo.

§. 598. Se la persona avvelenata, per virtù de' rimedj, o per qualunque altra causa, resterà in vita, il reo sarà punito colla pena dell' Omicidio commesso col menomo grado di dolo.

§. 599. Alla pena dei precedenti §. §. 597. e 598 saranno soggetti nell' uno, e nell' altro caso, i Medici, i Chirurghi, Aromatarj, Spargirici, ed altre persone, che professando l' arte medica dolosamente avranno indicati, o amministrati i veleni, o sostanze, che cagionano la morte.

§. 600. Se prima di essere stato il veneficio effettuato l' avvelenatore sospenderà volontariamente in qualunque modo l' esecuzione del delitto, allora non vi sarà più veneficio, ma tale reo

dovrà esser punito colla pena non meno di due mesi, non più di due anni di Castello, per via di correzione.

CAPO III.

Del procurato aborto, ed esposizione de' bambini.

§. 601. Chiunque con cibi, bevande, medicamenti violenze, o per qualsivoglia altro mezzo avrà procurato, l'aborto di una donna incinta, sia ch' essa vi abbia o no consentito, sarà punito colla pena di dodici a venti anni di Castello verificandosi l' aborto; e colla pena non men di due anni ne più di cinque di Castello, o relegazione non verificandosi.

§. 602. Il Padre, o la Madre, che con premeditazione avranno per se medesimi, o servendosi d' altre persone precurato l' aborto, facendo uso di medicamenti, o dei mezzi indicati, o ritrovati a tal uopo, seguendone l' aborto, saranno puniti colla pena di quindici fino a ventiquattro anni di reclusione in un Castello, e non seguendone l' aborto colla pena di non meno di tre anni ne più di sei anni di Castello, o relegazione.

§. 603. Alla stessa pena del §. precedente saranno soggetti i Medici, Chirurghi, Aromatarj Spargirici, ed altre tali persone, che profes-

sano l' arte medica, nel caso, che scientemente, e dolosamente avranno indicati, o amministrati i mezzi descritti al §. 601. per produrre il riferito aborto.

§. 604. Se l' aborto sarà procurato e prodotto da una donzella per evitare la marca di disonore dell' illecito commercio, sarà essa punita colla pena di reclusione in un Castello, carcere, o altro luogo destinato dalla pubblica autorità per le donne, per lo spazio di cinque a dieci anni; Se però l' aborto non sarà effettuato verrà punita con pena correzionale.

§. 605. Colui, ch' esporrà in un luogo solitario un infante d' età incapace a procurarsi la propria salvezza, all' oggetto di metterlo al pericolo della morte, o per abbandonarlo al caso, sarà punito colla pena di Castello, o dei lavori pubblici in vita, qualora nè seguirà la morte; e con quindici anni di detta pena, se il fanciullo sarà salvato dall' altrui pietà.

§. 606. Se il luogo di esposizione sarà pubblico, e frequentato, la pena sarà di due anni di Castello, o relegazione in un Isola tutte le volte, che il bambino sarà salvato; ma accadendone la morte la pena sarà la reclusione in un Castello da dodici a quindeci anni non intendendosi però in nessun caso per luogo di esposizione la ruota.

§. 607. La Madre, o il Padre, ch' esporranno, come al §. 606. il proprio figlio in luogo

deserto, e non frequentato, succedendone la morte, saranno anche essi puniti colla morte eseguita colla forca, non seguendone la morte del bambino, saranno puniti da dieci fino a venti anni di Castello, o relegazione.

§. 608. Se però l'avranno esposto in luogo pubblico, e frequentato, e tuttavia nè seguirà la morte, saranno puniti colla pena di Castello, o relegazione da quindici a venticinque anni; quando però accaderà, che il fanciullo sarà salvato, la pena sarà da cinque a dieci anni di Castello, o relegazione,

§. 609. Se la Madre, che avrà esposto il proprio parto sarà una donzella, e l'avrà fatto per conservare il proprio onore, accadendo la morte del parto esposto, nel caso del §. 607. soffrirà la pena della relegazione in un Isola da dieci, a venti anni. Nel caso del §. 608. soffrirà la pena di reclusione in un Castello, carcere, o altro luogo destinato per le donne da quattro ad otto anni. Seperò il bambino sarà salvato nel caso del §. 607. sarà punita con la riferita pena di reclusione da due sino a quattro anni, e nel caso del §. 608. con la detta pena di reclusione da uno, sino a tre anni.

§. 610. Se il fanciullo così esposto sarà ferito, o mutilato, saranno reputati rei di quelle ferizioni, o mutilazioni, coloro, che l'avranno esposto, o fatto esporre al pericolo, e saranno puniti con quelle pene, che sono inflitte nel

capitolo delle ferite, e mutilazioni delle persone.

CAPO IV.

Del suicidio.

§. 611. Coloro, che con insano furore si toglieranno la vita non avranno onori di sepoltura, e le loro ultime disposizioni fatte da un mese avanzi la morte, saranno nulle, e senza esecuzione; Se però avranno commesso tale delitto per ischivare l'esecuzione della sentenza già pronunciata pe' lor delitti, in tal caso la condanna sarà eseguita non solo per ciò, che appiene agl' interessi, ed effetti civili, ma pure, per quanto la sentenza ha prescritto sul cadavere del reo.

§. 612. Sospeso essendosi il compimento del Suicidio per accidente, o per qualunque altra cagione contro la volontà di chi agisce, dovrà questo esser condotto in sicura custodia, e tenersi sotto vigile ispezione sino a tanto, che con rimedj fisici, o co' mezzi della persuasione, sarà ricondotto all' uso della ragione.

§. 613. Qualora però mosso da proprio pentimento avrà desistito di compiere il Suicidio, sarà chiamato dal Giudice da cui gli sarà fatta seria ammonizione per non più incorrere in simile attentato.

CAPO V.

Degli Omicidj meno punibili, o scusabili.

§. 614. L'Omicidio è scusabile qualora sarà commesso da persona, che è stata provocata, da gravi percosse, o da gravi violenze.

§. 615. Saranno le violenze allora reputate gravi quando sono di sua natura capaci a fare la più viva impressione sopra un uomo ragionevole pel timore di un grandissimo male.

§. 616. La provocazione d'ingiurie verbali non potrà in alcun caso essere ammessa, come scusa di Omicidio.

§. 617. Sarà scusabile l'Omicidio, che commette il marito sullo stesso momento, che sorprende in adulterio la propria moglie nella casa conjugale, e ciò tanto se uccide l'adultero, quanto se uccide l'adultera.

§. 618. E' scusabile l'Omicidio commesso di giorno per rispingere l'assalto di un ladro, o di un ingiusto aggressore, o vietando la scalata di un muro, o la frattura della porta.

§. 619. Provato il fatto, che serve di scusa, se il delitto sarà tale, che merita la pena di morte, il reo sarà punito non meno di sei, nopiù di diciotto anni di pubblici lavori, reclusione in un Castello, o relegazione in un' Isola se sarà tale, che merita la pena del §. 575. sarà punito non men di tre anni, nè più di dieci di

Castello, o di relegazione in un' Isola.

§. 620. Il Parricidio non sarà scusabile; però, se il Parricida sarà stato provocato al delitto, per una qualche grave mutilazione, o ferita, in tal caso recedendosi dalla pena di morte sarà il Parricida punito con la perpetua reclusione in una camera serrata di un castello.

CAPO VI.

Degli Omicidj giustificabili.

§. 621. Non vi ha delitto, nè Omicidio allorchè sarà giustificato dalla legge, o comandato dall' autorità legittima.

§. 622. Sarà giustificato, per legge quell' omicidio commesso per l' attuale necessaria difesa di se stesso, o della propria famiglia, quante volte non vi sarà altro mezzo di evitare l' assalto dell' ingiusto aggressore, che quello di ucciderlo.

§. 623. Non vi sarà nè omicidio nè delitto, se verrà commesso di notte respingendo l'assalto, o vietando la frattura de' recinti, o tetti, o l' ingresso qualuque di una casa, o di un appartamento abitato, o dei suoi annessi.

§. 624. Sarà lecito di uccidere il ladro notturno, ed il ladro appostato in campagna, anche di giorno, qualora farà uso delle armi.

§. 625. Una donna onesta non commetterà

u

omicidio nè delitto, qualora per conservare il proprio onore dai violenti assalti d' un impudico, non avrà altro mezzo che l' uccisione del medesimo.

§. 626. Non vi avrà nè omicidio, nè delitto punibile, ove questo accaderà senza dolo, e colpa dell' autore, o per cause moralmente impossibili a prevedersi.

§. 627. Tutti quegli omicidj accaduti per colpa, per imperizia, per imprudenza, o per omissione saranno puniti nel Codice di Polizia con pene correzionali.

CAPO VII.

Delle ferite, mutilazioni, e percosse.

§. 628. Tutte le ferite, mutilazioni, e percosse, che causeranno la morte infra quaranta giorni dal dì delle ricevute ferite, mutilazioni, o percosse, saranno reputate propriamente letali, tutte le altre saranno considerate ferite, mutilazioni, e percosse non letali, comechè queste possano essere, o gravi, o leggiere.

§. 629. Coloro, che saranno convinti rei di ferite, mutilazioni, o percosse letali, che causeranno la morte infra quaranta giorni, saranno per legge reputati omicidi, e puniti pel massimo, medio, ed infimo grado di dolo colle pene inflitte agli omicidj.

§. 630. Tuttavia se evidentemente costerà, e per prove indubitate, che la morte, fu occasionata, per le ferite, o percosse ricevute, ma che similmente vi concorsero delle altre cause naturali, o fortuite independenti delle ferite, mutilazioni, o percosse, la pena sarà da dodici, a venticinque anni di lavori pubblici forzati, di Castello, o relegazione, proporzionandosi a diversi gradi di dolo.

§. 631. Per qualunque ferita, mutilazione, o percossa fatta sulla persona di un Cittadino, sequendone la morte dopo li 40. giorni ed infra li sei mesi la pena sarà da duodeci a venti anni di lavori pubblici, di Castello, o relegazione proporzionandosi come sopra la pena ai diversi gradi di dolo.

§. 632. Nel caso dei precedenti §. §. 630. 631. se la persona ferita, battuta, o mutilata sarà il Padre, la Madre, o uno degli Ascendenti, o Discendenti in linea diretta, se sarà il Conjuge, un Ministro dell'altare, o un Parlamentario nel tempo che il Parlamento è aperto, il reo avanzi di subir la pena stabilita di sopra sara esposto alla berlina per due ore, o frustato,

§ 633. Allorchè per effetto di qualunque ferita, mutilazione, o percossa, la persona ferita, mutilata, o battuta, avrà perduto l'uso assoluto d'un occhio, d'un braccio, di una gamba, o d'altro membro del corpo importante alle fun-

zioni della vita, la pena sarà da otto a quindeci anni di lavori pubblici, di Castello, o relegazione.

§. 634. Se la persona ferita, mutilata, o percossa, avrà perduto per effetto delle dette violenze, intieramente la vista, o l' uso assoluto delle braccia, o delle mani, o delle gambe, o dei piedi, la pena sarà da dieci, a venti anni di Castello, o lavori pubblici.

§. 635. Il colpevole di castrazione sarà sottoposto alle pena di venticinque anni di lavori pubblici o Castello salve le pene maggiori accadendone la morte.

§. 636. Allorchè per effetto di una ferita, mutilazione, o percossa grave sul viso, alcuna persona resterà perpetuamente deforme, o sfigurata, la pena del Colpevole, sarà non meno di quattro anni di Castello, o relegazione, nè più di otto.

§. 637. Nelle ferite, o percosse gravi, allorchè sarà provato per gli attestati legali, che la persona maltrattata, o ferita per somiglianti atti di violenza, è stata ammalata, per più di venti giorni, o per tal tempo è stata incapace d' ogni travaglio personale, il colpevole dei suddetti delitti, sarà punito da tre sino a dodici anni di relegazione, o Castello.

§. 638. Se le ferite, o percosse suddette produrranno una malattia infra li venti giorni, o incapacità di travaglio per tal tempo, la pena

sarà da uno a cinque anni di Castello, o relegazione.

§. 639. Nel caso dei §. §. 633. 634. 635. 636. 637. 638. se la persona battuta, o ferita sarà il Padre, la Madre, il Consorte, o un Ministro dell' altare, o un Parlamentario durante l'apertura del Parlamento la pena in ogni caso crescerà d'un terzo.

§. 640. Le ferite, o percosse leggiere, che propriamente non produrranno malattie, nè incapacità di travaglio nè perpetua deformità, saranno punite come sarà stabilito al titolo delle ingiurie; ed i rei di simili delitti, non saranno compresi nelle disposizioni del §. seguente.

§. 641. Tutti coloro, che saranno colpevoli degli enunciati delitti nei §. §. antecedenti oltre di soffrire il peso del rifacimento del danno, e spese a tenore del §. 107. saranno tenuti al mantenimento della famiglia del ferito, o mutilato finche durerà la malattia e incapacità di travaglio per causa del delitto.

§. 642. Tutte le disposizioni dei §. §. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. di questo Codice relativamente all' Omicidio giustificabile, o involontario, s' applicheranno egualmente alle ferite, mutilazioni, o percosse giustificabili, o fatte involontariamente.

§. 643. Le medesime cause, che rendono scusabili, e meno punibili gli Omicidj, com' è stato stabilito ai §. §. 614. 615. 616. 517. 618.

619. 620. di questo Codice rendono scusabili le ferite, mutilazioni, e percosse, e perciò in ognuno dei casi stabiliti in questo Capitolo, provata la scusa autorizzata dalla legge, la pena non potrà eccedere la metà dell' intiera pena stabilita per ciascedun particolare delitto, nè esser meno della quarta parte; ed essendo la pena perpetua non potrà eccedere gli anni dieci della stessa pena nè esser minore di anni tre.

TITOLO II.

DELITTI CONTRO LA LIBERTA', O SICUREZZA DELLE PERSONE.

CAPO I.

Minaccie scritte, o Verbali.

§. 644. Chiunque sarà convinto di avere minacciato ad un cittadino per mezzo di una scrittura anonima, o soscritta, o per via di una ambasciata la morte, o l' incendio della proprietà, o qualche altro gravissimo male, per questo solo atto di minaccia, quantunque non si fosse effettuato, sarà punito da quattro sino a sei anni di lavori pubblici, o Castello.

§. 645. Questa pena crescerà di altri anni due, se alle minaccie, come sopra vi sarà unita la condizione di pagare una certa somma di

danaro; o l'obligo di adempiere un' altra condizione qualunque siasi.

§. 646. Colui, che con scienza, e senza esservi astretto da timore, o pericolo si sarà incaricato di portare la minaccia in iscritto, o l'ambasciata alle persone a cui sono state dirette, sarà punito, come Complice del delitto surriferito.

§. 647. Se il delitto enunciato nei §. §. 644. 645. sarà commesso da una riunione, o banda armata, sarà punito con le pene stabilite ne' §. §. 262. 263. 364.

CAPO II.

Della vendita di un uomo libero.

§. 648. Coloro, che venderanno come schiavo, un uomo libero, non solo saranno tenuti a ricomprarlo, ma pure resteranno chiusi in un Castello per tutto il tempo della schiavitù del cittadino, e recuperando questi la sua libertà, continuerà la detta pena di reclusiene per altri anni sei.

CAPO III.

Degli arresti illegali, ed arbitrarj commessi da private persone, e dell'ingiusta detenzione.

§. 649. Qualunque privato, che senza dritto, e potere legittimo fuori i casi permessi dalla legge, avrà arrestato, o cattivato, sequestrato, o tenuto prigione per se medesimo, o per mezzo altrui un Cittadino, sarà punito colla reclusione in un Castello da due, fino a sei anni, se l'arresto non avrà durato più di quattro giorni.

§. 650. Se l'arresto, o detenzione avra durato più di quattro giorni, ma meno di due mesi, la pena sarà da cinque a dieci anni di Castello in un' Isola.

§. 651. Se durerà più di due mesi la suddetta pena s'estenderà da dieci a venti anni.

§. 652. La pena degli antecedenti §.§ 649.650. 651. crescerà di tre anni in ciascheduna delle tre sequenti circostanze.

1. Se l'Individuo arrestato, cattivato, o detenuto sarà stato minacciato di morte.

2. Se avrà sofferto tormenti corporali, o altre sevizie.

3. Se l'arresto, o detenzione saranno stati effettuati per estorquere dalla persona, o persone arrestate, o detenute, una qualche somma di denaro.

§. 653. L'arresto, o detenzione, in cui si ve-

rificheranno due, o tutte tre l' anzidette circostanze del §. 652. quantevolte durerà più di due mesi, la pena sarà perpetua.

§. 654. L'arresto illegale, o ingiusta detenzione, che avran durato meno delle ore ventiquattro, saranno puniti con pena di relegazione in un' Isola da uno sino a due anni, tutte le volte, che non vi concorre alcuna delle circostanze aggravanti espresse nel §. 652.

§. 655. La medesima pena dei precedenti §. §. avrà luogo contro colui, che si sarà cooperato per l' esecuzione dell' arresto illegale, o dell' ingiusta detenzione, somministrando armi, ajuti assistenza, o altri mezzi a tale oggetto.

§. 656. Se somigliante delitto verrà commesso da una riunione, o banda armata, sarà punito con le pene inflitte nei §. §. 265. 266., e 268.

§. 657. I Carcerieri, o Custodi, che si riceveranno nelle case di pubblica detenzione, degli Individui messi in arresto illegalmente da private persone, saranno puniti da tre a cinque anni di Castello.

CAPO IV.

Del rapimento occultazione, o supposizione di un Infante.

§. 658. Coloro, che saranno convinti di avere rapito, o celato un Infante, o di averne uno

sostituito ad un altro, o di averne supposto uno a colei, che non lo ha partorito, saranno puniti colla pena di cinque fino a dieci anni di relegazione in un' Isola.

CAPO V.

Dello stupro violento.

§. 659. Colui, che con pericolose minaccie con effettive violenze, o con mezzi diretti ad istupidire i sensi, riduce una femina fuor di stato di opporre resistenza alle di lui ingiuste voglie, ed in tale situazione ridotta la viola, si fa reo di stupro violento, e sarà punito con la reclusione da sei a dodici anni in un Castello.

§. 660. Se colla violenza si avrà recato un rilevante pregiudizio alla salute dell' offesa, e alla di lei persona, la pena sarà da dieci, sino a venti anni di Castello.

§. 661. Alla pena dei due §. §. precedenti resterà soggetto colui, che per li stessi mezzi descritti negli anzidetti §. §. 659. 660. sarà convinto reo di pederastia.

§. 662. La pena sarà accresciuta d' altri due anni, quando la persona stuprata in questo modo, o dell' uno, o dell' altro sesso, sarà minore di anni diciotto.

§. 663. Saranno puniti con l' aumento di due

anni di pena i Colpevoli di questo delitto. Se saranno 1. quelli, che hanno sulle persone violate autorità legale, come sono i Tutori, e Curatori, gl' Istitutori, ed Educatori, 2. se saranno persone addette a lor servigj, e salariate. 3. se saranno Ministri dell' altare, o della giustizia.

§. 664. Il commercio violento con una meretrice sarà punito da un mese ad un anno di relegazione in un' Isola.

§. 665. Lo strupro con seduzione sarà punito colle pene stabilite nel titolo dei delitti contro i buoni costumi, e la continenza pubblica.

CAPO VI.

Del Ratto.

§. 666. Chiunque sarà convinto di avere per forza, o per violenza rapito, o fatto rapire una persona dell' uno, e dell' altro sesso, all' oggetto di abusarne, o prostituirla, sarà punito colla pena di nove a quindeci anni di Castello, in un' Isola, o di lavori pubblici, se con effetto l' avrà violata, o prostituita; se però la persona rapita non è stata nè violata, nè prostitutuita, la pena sarà non men di cinque, nè più di dieci anni di Castello nel regno, o relegazione.

§. 667. Se la persona rapita, come al precedente §., sarà minore di anni 18. la pena

in ambi i casi s'accrescerà di due anni.

§. 668. Alla medesima pena de' precedenti §. §. sarà soggetto colui, che rapirà per forza, o violenza la moglie altrui.

§. 669. Se saranno rapite per forza, o violenza delle Monache, o Donzelle sollennamente consacrate a Dio in qualche Monastero, o Reclusorio, i rei di tal delitto saranno puniti con la pena del Castello in un' Isola, o dei pubblici lavori in vita, se ne accaderà la violazione; se però non saranno violate, la pena sarà da dieci a venti anni di Castello, o relegazione.

§. 670. Il ratto violento di una meretrice, sarà punito colla pena della relegazione in un' Isola da sei mesi a due anni, qualora la meretrice reclamerà tra lo spazio di un mese, menocchè si provasse dalla stessa, che per tal tempo fosse stata impedita di reclamare.

§. 671. Se il rapitore avrà rapito, o fatto rapire una Donzella all' oggetto di sposarla legittimamente nel caso, che avrà violato la Donzella rapita sarà punito da sette a dodici anni di Castello in un' Isola, o di lavori pubblici; se però non sarà stata violata, la pena sarà la metà.

§. 672. Se la persona rapita avrà un estraordinaria richezza, o che attenda una grossa eredità, la pena crescerà in ogni caso di due anni.

§. 673. La persecuzione di questo delitto, è la pena stabilita nei due §. §. anteeedenti ces-

sarà tutte le volte, che consentiranno nel matrimonio, la Donzella rapita, ed il di lei padre o i di lei Tutori, e Curatori: se però una di queste persone dissentirà, e reclamerà l' esecuzione della legge, il reo sarà punito, secondo le pene stabilite in questo Capo.

§. 674. In ognuno dei casi descritti ne' §. §. 668. 769. 671. di questo Capo, se il ratto dalla casa paterna, o della casa conjugale, o dal monastero è stato effettuato col consenso della Donzella, o persona rapita, la pena dei rei sarà minorata di tre anni.

§. 675. La pena sarà in ognnno dei casi descritti nei §. §. antecedenti minorata di due anni, se il ratto è stato effettuato non per mezzo di forza, o violenza fatta alle persone, ma per inganno, frode, o artificj colpevoli, e qualora sara in cotal modo rapita una meretrice la pena sarà correzionale.

TITOLO III.

Delle ingiurie, diffamazioni, satire, ed altri delitti contro l' onore, e la reputazione dei cittadini.

§. 676. Ogni insulto, oltraggio, o ingiusta imputazione, che tende a diminuire la reputazione della quale gode un cittadino, o a renderlo odioso, o ridicolo, o che nè intacca il suo

buon nome, e fama, sarà reputato, un delitto d' ingiuria.

§. 677. Colui, che batterà un cittadino con pugni, schiaffi, bastone, pietre, o che lo maltratterà d' una qualunque altra maniera reputata comunemente ingiuriosa, o che per qualunque via di fatto non compresa nel titolo secondo di questo libro, ne diminuirà la reputazione, e fama sarà punito, da tre mesi, ad un anno di Castello, o relegazione in un' Isola; rilevandosi però dalla processura, che il delinquente altra volta ha incorso in simigliante delitto, o che l' ingiuria è stata commessa, in qualche pubblico luogo, questa pena si estenderà da sei mesi a due anni.

§. 678. Se tale delitto descritto nell' antecedente §. verra commesso nel calore di una rissa l' autore e promotore della rissa sarà secondo la diversità dei casi punito colla pena stabilita in esso §. 677. l' altri complici meno principali colla metà della surriferita pena.

§. 679. Coloro, che per far ingiuria ad alcuno, ed esporlo alla derisione metteranno in pubblico una pittura, o statua allusiva, o una figura, ed immagine emblematica, facilmente riferibile ad una determinata persona, o persone, o che metteranno in opera qualunque altro simile malizioso, ed ingiurioso modo, per render ridicola, ed odiosa una persona saranno puniti da tre mesi, a due anni di relegazione.

§. 680. Qualunque individuo, che in uno scritto ridotto in istampa, e pubblicato, imputerà falsamente a qualsivoglia persona un delitto tale, che se fosse vero l'esporrebbe ad una processura criminale, sarà per tale imputazione criminosa, (salve le maggiori pene in caso di calunnia) punito con la relegazione in un' Isola da uno a quattro anni, e ad una ammenda da on·7 dieci sino a cento da applicarsi a vantaggio della parte offesa.

§. 681. Se il delitto dell' antecedente §. verrà commesso con un manuscritto affissato in un luogo pubblico, sarà il reo punito nel modo stesso stabilito nell' antecedente §. se però il detto manuscritto non sarà affissato, ma unicamente si farà circolare la pena sarà la metà.

§. 582. Se l' incolpato per l' ingiusta imputazione descritta nei precedenti §. §. 680. 681. avrà sofferto gravissimo pregiudizio nei mezzi di sussistere, e nel modo di vivere, sarà il reo in tal caso punito con la relegazione in un' Isola da due a cinque anni e con un' ammenda da once venti ad on·7 duecento d' applicarsi a vantaggio della parte offesa.

§ 683. In quei delitti in cui secondo il Cap. VI. Tit. VII. del Lib. III. i cittadini sono tenuti a rivelare, se alcuno farà dolosamente una falsa denunzia, o imputazione a carico di qualunque cittadino, sarà punito con la pena di reclusione in un Castello, o di relegazione da uno a

cinque anni, come fu stabilito nel §. 138. per i falsi riveli dei delitti contro la Constituzione, ed il Principe.

§. 684. Allorchè i fatti imputati formeranno la materia di un delitto, che l'Autore dell' imputazione ha per legge la facoltà di accusare, e che in effetto ne proporrà sua accusa avanti il magistrato competente, in tal caso se mai siasi fatta, o cominciata processura per la pretesa ingiuria, cotal processura rimarrà sospesa, e quante volte dietro l'accusa surriferita, e la cosa giudicata, s'è trovata vera l'imputazione, l'Autore della medesima non sarà considerato come reo di delitto, nè in modo alcuno punito; se però all'opposto si troverà falsa l'imputazione anzidetta, sarà soggetto alla pena del Calunniatore.

§. 685. Similmente, se il delitto imputato ad alcuno si proverà esser vero per mezzo d'una sentenza inappellabile, per l'avanti profferita, l'Autore dell'imputazione a questo riguardo non sarà punito, sebbene, come non è dalla legge permesso il rimproverare alcuno, su la passata condotta a tenore del §. 143 così soffrirà unicamente una pena correzionale.

§. 686. In qualunque altro delitto d'ingiuria, la verità, o notorietà del fatto ingiurioso, o dell' imputazione ingiuriosa non farà scusabile l'ingiuria, nè potrà il reo esser ammesso a provarla.

§. 687. Non fa alcuna ingiuria quel Giudice o Magistrato che per ragione d'officio entrerà

nell' esame della vita passata d' alcuno, o che gli rimproverà i commessi delitti, come pure in tutti que' casi in cui farà uso del proprio diritto.

§. 688. Parimenti non commetteranno ingiuria, gli Officiali subalterni di giustizia, tutte le volte che ubbidiranno a magistrati, o metteranno ad esecuzione gli ordini dei medesimi.

§. 689. Se alcuno sarà esposto alla pubblica derisione con pasquinate satire, libelli, canzoni, sonetti, o scritti in prosa, o in verso, affissi in pubblico, o distribuiti, sparsi, e fatti circolare nel pubblico contenenti l' imputazione di vizj, o difetti, o la scandalosa storia d' una persona, o d' una famiglia, l' Autore di tali delitti sarà punito colla pena di sei mesi a due anni di relegazione, o Castello, e con un' ammenda da on·7 dieci ad on·7 cento.

§. 690. Le Opere critiche, o scientifiche, che non attaccano nè i costumi, nè la morale, o buon nome delle persone, e che contengono la libera censura riprensione, o confutazione di qualunque sorta di opere, scritti, discorsi, proposizioni, saranno sempre libere, e laudevoli, se saranno fatte con verità, e giudizio; se false non saranno considerate, come criminose.

§. 691. Alla pena dei §.§.679.680.681.682. 689. non solo saranno tenuti gli Autori, e Compositori di simili opere, figure statue, o scritti, ma ancora tutti coloro, che scientamente si saranno cooperati a diffonderli, disseminarli, spargerli, o

affissarli al pubblico, è che avranno concorso dolosamente nel delitto.

§. 692. Chi insulta alcuno sulla strada pubblica, o in luoghi di pubblici adunamenti con nomi ingiuriosi, ed infamanti, o lo minaccia ad alta voce, e fa sembiante di batterlo, sarà punito con pena correzionale come sarà disposto nel Codice di Polizia.

§. 693. Coloro, che attentano alla pudicizia delle donne oneste, e nei luoghi pubblici con parole, con gesti, ed altri modi indecenti, l' invitano, e le chiamano alle loro libidinose voglie, o l' urtano, o le sieguono, e l' investono di proposito per simigliante oggetto, saranno puniti con pena correzionale come sarà disposto nel Codice di Polizia.

§. 694. Le ingiurie, che saranno fatte a' Magistrati nell' esercizio, o all' occasione dell' esercizio delle loro funzioni, saranno punite colle pene stabilite al Lib. III. Tit. II. Cap. delle ingiurie, ed altre violenze contro i Magistrati.

§. 695. Se l' ingiurie di cui s' è parlato in questo Capo saranno fatte a Ministri dell' altare nell' esercizio delle di loro sacre funzioni o all' occasione dell' esercizio delle medesime la pena in ognuno degli anzidetti casi s' ascrescera di metà.

§. 696. Alla stessa pena dell' antecedente §. saranno soggetti tutti coloro, che insultano, o ingiuriano i membri del parlamento, allorche tro-

vansi radunati nelle respettive camere del Parlamento.

§. 697. Nel caso, che l'ingiuria è stata con mere parole, e l'ingiuriato ha risposto con altre simili, o stesse ingiuriose parole, l'azione d'ingiuria si estingue.

§. 698. L'ingiuria di sole parole s'estingue se l'ingiuriato si è stato in silenzio per un mese, ed in tutte le altre ingiurie se il di lui silenzio è durato tre mesi; come pure qualunque ingiuria s'estingue se l'ingiuriato ha fatto amicizia, o frequentemente si è veduto conversare, e trattare amichevolmente con colui dal quale è stato ingiuriato.

§. 699. La persecuzione dell'ingiuria non passa mai agli Eredi; menocchè il giudizio non sia contestato avanti la morte dell'offeso, o che si tratti di ingiuria, che si arrechi alla memoria del defunto, in cui gli Eredi potranno agire.

§. 700. Tutte le ingiurie, ed espressioni d'oltraggio, che non hanno il carattere di gravità espresso in questo titolo, saranno punite con pena correzionale, secondo sarà disposto nel Codice di polizia.

TITOLO IV.

DEI DELITTI CONTRO LA PROPRIETA'.

CAPO PRIMO.

Dèl furto in generale.

§. 701. Ogni fraudolenta sottrazione dell' altrui mobile propietà, all' oggetto di trarne profitto appellasi furto.

§. 702. Qualunque condanna per furto salve le altre pene maggiori stabilite per ogni particolare specie di furto, porterà sempre un' ammenda non meno di metà, e non più dell' intiero valore della cosa rubata.

§. 703. Il valore del furto deve desumersi dal danno, che ha sofferto colui, cui si è fatto il furto al momento del commesso delitto, e non dal lucro, che il ladro ne ha ritratto.

CAPO II.

Della Rapina, o furto con violenza.

§. 704. Qualunque furto commesso a forza aperta con far violenza alle persone, o con minaccia di far uso delle armi, appellasi un delitto di rapina.

§. 705. Tale delitto tutte le volte, che il va-

lore della cosa rubata eccede la somma di on·7 due sarà punito da otto a sedeci anni di lavori pubblici; se però l'importo della cosa rubata sarà meno di on·7 due sarà punito con la detta pena dei lavori pubblici da cinque a dieci anni.

§. 706. La pena surriferita in ambi i casi, crescerà di anni quattro, qualora la rapina verrà commessa nelle strade, e vie pubbliche, o nell' interno di una casa, o altro luogo di abitazione di città, o di campagna.

§. 707. La durata della pena pei delitti mentovati nei precedenti paragrafi aumenterà di anni due, per ognuna delle circostanze seguenti aggravanti ogni specie di furto.

§. 708. Se i ladri, che avran commesso la rapina siansi introdotti nella casa, o in altro luogo di abitazione di città, o di campagna, per mezzo di scasso, rottura, interna, o esterna, o per via di un scalamento qualunque siasi, o con l' ajuto di false chiavi.

§. 709. Quando la rapina è stata commessa durante un incendio, inondazione, ruina, o altra sorta di calamità, sia generale, sia particolarmente sopravvenuta a chi ha sofferto il furto.

§. 710. Se il delitto è stato commesso di notte tempo, cioè dal tramontare sino al nascere del sole.

§. 711. S' è stato commesso da due, o più persone.

§. 712. Se il Colpevole, o Colpevoli erano armati di arme micidiali, o proibite.

§. 713. Se il Colpevole, o Colpevoli fossero stati persone domestiche, salariate, commensali, o dimoranti abitualmente nella casa stessa, o ricevuti a titolo d' ospitalità.

§. 714. Se la rapina sia stata di cosa sacra, o di un arredo dedicato immediatamente al divin Culto, o che sia stata commesa la rapina di una cosa non sacra in un tempio.

§. 715. Tutta volta la durata della pena pei delitti fin' ora enunciati in questo capitolo, non potrà eccedere gli anni 25. di lavori pubblici, qualunqne ne sia il numero delle circonstanze aggravanti tal delitto.

§. 716. Se però la rapina sarà stata accompagnata da gravi mutilazioni, e ferite, o d' altre gravi violenze, qualunque sia il valore della cosa rubata, la pena sarà dei lavori pubblici a vita.

§. 717. Chiunque sarà convinto d' aver estorto per forza, e violenza contro una persona, o persone, la soscrizione d' un atto, o d' uno scritto continente obbligazione, o quittanza, sarà punito, come reo di rapina colle pene enunciate in questo Capitolo, ed a seconda delle sopraddette circostanze aggravanti descritti nei precedenti paragrafi.

§. 718. In ogni condanna per rapina in cui il valore della cosa rubata, eccederà le on 7

due il Reo, oltre le pene enunciate per ogni caso particolare, sarà da due, fino a tre ore, esposto alla berlina, e qualora alla rapina si unirà il delitto di grave ferità, o di mutilazione, o le cose rubate sasanno sacre o consacrate, il reo soffrirà, pure la frusta.

§. 719. Le rapine, che si commetteranno da una banda di malfattori armati, come sono di più grave intensità dei delitti descritti nel presente Capitolo, saranno puniti con le pene stabilite al Capitolo dei delitti commessi da una riunione, o banda armata.

CAPO III.

Dei furti fatti con rottura, o scasso, con scalamento, o coll' ajuto di false chiavi.

§. 720. Qualunque furto commesso in qualsivoglia edificio, Casa, o luogo di Città, o di Campagna non destinato all' abitazione, eseguito per via di qualunque rottura, o scasso, o per via d' una scalata o d' un scalamento o per mezzo di false chiavi, se eccederà la somma di on·7 tre, sarà punito da quattro, ad otto anni di pubblici lavori, ed il Colpevole sarà esposto avanti, alla berlina per due ore.

§. 721. Se però il valore del furto commesso come all' antecedente §. sarà meno della detta somma, allora la pena dei publici lavori sarà di tre a sei anni.

§. 722. Se questo delitto è stato commesso in una casa, camera, capanna, pagliaja attualmente abitata, o destinata all' uso di abitazione, o se il furto con chiave falsa è stato commesso dal chiavajuolo, o da colui, che ha fabricata la chiave, la pena de' precedenti §. §. in ambi i casi s' estenderà ad altri quattro anni.

§. 723. La pena dei precedenti §. §. si accrescerà di due anni per ciascheduna delle circo. stanze aggravanti che avrà concorso nel delitto, e di cui si è fatta menzione nei §. §. 709. 710. 711. 712. 713. 714.

§. 724. E' qualificata scalata, o scalamento, ogni entrata nelle case, fabriche, cortili, edifizj di qualunque sorte, giardini, parchi, e recinti, per di sopra le mura, porte, tettoje, o qualunque altra chiusura.

§. 725. L' entrata, per un' apertura sotterranea diversa da quella stabilita per servir d' ingresso, è una circostanza aggravante quanto la scalata.

§. 726. Per rottura, o *discassazione* s' intende qualunque scasso, degradazione, demolizione, abbattimento di mura, tetti, pavimenti, di porte, fenestre, serrature, toppe, catenacci, o altri strumenti inservienti a chiudere, o impedire il passaggio, o custodire qualunque cosa.

§. 727. E' compreso nella rottura lo scasso degli armadj, casse, o altri mobili chiusi; come il toglimento di casse, scatole, ballotti, involti

con corde, ed altri mobili chiusi continenti effetti di qualunque sorta, quantunque la rottura non fusse stata fatta sul luogo.

§. 728. Sono qualificati chiavi false, qualunque sorta di uncini, grimaldelli, chiavi maestre, o generali, chiavi imitate, contrafatte, o alterate, o che non sono destinate dal Proprietario, o Possessore alle toppe, ai catenacci, e ad ogni altra serratura qualunque, a cui il colpevole, le avrà impiegate.

CAPO IV.

Dei furti d' animali, generi, prodotti, o cose esposte sulla fede pubblica.

§. 729. I furti di cose esposte nelle campagne sulla fede pubblica come il furto di armenti, bestiame minuto e grosso d' ogni qualità, bestie da soma e da sella, il furto di cataste di manipoli di grano orzo o fave, in tutto o in parte, come d' altri prodotti, e generi, il furto d' alveari, di aratri, o strumenti d' agricoltura d' ogni sorta, il furto di mercanzie o generi esposti ne' lidi, fiere, mercati, piazze, ed altri luoghi pubblici e di commercio; saran puniti da sei a dodeci anni di castello o di lavori pubblici, qualora il valore delle cose rubate eccederà la somma di on·7 quattro, se però sarà infra tale somma la pena sarà da uno a sei anni di Castello, o relegazione.

§. 730. Questa pena sarà aumentata, di due anni per ciacheduna delle circostanze aggravanti espresse nei paragrafi. 709. 710. 711. 712. 713.

CAPO V.

Del furto fatto dai domestici, o altre persone salariate, o obligate ad un special dovere.

§. 731. Allorcchè un furto sarà stato commesso nell' interno di una casa, da un commensale, o da una persona abitante la detta casa per farvi un qualche servizio, o travaglio, o da qualsivoglia persona salariata, o ricevuta a titolo di ospitalità, sarà punito da cinque, a dieci anni di Castello, o di lavori pubblici, essendo il furto maggiore di on 7 quattro, se però il valore delle cose rubate è infra la detta somma, la pena sarà da uno a cinque anni di castello, o relegazione.

§. 732. La medesima pena avrà luogo pe' furti, commessi da' vetturali, locandieri, barcajuoli, osti, o preposti all' osteria, o locanda, o altre persone salariate, allorcchè avranno rubate le cose confidate loro per tal titolo.

§. 733. La durata della pena dei due antecedenti §. §. sarà aumentata di due anni per ciascheduna della circostanze aggravanti enunciate nei paragrafi. 709. 710. 117. 712. 714.

CAPO VI.

Del furto semplice

§. 734. Qualunqne altro furto non compreso nei Capitoli II.III.IV.V. di questo titolo sarà punito da due a sette anni di castello, o relegazione.

§. 735. Colui, che sarà convinto d'aver commesso tre, o più furti di questa natura, sarà condannato da due, ad otto anni di Castello, o relegazione.

§. 736. Tuttavia se la cosa rubata non eccede il valore di on'7 tre la pena sarà da sei mesi a tre anni di Castello o relegazione.

§. 737. La pena stabilita ne' §. §. 734. 735. 737. si accrescerà di un anno per ciacheduna delle circostanze aggravanti eespressate nei pagrarafi 709. 710. 711. 712. 714. che si troveranno unite al furto.

§. 738. Le sottrazioni fraudolente fatte dai mariti in pregiudizio delle loro mogli, dalle mogli in preggiudizio de' lor mariti, da un vedovo, o vedova, circa alle cose, che appartenevano al conjuge defunto, dai parenti in linea diretta ascendenti, o discendenti gli uni verso gli altri, producono solamente azione civile, cioe azione a' danni, ed interessi.

§. 739. Per riguardo però alle persone estranee, che avranno, concorso, al furto o applicato a lor profitto, in tutto, o in parte gli effetti rubati dalle persone enunciate nell' antece-

dente §. saranno punite secondo la gravezza delle circostanze, come rei, o complici di furto.

CAPO VII.

Dei Ricettatori, Venditori, e Compratori di cose rubate o tolte per rapina.

§. 740. Coloro, chè scientemente avranno occultato, ricettato, o venduto in tutto, o in parte, le cose rubate, rapite, o acquistate per furto, o rapina saranno, puniti con le pene del furto, o rapina stabilite nei §. §. 705. 720. 721. 729. 731. 734. senza tenersi conto delle circostanze aggravanti descritte ne' §. §. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. che unicamente debbono valere contro i principali rei di tali delitti.

§. 741. Quelli, che scientemente comprerannno delle cose rubate, o tolte per furto, e rapina perderanno le cose in cotal modo acquistate, ed il prezzo, che vi avranno impiegato, pagheranno una multa eguale al valore delle cose comprate, e saranno condannate da un mese sino ad un anno in un Castello del regno, o d' un' Isola; la quale pena di Castello non avrà luogo, qualora il valore della cosa rubata, scientemente comprata non arrivasse alla somma di on'7 tre.

CAPO VIII.

Delle truffe, frodi, mariolerie, ed altri somiglianti delitti contro la proprietà.

§. 742. Se alcuno si assume falsamente il carattere, d' impiegato pubblico, o finge d' aver ricevuto un particolare incarico dai Magistrati, o una particolare autorizzazione dalla pubblica potestà, e con somiglianti inganni induce taluno a dargli una certa somma di denaro, o una quantità di mercanzie, derrate, generi, ed altre cose mobili, o l' induce a fare qualsivoglia atto pregiudizievole alle sue fortune, tale delitto sarà punito da tre, ad otto anni di lavori pubblici Castello, o relegazione.

§. 743. Chiunque per mezzo di frodi, inganni, o dolose machinazioni, e mensogne abusando dell' altrui imbecillità, o credulità induce taluno a rilasciargli un fondo stabile, o a dargli mercanzie, generi, o altre cose mobili, o che l' induce a dargli una somma di denaro, o fargli stipolare un atto in suo pregiudizio, sarà punito da uno, a cinque anni di Castello, o relegazione.

§. 744. Qualunque debitore, che sarà convinto d' aver adoprato uno dei mezzi di frode specificati nei §. §. 453. 454, e che in conseguenza di ciò, fingerà una fraudolenta insolvibilità, all' oggetto di appropriarsi le altrui sostanze, sarà punito, come ladro da uno, a cinque anni

di Castello, o relegazione in un' Isola.

§. 745. Saranno puniti da uno a tre anni di Castello, o relegazione in un' Isola, coloro, che fraudolentemente, ed all' oggetto di truffar denaro, daranno in pegno, o venderanno rame indorato, per oro, o un metallo basso per un altro di maggior valore; quelli, che fraudolentemente dissimulando una precedente vendita, o una speciale ipoteca venderanno di nuovo, o daranno ad ipotega la medesima cosa avanzi venduta, o specialmente obbligata ad altre persone: Quelli, che all' oggetto di truffar denaro, venderanno, come proprio il fondo altrui, o che venderanno mercanzie, generi, prodotti, o altri qualsivoglia mobili alieni, come proprj.

§. 746. La pena descritta nel precedente §. cesserà al momento, che il Colpevole dei riferiti delitti, pagherà tutti gl' interessi, e spese sofferte dalla parte danneggiata infra giorni quindeci dal dì della contestazione della lite, unitamente ad un' ammenda da on·ʒ dieci sino ad on·ʒ cento.

§. 747. Colui, che avendo avuto confidato un foglio in bianco soscritto, per farne un dato uso, abusando maliziosamente della confidenza, vi scriverà una diversa obligazione, quittanza, convenzione, o qualsivoglia diverso atto capace ad arrecar danno alle sostanze della persona, che gli avrà confidato quel foglio, sarà punito con uno, a cinque anni di Castello, o di relegazione in un' Iso-

la, e colla sospenzione dei dritti civici per 8. anni.

§. 748. Nel caso però, che il foglio fraudolentemente riempito, come al §. antecedente, non gli sarà stato confidato, ma l'avrà rubato, allora sarà punito, come falsario con la pena de' §. §. 400. 401.

§. 749. Il depositario, che maliziosamente si approprierà, e rivolgerà a suo profitto le mercanzie, denaro, titoli di proprietà, o altre carte contenenti obligazioni, quittanze, e convenzioni, ed ogni altra proprietà mobile, che gli sarà stata confidata coll' obligo di custodirla, e conservarla a nome dei veri padroni, sarà punito colla pena di Castello, o relegazione in un' Isola da uno, a sei anni, e con la perdita de' dritti civici da due, a dieci anni.

§. 750. In tutte le condanne, per truffe, frodi, mariolerie, e delitti specificati nel presente capitolo, oltre le pene stabilite per ciascun caso particolare, i colpevoli pagheranno un' ammenda, che non sarà meno dell' ottavo, ne più di un terzo del valore delle cose truffate, o frodate.

§. 751. Tutte le truffe, frodi, inganni e mariolerie, per cui si porterà nocumento alla proprietà di alcuno, incluse quelle di cui s'è fatta menzione nei precedenti §. §. se il valore delle cose frodate, truffate, o carpite è di on'7 due, o infra, saranno puniti con pena correzionale, secondo sarà disposto nel Codice di polizia.

CAPO IX.

Dell' incendio, destruzioni, o ruine di cose immobili.

§. 752. Ogni individuo, che avrà dolosamente incendiato, o destrutto, per l'esplosione di una mina, o d'una qualunque altra maniera, degli edifizj, magazzini, arsenali, cantieri, vascelli, o altre proprietà di somigliante valore appartenenti allo stato, ed alla nazione, e destinati direttamente al servigio nazionale, e pubblico sarà afforcato, e pagherà un' ammenda eguale alla terza parte dei suoi beni.

§. 753. Chiunque sarà convinto d'avere dolosamente appiccato fuoco agli edifizj, abitazioni, case, magazzini, cataste, o mucchi di legna, biade, paglia, fieno, o altre materie combustibili disposti in modo da poter comunicare il fuoco alle suddette case, abitazioni, magazzini, ed edifizj sarà punito del seguente modo.

§. 754. Se somigliante delitto accaderà in Città, o in luogo tale da potersi l' incendio facilmente attaccare alla Città, ed espandersi per la medesima, o se l' incendiario abbia abbruciato le case, abitazioni, edifizj, magazzini con qualunque persona, che dentro vi si troverà, la pena sarà la morte eseguita con la forca.

§. 755. Se però somigliante delitto sarà commesso in luogo tale da non potersi l' incendio

comunicare alla Città, e non accaderà la morte di alcuna persona, o che il danno anche nel caso dell' antecedente paragrafo non eccederà la somma di on. 7 trecento, la pena sarà dei lavori pubblici a vita, o di Castello per lo stesso tempo.

§. 756. Chiunque sarà convinto d' aver volontariamente, e col disegno di portar nocumento all' altrui proprietà destrutto, rovesciato, demolito, o rotto in un qualunque modo le fabbriche; mura, dighe, acquedotti, ponti, ed altri edifizj, e proprietà di simil sorta, sarà punito colla pena di uno ad otto anni di Castello, o di pubblici lavori.

§. 757. Alla pena del precedente paragrafo sarà soggetto colui che avrà dolosamente tagliato, svelto, o destrutto in qualunque maniera delle vigne, delle biade, o degli alberi.

§. 758. Se il delitto de' due antecedenti paragrafi sarà commesso adoprandosi violenza contro le persone; o con minaccie di far violenza, o se la persona, o le persone, che avran commesso tali delitti saranno provvedute di armi micidiali, e proibite, la detta pena crescerà di tre anni, salve le pene maggiori, nel caso, che i colpevoli avran commesso delitti punibili con più grave pena.

§. 759. Chiunque dolosamente darà fuoco ai boschi, alle foreste, alle biade, mucchi di fieno, paglia, legno, grano, ed altre materie combustibili ne' quattro mesi di Giugno, Luglio, Agosto, e Settembre, la pena sarà dei lavori pub-

blici, a vita, o del Castello a vita.

§. 760. Se somigliante delitto sarà commesso in ogn' altro tempo dell' anno, la pena sarà da dieci, a venti anni di Castello, o lavori pubblici.

§. 761. Se però il danno prodotto non eccederà la somma di on·7 duecento nel caso del §. 759. la pena sarà da sette a quindeci anni, e nel caso del §. 760. la pena sarà da quatro, a dieci anni di Castello, o pubblici lavori.

§. 762. In ogni delitto di doloso incendio di qualunque sorta, se n' è avvenuta la morte di una, o più persone, l' incendiario sarà punito con la morte eseguita con la forca, e se mediante l' incendio una qualche persona sia rimasta mutilata, o in qualunque maniera gravamente dannegiata, la pena sarà la relegazione in un' Isola a vita, o reclusione in un Castello a vita salve le pene maggiori stabilite ne' §. §. 629. 630. 631.

§. 763. In ogni delitto d' incendio enunciato negli antecedenti paragrafi, l' incendiario, oltre le pene stabilite per ciascun particolare delitto, pagherà un' ammenda da on·7 dieci ad on·7 duecento.

§. 764. La minaccia d' incendiare le altrui proprietà, sarà punita con le pene prescritte ne' §. §. 644. 645. 646. 647. del Capitolo delle minaccie, scritte, o verbali.

§. 765. Gl' incendj accaduti, non per dolo, ma per colpa, omissione, imprudenza, ed inavvedutezza, saranno puniti con pena correzionale.

CAPO X.

Dell' incendio, destruzione, e ruina dei mobili.

§. 766. Chiunque sarà convinto d'avere dolosamente bruciato tutto un archivio, conservadoria di atti pubblici, atti di notaro, di processi criminali, o civili, di registri, e minute, o libri di pubblico banco, sarà punito di morte, con il taglio della testa; Se simile delitto sarà commesso dall'archivario, cancelliere, maestro notajo, o altro conservadore, e depositario, la pena sarà la morte eseguità colla forca.

§. 767. Se alcuno brucerà dolosamente tutto l'archivio, o conservadoria dei libri, e registri d'un privato d'una privata famiglia, o d'una privata compagnia, o società, la pena sarà da quindici a venticinque anni di Castello, o lavori pubblici. Questo delitto, se sarà commesso dallo stesso archivario, o custode, la pena sarà di Castello, o lavori pubblici a vita.

§. 768. L'incendio, o dolosa destruzione di uno, o più registri, minute, o atti originali della pubblica autorità, o dei magistrati, l'incendio di uno, o più atti originali, ed autografi di un publico Notajo, come pure l'incendio, o dolosa destruzione di scritture autentiche, e pubbliche, di un processo criminale, o civile, sarà punito con le pene stabilite nel Lib. III. Tit.

III. Cap. V. della destruzione di scritture.

§. 769. Chiunque sarà convinto d'avere per malizia, vendetta, o per disegno di nuocere all' altrui proprietà, bruciato, o destrutto, d'una qualunque maniera gli autografi, ed originali di lettere di cambio, o di private scritture, sarà punito colla pena prescritta nel citato Cap. 5. della destruzione di scritture.

§. 770. Chiunque per malizia, per vendetta, o a disegno di nuocere all' altrui proprietà, avrà bruciato, o di qualunque maniera destrutto dei titoli di proprietà, ed altre carte, e scritture private contenenti convenzioni, obbligazioni, discarichi, o quittanze, che gli erano state confidate coll'obbligo di conservarle, o presentarle in un certo tempo, sarà punito da quattro, a dodici anni di castello, o relegazione.

§. 771. Colui, che per malizia, vendetta, o col disegno di nuocere all' altrui proprietà, avrà saccheggiato, dissipato, destrutto, o bruciato delle merci, generi, prodotti, o mobili di qualunque natura, sarà punito da uno a cinque anni di Castello, o relegazione, se il danno prodotto è infra le on: 200. se però eccede la detta somma sarà il colpevole punito colla pena di cinque a quindici anni di Castello, o lavori pubblici.

§. 772. Se il surriferito delitto verrà commesso con far violenza alle persone, o con minaccia di far uso delle arme, la pena crescerà di tre anni.

§. 773. La pena dei due antecedenti §. §. crescera di un' anno per ognuna delle seguenti circostanze.

§. 774. Se sarà il delitto commesso di notte.

§. 775. Se sarà commesso coll' ajuto di uno, o più complici.

§. 776. Se il delinquente, o delinquenti fossero armati di armi micidiali, e proibite.

§. 777. Chiunque sarà convinto d' avere per malizia, o col disegno di nuocere all' altrui proprietà, avvelenato, o ucciso de' cavalli, o altre bestie da soma, e da sella, dei bovi, dei montoni, porci, o altri animali di gregge, sarà punito da uno, a cinque anni di Castello, o relegazione; se il danno prodotto, sarà infra le on·7 cento; se però eccede la detta somma, sarà punito da cinque a quindici anni di Castello, o relegazione

§. 778. Alla pena dell' antecedente §. saranno tenuti tutti coloro, che avranno avvelenato de' pesci in uno stagno, o vivajo.

§. 779. Gli autori di quei danni, destruzioni, dissipamenti, incendj fatti senza violenza il di cui valore non eccede la somma di on·7 quattro, saranno puniti con pene correzionali.

§. 780. Tutt' i danni, destruzioni, incendj, dissipamenti avvenuti, non per dolo, ma per colpa, inavvedutezza, omissione o imprudenza, saranno puniti con pene correzionali, come sarà disposto nel Codice di Polizia.

CAPO XI.

Dello spoglio, o dell' invasione violenta della proprietà immobile, e dell' usurpazione.

§. 781. Colui, che violentamente senza esservi autorizzato dalla legge discaccia, o spoglia un cittadino dal pacifico possesso di un fondo, o dall' esercizio di un dritto, che ha su qualche fondo, qualora il fondo, o diritto di cui alcuno è stato spogliato s' appartenesse di ragione all' invasore, egli pagherà un' ammenda uguale alla terza parte del valore del fondo, o dritto, che sarà acquistata, in metà dalla nazione, ed in metà dallo spogliato, e sarà inoltre l' invasore punito con la pena di relegazione in un' Isola da tre mesi a due anni.

§. 782. Questa pena s' accrescerà di due anni, qualora lo spoglio è stato effettuato mediante l' ajuto d' uno, o più complici; e di tre anni se due, o più complici del delitto, fossero stati provveduti d' arme micidiali, o proibite.

§. 783. Nel caso, che il fondo, o diritto di cui è stato con violenza il possessore spogliato, o per ragione si appartenesse al medesimo, sarà l' invasore punito con la pena di Castello, da uno, a quattro anni, e coll' ammenda stabilita al §. 779

§. 784. Nel caso dell' antecedente §. la pena crescerà di due anni, se il delitto è stato com-

messo, mediante l'ajuto di due, o più complici, e se gli anzidetti complici fossero stati provveduti di armi micidiali, o proibite crescera di 4. anni.

§. 785. In ogni caso di spoglio violento, qualora lo spogliato, infra tre mesi dal commesso delitto presenterà la sua querela al Magistrato, costando della verità, dello spoglio dovrà immantinente essere restituito nel possesso del fondo, o dritto, e similmente conseguirà tutti i frutti, che sono stati dall' invasore percepiti, o che doveano percepirsi.

§. 786. Se per commettere una furtiva usurpazione dell' altrui immobile proprietà, saranno stati tolti, o trasmutati, o traslocati i termini, o segnali, che servono, per separare, o determinare la proprietà di ciascheduno, o pure, se per il medesimo oggetto sarà stata cambiata la superficie della terra, o adoprate malizie simiglianti, la pena del reo sarà da tre mesi, a tre anni di Castello, o relegazione.

Disposizioni Generali.

§. 787. La latitudine delle pene di cui generalmente si è fatto uso in questo Codice, sarà allora proporzionata con giustizia a' delitti, tutte le volte, che i Giudici con religiosità terranno in considerazione tutte le particolari circostanze aggravanti, e sopra tutto i diversi gradi di dolo del delinquente, che aumenteranno l' intensità di ciascheduna delitto.

§. 788. Tutte le ammende, e le multe, che i rei in forza delle leggi son condannati a pagare per i delitti commessi, si acquisteranno all'Erario Nazionale per le spese della giustizia.

§. 789. Parimente le confiscazione dei beni del reo come fu stabilito al §. 77. si farà a pro della Nazione, eccettuati quei casi espressi nel Libro secondo Titolo terzo degli attentati contro il Regio potere, e la persona del Re, nei quali la confiscazione dei beni del reo, cederà a favore del Principe.

§. 790. I delitti puramente militari, o i delitti commessi dalla gente di guerra nei quartieri nelle fortezze chiuse, nei campi, e siti militari o a bordo di legni di guerra, saranno giudicati colle ordinanze militari.

§. 791. Un mese dopo la pubblicazione di questo Codice, cesseranno d'aver vigore tutte le leggi penali, finora osservate nei Tribunali, nè da quel tempo in poi potranno allegarsi, o valere nei giudizj, se non le leggi contenute in questo Codice; e per tutte le trasgressioni di Polizia, ed i minori delitti a cui il Codice Penale non ha potuto, o dovuto fissar pena, finchè non sarà stabilito e pubblicato un esatto Codice di Polizia, i Tribunali proseguiranno a regolarsi come per lo innanzi.

FINE

INDICE

DEI TITOLI, E DEI CAPITOLI CONTENUTI IN QUESTO CODICE.

LIBRO I.

LIBRO II.

LIBRO III.

LIBRO IV.

FINE

L.